

==== Anno XXIII - N. 2 =====

==== Febbraio 1924 =====

BOLLETTINO DELLA EMIGRAZIONE

PUBBLICAZIONE MENSILE DEL
COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

—————*—————

==== DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE

••• ROMA •••••

•• Via Boncompagni, 30 ••

====

SOMMARIO

DEL N. 2 DELL'ANNO 1924

- Lo sviluppo della legislazione sulle assicurazioni sociali nei vari Paesi* Pag. 89
- Notizie sull'emigrazione e sul lavoro** » 109
- Società delle Nazioni.* — La XX sessione del Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro (109).
- Italia.* — Il Presidente del Consiglio per la « Dante Alighieri » (112) — Il IX Congresso geografico italiano (113) — Per favorire il collocamento degli ex-combattenti all'estero (114) — Congresso internazionale per i finanziamenti esteri (114) — Convegno provinciale a Bari per i corsi di Maestranze (114) — Alcuni aspetti dell'immigrazione italiana agli Stati Uniti (114) —
- Cecoslovacchia.* — L'emigrazione (115).
- Finlandia.* — Tassa sui viaggiatori di commercio esteri (116).
- Francia.* — La mano d'opera italiana nelle regioni devastate (116) — Esposizione del lavoro (117) — Il reclutamento della mano d'opera agricola italiana nel Sud-Ovest della Francia (118) — La mano d'opera belga nell'industria tessile di Ronbaix-Tourcoing (119).
- Inghilterra.* — La politica imperiale britannica dell'emigrazione (119).
- Russia.* — La produzione ed i prezzi (122).
- Marocco.* — La colonizzazione francese (123).
- Canada.* — Nuove disposizioni sulle pensioni (124) — politica immigratoria (125).
- Cile.* — Disposizioni per l'immigrazione (126).
- Stati Uniti d'America.* — Il progetto Johnson dinanzi alla Commissione della Camera dei rappresentanti per l'emigrazione (127) — Il progetto Davis per l'applicazione delle leggi d'immigrazione (129) — Tendenze Americane nei riguardi dell'immigrazione europea (131).
- Siria.* — L'avvenire agricolo (132).
- Azione del Commissariato** » 133
- L'Istituto Nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (133) — A proposito dei servizi di contingentamento (135).

Giurisprudenza *Pag.* 136

Movimento dell'emigrazione italiana 137

A) Emigrazione complessiva (137) — *B)* emigrazione non transoceanica (138) — *C)* emigrazione transoceanica (148) — Nota ai dati statistici dell'annata 1923 (154).

Atti Ufficiali 158

Leggi e decreti. — Regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148. Costituzione di un Istituto Nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (158) — Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158. Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (163) — Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184. Assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia per le persone di ambo i sessi (173).

Bibliografia 191

LO SVILUPPO DELLA LEGISLAZIONE SULLE ASSICURAZIONI SOCIALI NEI VARI PAESI

La legislazione sulle assicurazioni sociali, dall'ultimo quarto del secolo XIX ad oggi, ha preso un rapido ed ampio sviluppo nei vari Paesi. Da quando cominciarono ad aver vigore le famose leggi tedesche del 1883, del 1885 e del 1886 per l'assicurazione contro le malattie dei lavoratori addetti all'industria, al commercio, ai trasporti e all'agricoltura, l'attenzione dei legislatori nei principali Stati si rivolse a questo ramo così importante del diritto sociale.

Le assicurazioni dei salariati comprendono cinque rischi; tre comuni a tutti gli uomini: *malattie, vecchiaia, morte*; due speciali alla condizione del salariato: *disoccupazione e infortunio*.

L'evoluzione dei criteri informativi della legislazione sulle assicurazioni sociali, è stata abbastanza sollecita. Dal timido inizio di un mutuo soccorso, da prima pressochè ignorato, e poi controllato e sovvenzionato dallo Stato, si è passati, a poco a poco, al diretto intervento statale, inteso a disciplinare e regolare la complessa materia e ad integrare con molteplici provvidenze le iniziative operaie o quelle associate di operai e padroni. Di questo processo di profonda trasformazione, nella definizione concettuale e nell'elaborazione legislativa attinenti alle assicurazioni sociali, non si ha un concetto sufficientemente chiaro, o, comunque, adeguato all'importanza dell'argomento; e, d'altra parte, non solo tra gli studiosi, ma ben anche in recenti discussioni e voti di Associazioni e di Enti, si è andata sempre più rafforzando l'idea della opportunità di una unificazione internazionale delle norme fondamentali adottate nei singoli paesi. Non sarà, perciò, privo d'interesse, anche per quella evidente attinenza che la legislazione internazionale su questa materia ha con i problemi emigratori, di tracciare qui, sulla scorta di recenti studi, un quadro sintetico dello sviluppo delle assicurazioni sociali per quanto ha riguardo alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro la vecchiaia e l'invalidità, e contro la disoccupazione.

I. L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO.

Quasi tutti gli Stati industriali posseggono attualmente una loro legislazione concernente gli infortuni sul lavoro, con un regime generale relativo ai lavoratori delle diverse categorie professionali, ovvero con un regime generale, misto a dei regimi speciali relativi ad alcuni mestieri particolari, (pei minatori marinai, ecc.).

Negli ultimi trent' anni, questa legislazione ha subito, nei diversi paesi, una evoluzione pressochè uniforme, che oggi presenta delle strette rassomiglianze di caratteri e principii fondamentali di regolamentazione non dissimili.

Campo di applicazione della regolamentazione. — Naturalmente la estensione delle legislazioni è assai diversa a seconda degli Stati. In un piccolo numero di essi è adottato il sistema di enumerare tassativamente le imprese assoggettate (per es., nella maggior parte delle provincie del Canada). In molti altri Stati, si ha un sistema misto, comprendente, accanto alla determinazione di alcune imprese principali, una enumerazione esemplificativa di categorie generali d'impresе o anche di branche di attività professionali (Germania, Austria, Belgio, Francia, Spagna, India, Cecoslovacchia, Svizzera, Norvegia, Finlandia). Infine, in un buon numero di altri Stati, ed in genere nelle legislazioni più recenti, sono adottate formule generali nei riguardi degli infortuni sul lavoro relativi ad una impresa qualunque (Africa del Sud, Australia, Brasile, Danimarca, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Portogallo, Jugoslavia, Svezia). Generalmente le legislazioni nazionali si estendono alle imprese industriali o agricole aventi una certa importanza, che adoperino macchine, ecc.; mentre non assoggettano quelle a debole effettivo, che non presentano un rischio grave d'infortuni (Germania, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Finlandia, India, Italia, Norvegia, Cecoslovacchia); nè i piccoli esercizi commerciali (Africa del Sud, Germania, Austria, Belgio, Canada, Finlandia, Italia, Svizzera, Cecoslovacchia, ecc.).

Beneficiari della regolamentazione. — In generale, le varie legislazioni ammettono al beneficio della riparazione

dell'infortunio sul lavoro tutti gli operai, impiegati, apprendisti e volontari, effettivamente occupati nelle imprese assoggettate. In certi Stati, però, per talune categorie di persone, si hanno particolari restrizioni: alcune riguardano tutte o alcune categorie di lavoratori, il salario dei quali oltrepassi un certo *massimo*, e talvolta anche se non raggiunga un certo *minimo*. Hanno restrizioni attinenti ai limiti del salario: l'Africa del Sud, l'Australia, il Belgio, la provincia canadese del Quebec, la Spagna, la Finlandia, l'India, l'Italia, il Giappone, la Gran Bretagna, la Norvegia la Svezia ecc.; alcune volte le esclusioni dal beneficio concernono, invece, i componenti della famiglia del capo dell'azienda (Australia, Gran Bretagna, molte provincie del Canada, Finlandia, Svezia); ed alcune altre, infine, i lavoratori occupati occasionalmente da chi abitualmente conduca da solo l'azienda; i domestici addetti alla persona, ecc.

Rischi coperti. — I legislatori si sono generalmente astenuti dal definire l'infortunio, e hanno preferito di lasciare questa cura ai tribunali od organi speciali incaricati di applicare ed interpretare la legge. Essi, tuttavia, tendono a precisare la esistenza di un rapporto tra l'infortunio e il lavoro o l'esercizio di una professione. Le legislazioni e le giurisprudenze dei varii paesi, a questo proposito, presentano una grande varietà di sistemi: talune leggi prendono in considerazione gli infortuni che si verificano nel corso del lavoro (Africa del Sud, Australia, Canada, Spagna, Gran Bretagna, India ecc.); altre guardano agli infortuni sopravvenuti nel corso dell'esercizio della professione e dovuti alle condizioni nelle quali la professione è esercitata (Germania, Austria, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Polonia, Svezia, ecc.); altre ancora gli infortuni occorsi nell'esercizio della professione (Brasile) o gli infortuni avvenuti nel corso del lavoro (Portogallo; e vi sono, infine, quelle che considerano gli infortuni occorsi per il fatto o ad occasione del lavoro (Belgio, Francia, Italia). Inoltre certe legislazioni considerano infortuni quelli che avvengono durante il tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa (Austria, Cecoslovacchia, ecc.), ed altre no; ed in talune (Svizzera) l'assicurazione obbligatoria concerne così gli infortuni non professionali come quelli professionali; mentre

in tal'altra (Giappone) sono coperti gli infortuni e le malattie, tanto se la loro origine e la loro causa sia professionale quanto nel caso opposto.

Le prestazioni. — Altro importante punto della regolamentazione degli infortuni sul lavoro concerne la fissazione delle prestazioni dovute, la loro forma in caso d'incapacità di lavoro e di decesso, la base di salario da prendersi per il loro calcolo, il loro tasso, le prestazioni medicali, ecc.. Quando si tratti d'incapacità di lavoro o di decesso, l'indennità è pagata sotto forma di pensione in Germania, Austria, Belgio, Francia, Paesi Bassi, Jugoslavia, Svizzera, Cecoslovacchia, Uruguay e alcune provincie canadesi.

Vi ha anche qui una molteplice varietà di sistemi. In un piccolo numero di paesi, la pensione non può essere in alcun caso convertita in una indennità pagabile in una sola volta (Paesi Bassi, Uruguay). In altri la pensione può essere convertita in tutto o in parte in una somma pagabile in una sola volta, con o senza limitazioni intese ad assicurare l'uso razionale della somma liquidata (Canada, Belgio, ecc.); in altri infine l'indennità è invariabilmente accordata sotto forma di una somma pagabile in una sola volta (Spagna, Brasile, India). Quanto all'ammontare dell'indennità in caso d'incapacità di guadagno da parte dell'operaio, esso dipende dalla gravità di tale incapacità, dal suo carattere permanente o temporaneo, e dal salario in base al quale dev'essere calcolato: anche qui, naturalmente, vi ha una varietà di metodi che sono in relazione anche con le condizioni economiche ed i costumi dei differenti paesi.

Organizzazione. — Le varie leggi sugli infortuni provvedono più o meno completamente ed efficacemente alla creazione di apposite istituzioni, con lo scopo di assicurare alle vittime o ai loro aventi diritto il pagamento regolare delle indennità previste e dovute. Talune leggi, in verità, si limitano a stabilire solo le indennità stesse (Argentina, Brasile, ecc.), ma altre contengono anche norme dirette a garantire detto pagamento mediante Casse o Fondi di garanzia destinati a coprire il rischio d'insolubilità dell'imprenditore o dell'assicuratore (Belgio, Spagna,

Francia); ed altre, infine, stabiliscono un complesso sistema di assicurazione, mediante il quale, o viene imposto l'obbligo dell'assicurazione lasciando all'imprenditore la libera scelta dell'assicuratore, che può essere sia una compagnia a premi fissi, sia una società mutua, sia un sindacato di garanzia costituito dagli imprenditori di una stessa o di più professioni, sia una Cassa nazionale d'assicurazione contro gli infortuni, gestita o controllata dallo Stato, il quale entra in concorrenza con i sindacati o società mutue e le compagnie private (Danimarca, Italia, Portogallo, Svizzera, ecc.); ovvero viene organizzata la responsabilità collettiva degli imprenditori, e in questo caso l'assicuratore può essere una corporazione professionale (Germania) o una istituzione con circoscrizione territoriale raggruppante gl'imprenditori di tutte le professioni (Austria, Canada, Italia, Svizzera, ecc.)

L'onere dell'indennità. — Il carico dell'indennità per gl'infortuni sul lavoro è generalmente sopportato per intero dall'imprenditore. I salariati non pagano alcuna quota, salvo che in pochissimi paesi (Giappone, Svizzera), dove l'assicurazione copre anche gli infortuni non professionali. Quanto ai sistemi finanziari dell'assicurazione, si possono ridurre ai seguenti tre: al sistema della ripartizione delle indennità annuali (Germania); a quello della ripartizione dei capitali (Austria e Cecoslovacchia), e a quello dell'assicurazione a premi fissi.

L'Amministrazione e le giurisdizioni. — Il controllo sull'applicazione delle leggi per gl'infortuni sul lavoro è generalmente affidato ad un Ufficio Centrale, che l'esercita a mezzo degli Ispettorati o di altri organi locali, o, talvolta, cumulativamente ad un Ufficio Centrale e ad Istituti di Assicurazione, a seconda dei caratteri particolari delle singole Amministrazioni interne statali e dei sistemi assicuratori vigenti in ciascun paese. La tutela giurisdizionale viene attuata o a mezzo delle ordinarie giurisdizioni (Argentina, Belgio, Brasile, Francia, Gran Bretagna, ecc.); o mediante giurisdizioni speciali, istituite per giudicare sulle contestazioni relative agli infortuni sul lavoro o alle assicurazioni sociali in genere (Germania, Austria, Danimarca, Portogallo).

Evoluzione dei criteri informativi della legislazione sugli infortuni. — I criteri informativi che hanno presieduto alla

determinazione dei diritti dei lavoratori e delle obbligazioni degli impiegati in materia d'infortuni sul lavoro hanno subito una evoluzione, di cui è utile riassumere sommariamente le tre fasi principali: a) *Il diritto comune: responsabilità aquiliana.* — Un infortunio che colpisca un operaio non obbliga il padrone al pagamento di una indennità a titolo di riparazione, se non nel caso in cui la vittima o i suoi aventi diritto dimostrino che la causa è imputabile al padrone o è costitutiva di una colpa. Questa concezione, dedotta dalle disposizioni dei codici civili, non permetteva di assicurare una protezione sufficiente del lavoratore, poichè lasciava a carico di quest'ultimo gli infortuni dovuti a sua colpa, anche se lieve; quelli dovuti a casi fortuiti e a casi di forza maggiore; e quelli la cui causa era sconosciuta. Si aggiunga che tale concezione lasciava all'operaio medesimo l'onere di provare la colpa del padrone, prova generalmente difficile e spesso impossibile ad accertare, specialmente quando l'infortunio era stato seguito da morte. — b) *Responsabilità contrattuale.* — Il diritto dell'operaio all'indennità risulta non da colpa del padrone, ma dal contratto di locazione d'opera, che impone al capo dell'impresa l'obbligo di vigilare sulla integrità dei suoi operai. Ogni infortunio sopravvenuto nel corso del lavoro è presunto essere imputabile alle condizioni del lavoro stesso e dare diritto alla indennità per gli operai. E se l'imprenditore vuole liberarsi dall'obbligo di corrisponderla, deve distruggere la presunzione che pesa su di lui, fornendo la prova, che l'infortunio è dovuto a un caso fortuito o a un caso di forza maggiore o alla colpa dell'operaio. — c) *Teoria del rischio professionale.* — L'imprenditore che concentra intorno a sè altre attività, che si circonda di operai e di macchine, crea un organismo, il funzionamento del quale può cagionare dei danni, a prescindere da ogni idea di colpa a carico di chi ne sia il proprietario. Questi inevitabili infortuni costituiscono i danni inerenti all'impresa, e non hanno altra causa se non nello sviluppo dell'attività umana: il loro insieme costituisce il cosiddetto *rischio professionale*. Gli oneri pecuniari risultanti dagli infortuni sul lavoro sono uno degli elementi del passivo dell'impresa, come la riparazione del macchinario, la remunerazione del lavoro e della direzione, l'ammortizzamento dei locali e del macchinario, ecc. La riparazione degli infortuni, di cui ogni

operaio sia vittima nel corso del proprio lavoro, deve dunque rientrare fra le spese generali dell'impresa e incombe per conseguenza al capo dell'industria.

Il principio del rischio professionale è stato ammesso in quasi tutte le legislazioni moderne sugli infortuni del lavoro, con, del resto, una sopravvivenza, in grado più o meno grande, del diritto comune e della nozione di colpa, in ciò che concerne la intenzionalità dell'imprenditore o del lavoratore; e, in un numero più ristretto di legislazioni, in ciò che tocca anche i casi di colpa grave dell'imprenditore del lavoratore. Detto principio implica, come complemento logico ed indispensabile, l'attribuzione di una indennità *a forfait*.

Il rischio professionale ed il *forfait* ci riportano, dunque, al concetto di una assicurazione dell'operaio da parte dell'imprenditore o della collettività degli imprenditori, che, invece di essere convenzionale, è legale, e determina in modo preciso gli obblighi dell'imprenditore e dell'assicuratore, ed i diritti del salariato.

II. — L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Evoluzione dell'istituto: dalla forma libera a quella obbligatoria. — L'idea della protezione dei lavoratori contro le conseguenze economiche del rischio fisico della malattia (che è il rischio più immediato e frequente, se non il più grave) è sorta prima che essa trovasse la sua realizzazione nel diritto positivo, e questa, a sua volta, ha avuto inizio con l'assicurazione mutua, praticata dalle Casse di mutuo soccorso delle Corporazioni professionali fin dalle prime agglomerazioni industriali. Nata da un ben compreso egoismo, che dona per maggiormente ricevere nel caso di bisogno, la previdenza collettiva, che sta alla base di tali forme, associa coloro che in un sentimento di attiva solidarietà sono disposti, restando essi incolumi, ad aiutare i bisognosi.

In un primo tempo, lo Stato si limita al controllo della sola vita esteriore delle società mutue, considerandole come associazioni di diritto comune. Ma successivamente, allorchando lo Stato si fa anche protettore della vita economica nazionale, la mutualità diviene organo di protezione della salute popolare e le Casse mutue acquistano un posto particolare tra

le varie altre associazioni. Lo Stato, infatti, non solo interviene per approvare la mutualità che si dimostri capace di disimpegnare la funzione che le è propria, ma anche per riconoscerla ed accordarle pur aiuti finanziari e morali. Sulla base di questo riconoscimento, la mutualità, così regolata e sussidiata, ha potuto svilupparsi e rendere utili servizi.

L'evoluzione più o meno rapida dei diversi fattori politici, economici e sociali, ha però superato ben presto lo stadio della libera mutualità, e, col prevalere di tendenze affermanti la solidarietà sociale, si è venuta sempre più diffondendo la mutualità obbligatoria.

Al principio del XX secolo solo tre Stati europei avevano adottato il regime di assicurazione obbligatoria contro le malattie; oggi, invece, le legislazioni, che hanno reso omaggio al principio dell'obbligatorietà, sono una ventina. Vi sono compresi quasi tutti gli Stati del continente europeo; mentre, dopo la completa adesione della Gran Bretagna, il paese del liberalismo classico, anche le grandi nazioni latine, sin'oggi refrattarie alla solidarietà obbligatoria, accennano ora a voler procedere sulla stessa via.

a) *L'assicurazione libera.* — Gli Stati che non hanno fatto il gran passo verso l'obbligatorietà dell'assicurazione si sono però quasi tutti indotti a riconoscere l'utilità pubblica dell'opera mutualista e a fare alle società di mutuo soccorso uno speciale trattamento di favore, oltre i limiti del diritto comune che disciplina tal genere di associazioni. Appartengono a questo gruppo, oltre i paesi dell'America latina, gli Stati dell'Europa occidentale: Francia, Italia, Belgio e Svizzera, nonché la Danimarca e la Svezia.

La speciale regolamentazione, che la mutualità ha ottenuto in questi paesi, è generalmente facoltativa; le società di mutuo soccorso restano cioè libere di sottomettersi o di sottostare al diritto comune. Ma solo dopo aver manifestato la volontà di accettare una speciale regolamentazione e dopo aver conformata la propria costituzione e gestione alle condizioni stabilite dalla legge, le società mutue possono ottenere il riconoscimento dello Stato e avvantaggiarsi dei benefici riservati alle società mutue rico-

nosciute. Le condizioni di riconoscimento poste dalle leggi della fine dello scorso secolo sono, in genere, diverse da quelle di epoca più recente. Le leggi del primo gruppo sono caratterizzate dagli elementi seguenti: uno *scopo* sociale determinato dallo statuto e limitato all'aiuto reciproco in caso di malattia o di altre eventualità pericolose della vita; uno *statuto*, in cui siano regolate la composizione degli *organi* della società e fissati i *principii* della gestione (tasso delle quotizzazioni dei membri, vantaggi procurati ai soci, modi d'impiego dei fondi sociali); una *domanda* rivolta alle autorità dello Stato per ottenere il *riconoscimento* (Belgio-Italia), o semplicemente il *deposito dello statuto* dinanzi all'autorità pubblica (Francia).

Il riconoscimento, sottoposto in più o meno larga misura alla discrezionalità del potere esecutivo, implica, per la società riconosciuta, l'attribuzione dei vantaggi d'ordine morale e materiale previsti, ma, d'altro canto, anche di obblighi più o meno estesi. Le condizioni di favore sono generalmente le seguenti: attribuzione della *personalità giuridica* per agevolare l'acquisto di beni mobili o anche immobili; *esenzione dalle imposte di bollo e di registro*; *franchigia postale* (Belgio); *abbuono supplementare* dallo Stato sui depositi dei fondi sociali (in Francia, sui depositi alla « Casse des dépôts et consignations »). Fra gli obblighi che assumono le società riconosciute, il principale è l'accettazione del *controllo* dello Stato, che, in genere, è puramente formale e non concerne che l'osservanza, da parte delle istituzioni, delle prescrizioni legali e statutarie.

Nel regime così descritto, e che è generalmente chiamato « regime della mutualità libera disciplinata », le mutualità francese e belga occupano, mercè le sovvenzioni e i sussidi accordati dai pubblici poteri, un posto speciale, appartengono, cioè, piuttosto al tipo della mutualità sovvenzionata. Tuttavia esse non presentano, a rigore, i due tratti principali del sistema: lo stretto obbligo, cioè, da parte dello Stato, delle sovvenzioni prestabilite dalla legge, e, d'altro canto, l'obbligo imposto alle Casse riconosciute e sovvenzionate, di accordare ai propri membri le prestazioni minime pure dalla legge fissate. Là dove, come nelle leggi svedese, svizzera e danese, si ritrovano questi due reciproci obblighi dei poteri pubblici e delle Casse di

mutualità riconosciute, le condizioni del riconoscimento più rigide di quelle del regime della mutualità non sovvenzionata, comportano generalmente: il libero accesso ad ogni cittadino o a qualsiasi persona domiciliata nel paese, senza distinzione di sesso, nè limite di età minimo o massimo; una base di organizzazione territoriale o territoriale e professionale; un numero minimo di aderenti; la facoltà di libero passaggio dei membri da una Cassa all'altra; certe prestazioni minime, alle quali ogni membro della Cassa ha diritto.

Precisamente in quest'ultima condizione di riconoscimento, cioè nella determinazione delle prestazioni minime, alle quali sono tenute le Casse riconosciute, consiste la caratteristica fondamentale del secondo gruppo.

b) *L'assicurazione obbligatoria.* — Dalle leggi tedesche dell'83, dell'85 e dell'86, codificate di poi dalla legge 10 aprile 1892, ad oggi, il movimento legislativo, nel campo dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, ha fatto progressi notevoli. Interrotto momentaneamente dalla guerra, esso ha subito ripreso il suo rapido sviluppo, per opera soprattutto della legislazione degli Stati che derivano il loro statuto territoriale dai Trattati di pace e che hanno perfezionata la legislazione ereditata. Gli altri Stati europei, che già prima della guerra possedevano un sistema di assicurazione obbligatoria, sono stati indotti, specialmente in seguito al rialzo del costo della vita, ad introdurre modificazioni più o meno considerevoli. Parecchi Stati europei, che fino ad oggi praticavano l'assicurazione facoltativa, accettano in modo più o meno largo il principio dell'assicurazione obbligatoria, come la Bulgaria, il Portogallo, la Grecia. Fra i grandi Stati extra-europei, che si sono novamente posti sulla via dell'assicurazione obbligatoria, bisogna citare il Giappone, che con la legge 22 aprile 1922 ha gettato le basi di un'assicurazione sociale obbligatoria, che si applica all'insieme dei rischi fisici.

Per raggiungere il proprio effetto, l'assicurazione contro le malattie non può restare da sola, senza essere completata dagli altri rami di assicurazione sociale.

Qualunque sia la misura nella quale il legislatore voglia pre-

muniite i lavoratori, mediante la solidarietà sociale, contro i differenti rischi fisici (sistema assicurativo unico o molteplice di assicurazioni sociali più o meno indipendenti), esso non può non attribuire una funzione fondamentale all'assicurazione-malattia. Ogni volta che un rischio fisico minaccia l'esistenza fisica e materiale dell'assicurato e della sua famiglia, le Casse malattie operano in stretto e permanente contatto con la massa popolare, assumendo le funzioni di organo locale negli altri rami di assicurazioni sociali.

L'assicurazione obbligatoria contro la malattia di ogni salariato socialmente debole, sarà ben presto una realtà nel continente europeo : intanto, nel suo progressivo affermarsi, manifesta le seguenti tendenze :

1° Essa va allargando la sua sfera di applicazione, in modo da comprendere, con o senza limite di salario o di trattamento, ogni persona salariata senza distinzione di sesso o di nazionalità ;

2° Riposa, in mancanza di una densa rete di organi vitali, sorti dall'iniziativa privata, su di un'organizzazione territoriale autonoma, che amministra i benefici dovuti in caso di malattia o di infermità di corta durata e serve nello stesso tempo di giurisdizione locale per l'amministrazione dei benefici di lunga durata previsti dagli altri rami o dal sistema generale unico di assicurazione dei rischi fisici ;

3° Attinge le sue risorse con o senza l'aiuto della solidarietà nazionale, nel prodotto dell'imposta sociale, relativamente poco elevato, e ripartito a mezzo di contribuzioni dei salariati e degli imprenditori sull'insieme della produzione nazionale ;

4° Protegge l'assicurato e spesso anche i membri della sua famiglia, contro le conseguenze economiche della malattia e della maternità, reintegrando con un'assistenza medica e farmaceutica appropriata, lo stato di salute del malato o della donna partoriente, e accordando all'assicurato sufficienti indennità per sostituirsi al guadagno perduto in seguito a malattia e per assicurare il mantenimento della donna e del bambino in soddisfacenti condizioni d'igiene.

III. — L'ASSICURAZIONE CONTRO LA VECCHIAIA E L'INVALIDITÀ

Dal punto di vista sociale questa forma di assicurazione è logico complemento dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni sul lavoro. Questi due ultimi rischi sono i più frequenti nella vita economica; tuttavia l'assicurazione contro le malattie e gli infortuni non garantisce all'operaio i soccorsi necessari in tutti i casi d'incapacità di lavoro che possono sopravvenire. Congiuntamente all'assicurazione contro la disoccupazione, essa garantisce, nel fatto, il lavoratore contro tutti i casi di temporanea privazione di salario, ma non lo protegge contro i rischi di permanente incapacità al lavoro, che non sono dovuti ad infortuni sul lavoro e che possono nondimeno ridurre in miseria lui e la sua famiglia. Le statistiche e le inchieste fatte nei paesi dove l'industria è più sviluppata, mostrano chiaramente che vi sono nella vita dell'operaio cause di povertà e di miseria ancora più rilevanti delle malattie e degli infortuni sul lavoro. Le più notevoli di queste circostanze sembrano essere gli infortuni non provenienti da lavoro, le malattie croniche, comprese le malattie professionali e l'intossicazione, la depressione generale delle forze fisiche e delle facoltà mentali. Tutte queste eventualità sono in generale comprese sotto la denominazione di invalidità e vecchiaia. Questi rischi hanno d'altronde fra loro uno stretto rapporto: l'invalidità può, infatti, essere considerata come una vecchiaia prematura e la vecchiaia come una specie di invalidità. Vi è tuttavia fra queste due forme di rischi una differenza importante: l'invalidità si riferisce all'incapacità fisiologica di guadagnarsi la vita; mentre la vecchiaia, nel senso sociale della parola, può sopravvenire prima dell'incapacità fisiologica reale. L'operaio può così essere obbligato a cessare il suo lavoro, non perchè sia divenuto totalmente incapace, ma soltanto perchè la sua capacità produttiva è caduta al di sotto del livello minimo richiesto dagli imprenditori. La vecchiaia può d'altra parte essere considerata non come una forma speciale dell'invalidità, ma come il periodo di riposo dovuto al lavoratore dopo un certo numero di anni consacrati al lavoro professionale, e in questo caso sono soltanto presi in considerazione l'età e gli anni di lavoro.

Dal punto di vista delle assicurazioni sociali, questi due rami presentano evidentemente molti caratteri simili, specialmente in quanto prevedono ambedue il pagamento di pensioni di lunga durata. Per ciò l'assicurazione contro la invalidità e l'assicurazione contro la vecchiaia sono generalmente insieme organizzate, e possono quindi essere studiate unitamente.

Qualche volta, tuttavia, la vecchiaia è considerata come un rischio interamente distinto dall'invalidità, la quale allora è piuttosto considerata come un prolungamento della malattia: l'esempio più significativo, al riguardo, è quello che offre la legislazione britannica.

Alla vecchiaia e all'invalidità, che formano i due rami principali di questa assicurazione, se ne può aggiungere un terzo: quello dell'*assicurazione dei superstiti*, cioè della vedova e degli orfani lasciati dal lavoratore deceduto. Può, infatti, accadere che l'operaio deceda prima di essere colpito da invalidità totale o prima d'aver raggiunto la vecchiaia; non ha dunque avuto il tempo, in tal caso, di effettuare dei versamenti adeguati, se fa parte di una assicurazione facoltativa, o di profittare dei vantaggi dell'assicurazione obbligatoria. L'assicurazione dei superstiti, in caso di morte dovuta a cause diverse dagli infortuni sul lavoro, deve, dunque, rientrare normalmente nel sistema di assicurazione invalidità e vecchiaia. In pratica, d'altronde, tutti gli attuali sistemi di assicurazione sociale tendono sempre più a comprendere del pari l'assicurazione dei superstiti.

Sebbene così strettamente legati dal punto di vista sociale, i tre rami di assicurazione precitati differiscono, tuttavia, profondamente dal punto di vista della loro applicazione tecnica. Nell'assicurazione vecchiaia, le probabilità del rischio possono essere abbastanza esattamente calcolate in base alle tavole di probabilità di vita; così pure l'assicurazione dei superstiti (nella quale la probabilità di morte è il fattore principale) è basata sulle tavole di probabilità di morte. Essendo tutti i lavoratori esposti ai rischi della vecchiaia e della morte, è possibile stabilire le basi finanziarie dell'assicurazione unicamente a mezzo dello stato civile dell'assicurato. A questo riguardo i due rami di assicurazione differiscono essenzialmente dagli altri rami. Per ciò che concerne l'assicurazione-invalidità, il calcolo delle probabilità

è molto più incerto. Qui, infatti, si presentano delle particolari difficoltà per definire la nozione d'invalidità, e specialmente per decidere se si debba farvi rientrare solo l'incapacità di lavoro dell'operaio nella sua professione, o, al contrario, la sua incapacità in tutte le altre professioni; se si debba comprendere in questo termine unicamente l'incapacità totale ovvero anche i casi d'incapacità parziale. Essa differisce, d'altra parte, dall'assicurazione contro la malattia e gli infortuni, nel senso che questi ultimi rischi si producono secondo una proporzione media costante, che può essere calcolata senza grandi difficoltà.

Come per gli altri rami di assicurazione, la prima forma di organizzazione dell'assicurazione invalidità e vecchiaia è stata la cooperazione ed il mutuo soccorso. Tuttavia, poichè il fine principale di queste società di mutuo soccorso era quello di costituire un fondo di soccorso per la malattia, accadeva raramente che queste società avessero delle riserve sufficienti per garantire anche contro l'invalidità e la vecchiaia. Era d'altronde una conseguenza inevitabile della natura particolare, già indicata, dei rischi invalidità e vecchiaia; le altre circostanze urgenti della vita del lavoratore a deboli risorse hanno, da questo punto di vista, maggiore importanza immediata di questi due ultimi rischi, i quali, d'altra parte, esigono dei pagamenti continuati durante più lunghi periodi. Per ciò i lavoratori, e soprattutto quelli delle categorie superiori, hanno tentato di costituire dei fondi di riserva sufficienti a coprire i rischi d'invalidità e vecchiaia solo in un piccolo numero d'impresе bene organizzate, come le miniere, le ferrovie, la navigazione, e tali fondi erano, per giunta, assai modesti. In verità, l'onere dell'invalidità e della vecchiaia era troppo grave per essere fronteggiato soltanto dai lavoratori: l'intervento dello Stato era necessario. Da principio la maggior parte degli Stati si contentarono semplicemente di sviluppare l'assicurazione facoltativa, incoraggiando lo spirito di previdenza dei lavoratori sia con l'istituzione di un controllo di società di mutuo soccorso, sia con la creazione di organi nazionali per offrire una certa sicurezza e assumere le spese di amministrazione. In seguito, però, si rese necessario un intervento dello Stato più accentuato. L'evoluzione del metodo di tale intervento segna tre tappe distinte:

a) *L'assicurazione facoltativa sussidiata.* I primi sforzi, tentati dallo Stato per aiutare il lavoratore in caso di permanente invalidità e di vecchiaia, presero la forma di una regolamentazione dell'assicurazione volontaria, con scopi d'incoraggiamento e di sovvenzione. Questo sistema era fondato, innanzi tutto, sullo spirito di previdenza dell'assicurato e sui versamenti che egli effettuava; tuttavia, in un gran numero di casi fu ammesso il principio della corresponsione di un contributo supplementare anche da parte dell'imprenditore. Si sperava d'altronde che, grazie alle sovvenzioni dello Stato e all'istituzione di basi finanziarie sicure, l'assicurazione volontaria avrebbe preso un grandissimo sviluppo.

La differenza essenziale che esiste fra questa forma di assicurazione e il risparmio consiste in ciò che l'assicurato non ha il diritto di ritirare i suoi versamenti, come può farlo in una semplice Cassa di risparmio, e che, d'altra parte, il pagamento delle pensioni è garantito in base al calcolo attuariale dei contributi e delle pensioni. Questo sistema della « libertà sussidiata » è stato inaugurato nel Belgio e in Francia nel corso della seconda metà del XIX secolo e si è sviluppato soprattutto nei paesi latini di Europa.

L'esperienza ha dimostrato che tale forma attenuata d'intervento dello Stato aveva dei seri difetti e presentava delle gravi lacune. I lavoratori in generale trovavano grandi difficoltà nel sostenere, coi propri mezzi, un sistema efficace di assicurazione che esige il versamento regolare dei contributi durante un lungo periodo. Per ovviare a queste difficoltà, furono quindi escogitati due metodi d'intervento diretto dello Stato, e cioè: il metodo dell'assicurazione obbligatoria e quello delle pensioni gratuite.

b) *L'assicurazione obbligatoria.* L'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia non è, in fondo, che l'estensione obbligatoria del sistema precedente all'insieme dei lavoratori. Il principio dell'obbligatorietà fu dapprima limitato a un certo numero d'industrie insalubri o dannose, poi ricevette un'applicazione quasi generale con la legge tedesca del 1889. I tratti fondamentali di questo sistema sono: il carattere coattivo, il versamento di contributi da parte di lavoratori e imprenditori, il pagamento di sovvenzioni da parte dei poteri pub-

blici. I contributi di lavoratori costituiscono la base stessa del sistema; quelli degli imprenditori sono considerati come il tributo che l'industria deve pagare in ragione della parte di responsabilità che essa ha nella diminuzione delle forze del lavoratore; le sovvenzioni dello Stato si giustificano sia con i bisogni della classe salariata sia con l'alleggerimento degli oneri finanziari dell'assistenza pubblica che deriva dall'applicazione generale del sistema. Questo sistema ebbe in Germania il suo punto di partenza, ed è stato poi adottato, a poco a poco, dalla maggior parte degli Stati europei (in tredici paesi), senza contare quelli dove l'assicurazione obbligatoria è limitata a un numero ristretto di categorie di lavoratori.

c) *Il metodo delle pensioni gratuite.* Il desiderio di modificare le condizioni dell'assistenza ai poveri e di soccorrere i lavoratori incapaci di guadagnare la loro vita, senza relegarli nella categoria degli indigenti, ha condotto a questo terzo sistema, che consiste nell'accordare direttamente all'interessato una pensione di vecchiaia o d'invalidità. Esso non riposa, invtro, sui principii ordinari dell'assicurazione, perchè lo si considera spesso come una forma allargata dell'assistenza pubblica, piuttosto che come un regime di assicurazione propriamente detto. Bisogna tuttavia rilevare che è basato sullo stesso ideale sociale dell'assicurazione, della necessità cioè di risolvere il problema della vecchiaia e dell'invalidità.

Dal punto di vista degli oneri finanziari, d'altronde, si può dire che i beneficiari della pensione vi partecipano indirettamente in certa misura, nel senso che le spese sono coperte da imposte, cioè dai redditi pubblici, ai quali gli stessi salariati hanno in parte contribuito. Il sistema fu per la prima volta introdotto in Danimarca e in seguito in Gran Bretagna, in Australia, in Nuova Zelanda, e in certa misura, in qualche Stato dell'America del Nord.

E' bene rilevare che la maggior parte dei paesi che hanno organizzato l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia, l'hanno in generale attuata simultaneamente in forme diverse. In tal modo quasi tutti i paesi che hanno istituito dapprima il sistema dell'assicurazione facoltativa sussidiata, hanno conser-

vato questo sistema, allorchè hanno istituito l'assicurazione obbligatoria. Del pari il sistema dell'assicurazione facoltativa sussidiata sussiste in gran numero di paesi dove l'assicurazione obbligatoria o le pensioni gratuite costituiscono la base fondamentale della legislazione sulla vecchiaia e l'invalidità. In due paesi, la Francia e la Gran Bretagna, i tre sistemi coesistono.

IV. L'ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE.

Fino ad oggi l'assicurazione contro la disoccupazione si è sviluppata soprattutto in Europa. Si contano attualmente quattordici paesi dove, allo stato rudimentale o in pieno sviluppo, esistono sistemi di assicurazione contro la disoccupazione, organizzati dai Governi o sostenuti da essi, mercè l'aiuto di sovvenzioni, cioè seguendo una delle due formule raccomandate dalla Conferenza di Washington (Austria, Belgio, Cecoslovacchia, Danimarca, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi-Bassi, Svizzera e Spagna). In alcuni di questi paesi (Belgio, Norvegia e Svizzera) i rispettivi Parlamenti stanno attualmente esaminando dei progetti tendenti a consolidare ed ampliare i sistemi esistenti. In altri (Germania, Polonia e Svezia), dove l'indennizzo ai disoccupati non si fonda ancora sopra alcun sistema del tipo di quelli raccomandati dalla Conferenza anzidetta, sono del pari in discussione dei progetti di legge che tendono alla loro attuazione. Si può dunque ritenere che, fra poco, ben diciassette paesi di Europa avranno un sistema di regolare assicurazione contro la disoccupazione.

La disoccupazione involontaria, che i sistemi di assicurazione in vigore nei vari paesi tendono a indennizzare, è generalmente definita in essi in modo assai conforme.

Ai termini della legge britannica, che costituisce il prototipo di questa legislazione, il disoccupato involontario è un operaio « capace di lavoro, pronto ad accettare del lavoro, ma nella impossibilità di trovare lavoro *conveniente* ». L'espressione « lavoro conveniente » offre adito però a sensibili divergenze. Altre diversità si riscontrano pure quanto al riconoscimento del carattere *involontario* della disoccupazione. I sistemi adottati sono concordi nell'escludere la perdita dell'impiego dovuta a cattiva condotta o

ad abbandono ingiustificato. Ma lo sono meno quando si tratta di lavoratori che abbiano perduto il loro impiego per effetto di sciopero o di *lock-out*. In certi paesi, il caso di disoccupazione che abbia siffatta origine, è completamente escluso da indennizzo; in altri non lo è se non quando il conflitto si sia verificato nel medesimo stabilimento dove erano occupati i lavoratori vittime della disoccupazione; in certe istituzioni di assicurazione-disoccupazione, poi, i lavoratori colpiti da *lock-out* sono considerati come involontari disoccupati. L'assicurazione obbligatoria comporta, inoltre, certi limiti che differiscono pure da paese a paese, e che possono essere professionali, di guadagno, di età e geografici. Se, poi, dai paesi in cui l'assicurazione è obbligatoria, si passa a quelli in cui essa è rimasta facoltativa e il Governo vi interviene soprattutto per sovvenzionare le istituzioni di assicurazione costituite dagli stessi lavoratori, le limitazioni al campo di applicazione dell'assicurazione risultano singolarmente più ristrette in fatto che in diritto. In alcuni paesi si hanno attualmente cifre notevoli di assicurati, ad esempio 650.000 in Belgio; 250.000 in Danimarca; più di 100.000 in Norvegia; 350.000 in Olanda, 180.000 in Svizzera. Al contrario, in una grande nazione come la Francia, il regime facoltativo; incoraggiato dallo Stato, non comprende attualmente che 88.000 assicurati su 10 milioni di lavoratori.

Secondo la formula adottata dall'Associazione internazionale per la lotta contro la disoccupazione, le prestazioni da richiedersi all'assicurazione-disoccupazione debbono consistere nei mezzi atti a garantire la ripresa del lavoro, e in particolare nell'organizzazione dei servizi di collocamento, nell'istruzione professionale del disoccupato, nelle forniture di utensili o di abiti da lavoro, nell'istituzione di lavori di soccorso, nella concessione di sovvenzioni alle imprese ordinarie. L'indennità-disoccupazione deve naturalmente tener conto dei bisogni della famiglia operaia, vittima della mancanza di lavoro. Perciò in parecchi paesi si devolvono indennità supplementari ai disoccupati con famiglia.

Il periodo di disoccupazione indennizzabile dipende da diverse condizioni, che sono specialmente le seguenti: 1°) il compimento di un certo tirocinio assicurativo o il versamento preliminare di un certo numero di contributi; 2°) l'osservanza

di un certo periodo di carenza, sia esclusivo, sia sospensivo, allo scopo di evitare l'indennizzo di disoccupazioni di corta durata; 3°) la determinazione di un certo massimo nella durata della disoccupazione indennizzabile, avente generalmente come oggetto di limitare le responsabilità finanziarie dell'istituto di assicurazione e anche di eliminare dall'indennizzo i disoccupati cronici, i non collocabili, che dovrebbero essere assunti a carico sia dell'assicurazione-malattia, sia dell'assicurazione-invalidità, sia della pubblica assistenza. Le risorse delle istituzioni di assicurazione contro la disoccupazione o più generalmente di quelle il cui scopo consiste nell'indennizzo dei disoccupati involontari hanno una triplice origine: lavoratori, imprenditori, pubblici poteri. In certi sistemi, una delle tre fonti d'indennizzo sta a sè, in altri tutte e tre intervengono contemporaneamente, come in Austria, Inghilterra, Irlanda e Queensland, nei progetti di legge tedesco e polacco. Le tre parti intervengono, d'altronde, in proporzioni non sempre eguali e varianti da uno ad altro paese.

In Italia, il regime assicurativo obbligatorio riposa, com'è noto, sulle quotizzazioni operaie e padronali, e lo Stato non interviene che per sovvenzionare un fondo di riserva. Negli Stati Uniti la legge del Wisconsin pone l'assicurazione-disoccupazione a carico esclusivo degli imprenditori. In certi paesi i pubblici poteri non sovvenzionano le Casse di disoccupazione create spontaneamente dagli interessati, e che non dispongono più spesso che di contributi operai. In certi casi anche, specialmente a Chicago, dove un sistema di assicurazione comprendente 35.000 affiliati, è stato istituito per contratto collettivo nell'industria del vestiario, le risorse assicurative sono contribute in parti eguali dai padroni ed operai. La combinazione imprenditori-pubblici poteri è stata recentemente suggerita in Gran Bretagna da un eminente esperto, William Beveridge, mentre la combinazione lavoratori-pubblici poteri è in vigore nella maggior parte dei paesi in cui funziona un sistema di assicurazione facoltativa sovvenzionata dai poteri pubblici.

Il trattamento degli operai stranieri. — Nei paesi ad assicurazione obbligatoria, la regola è l'uguaglianza di trattamento degli stranieri e dei nazionali, con riserva di qual-

che disposizione straordinaria, che non concerne generalmente il normale funzionamento dell'assicurazione, e che fu stabilita a titolo provvisorio: ad esempio, la disposizione relativa agli *uncovenanted benefits* in Inghilterra. L'eguaglianza di trattamento serve del pari di regola nella maggior parte dei paesi dove l'assicurazione facoltativa è sovvenzionata dal Governo. Si constata tuttavia una certa tendenza a subordinare l'eguaglianza di trattazione alla condizione di reciprocità (Norvegia, Cecoslovacchia). La questione è nondimeno prevista nell'articolo 3 della Convenzione riguardante la disoccupazione, adottata dalla Conferenza di Washington, la quale dispone che gli Stati membri dell'organizzazione internazionale che abbiano ratificato la convenzione prenderanno degli accordi, che permettano agli operai loro sudditi, che lavorino sul territorio rispettivo, di ricevere delle indennità di assicurazione eguali a quelle dei lavoratori del proprio Stato.

Dei quattordici Stati membri che hanno già ratificato la Convenzione di Washington concernente la disoccupazione, sette posseggono effettivamente un sistema di assicurazione-disoccupazione (Italia, Gran Bretagna, Danimarca, Spagna, Finlandia, Norvegia e Svizzera). In tutti questi paesi il principio generalmente seguito è quello dell'eguaglianza di trattamento, e per conseguenza, il pagamento ai disoccupati esteri di indennità di assicurazione eguali a quelle che ricevono i disoccupati nazionali non esige la conclusione di accordi come quelli previsti dal testo della Convenzione. Nondimeno in qualche paese il principio dell'eguaglianza di trattamento è attenuato da alcune riserve. In Gran Bretagna le indennità di assicurazione non stipulate dalla legge del 1920 e introdotte nel corso degli anni successivi da diverse leggi di emendamento non sono accordate a tutti gli stranieri come ai nazionali.

Notizie sulla emigrazione e sul lavoro

SOCIETÀ DELLE NAZIONI

La XX Sessione del Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ha avuto luogo a Ginevra, dal 29 al 31 gennaio, sotto la presidenza del signor Arthur Fontaine, delegato del Governo francese.

Iniziandosi la prima seduta, il Presidente ha augurato il benvenuto a Miss Margaret Bondfield, segretaria parlamentare del Ministero del Lavoro, delegata del nuovo Governo britannico, ed al dottor Feig, che succede al Dr. Leymann come rappresentante della Germania in seno al Consiglio.

Il Consiglio ha esaminato il rapporto del Direttore sull'attività generale dell'Ufficio nel corso degli ultimi mesi, ed ha proceduto, quindi, ad uno scambio di idee sullo stato delle ratifiche delle convenzioni adottate dalle Conferenze internazionali del Lavoro. Finora sono state regolarmente registrate novantadue ratifiche di convenzioni. Il rappresentante del Governo polacco ha, inoltre, informato il Consiglio della recente ratifica, da parte delle autorità competenti del suo paese, di tredici convenzioni. Infine, il delegato governativo dell'Italia (De Michelis) ha annunciato la prossima ratifica, da parte dell'Italia, di tutte le convenzioni adottate salvo quella delle otto ore che è stata presentata al Parlamento.

Il Consiglio ha preso conoscenza dello studio preparato dall'Ufficio sull'applicazione, nei singoli paesi, del principio della libertà sindacale iscritta nella parte XIII del Trattato di pace, incaricando il Direttore dell'Ufficio stesso di continuare le ricerche e di completare questo primo rapporto con lo studio della giurisprudenza, con la statistica delle formazioni e degli scioglimenti di sindacati, nonché coll'analisi e col raffronto critico dei voti dei congressi operai e padronali.

Il Consiglio ha dedicato due delle sue sedute alla questione della ratifica delle convenzioni adottate nelle sessioni della Conferenza internazionale del lavoro ed in particolar modo alla ratifica della Convenzione di Washington sulla giornata di otto ore e sulla settimana di quarantotto ore; ed all'unanimità ha sollecitato il Direttore ad adoperarsi con ogni sforzo per ottenere la ratifica delle varie convenzioni.

Il delegato padronale francese, pur associandosi all'azione da spiegare in favore delle ratifiche in genere, ha rilevato che la giornata di otto ore è di fatto abolita in Germania e che la ragione invocata per giustificare il prolungamento della giornata di lavoro è la necessità d'aumentare la produzione per far fronte al pagamento delle riparazioni. Egli ha aggiunto che, date le dichiarazioni recenti di autorità tedesche, e specialmente del presidente del Reichstag, circa la volontà della Germania di soddisfare le riparazioni, gli sembrava difficile che si possa interdire ai tedeschi di lavorare una o due ore di più, mentre un supplemento di lavoro permetterebbe alla Germania di adempiere ai propri obblighi.

Da parte sua, il delegato padronale tedesco ha notato che per tenere fede ai suoi impegni la Germania deve da prima economizzare, e quindi lavorare di più, e che il prolungamento della giornata di lavoro non ha altro scopo che il pagamento delle riparazioni. D'altronde, secondo i padroni tedeschi, si tratta d'un regime temporaneo imposto da circostanze eccezionali e che finirà con esse.

Il delegato operaio tedesco ha osservato che la questione delle otto ore, attualmente, costituisce il centro di tutte le preoccupazioni sociali in Europa. Non si può ammettere ormai discussione alcuna su un principio votato unanimamente e di pieno accordo, a Washington; nè, d'altro canto, gli operai tedeschi, che pure consentono sulla necessità di pagare le riparazioni, potrebbero permettere che tutto il peso ne venga a cadere sulle loro spalle. Se la produzione deve essere aumentata in Germania, ci sono altri mezzi che consentono di raggiungere questo scopo più efficacemente.

Anche il rappresentante del Governo tedesco ha segnalato il vincolo stretto che esiste fra il pagamento delle riparazioni e la necessità di prolungare la giornata di lavoro. La Germania non ha che un solo mezzo per realizzare la propria ricostruzione e liberarsi dagli oneri: lavorare di più. Egli ha, del resto, rilevato che il prolungamento della giornata di lavoro non è forse l'unico modo per aumentare la produzione e che il Governo tedesco, pur riconoscendo la necessità di autorizzare ore supplementari, ha tenuto a mantenere intatto, nella sua recente ordinanza per la durata del lavoro, il principio della giornata di otto ore. Quando la Germania avrà ritrovato il proprio equilibrio economico, ritornerà alle condizioni normali, per quanto ha riguardo alle ore di lavoro.

Il delegato governativo dell'Italia (De Michelis) si è dichiarato sorpreso nel vedere come la discussione di una raccomandazione del gruppo operaio, invitante il Direttore a sollecitare la ratifica della convenzione delle otto ore, abbia finito col trasformarsi in un dibattito sul principio stesso delle otto ore. Certo, se fosse in giuoco quel principio, il rappresentante del Governo italiano non avrebbe che da attenersi scrupolosamente alle istruzioni ricevute, e sarebbe, perciò,

pronto a votare l'ordine del giorno presentato dal gruppo operaio per raccomandare la sollecita ratifica della convenzione delle otto ore in ogni paese. Ma poichè si tratta soltanto di richiamare l'organizzazione internazionale del Lavoro al compimento di una delle sue funzioni normali - garantire, cioè, la ratifica delle convenzioni - egli preferirebbe che si votasse un ordine del giorno generale da applicarsi a tutte le convenzioni, senza particolari designazioni.

D'altro canto, non gli sembrava possibile che si accettasse la tesi secondo la quale si dovrebbe dare un appoggio morale ad un Governo che, per ragioni d'egoismo nazionale o anche di dovere nazionale, chiedesse di prendere una deliberazione contraria ad una convenzione votata dall'Organizzazione. L'applicazione, sia pure temporanea, di una legge che fissasse la giornata di lavoro d'una durata superiore alle otto ore, importerebbe conseguenze economiche internazionali, che potrebbero dare da pensare ad altri Stati, anche se questi avessero già adottata la giornata legale fissata a Washington. Per tali ragioni, egli ha concluso invitando il Consiglio d'Amministrazione a raccomandare al Direttore di svolgere la propaganda necessaria a fine di sollecitare la ratifica di tutte le convenzioni votate dalle Conferenze del Lavoro, e presentando la seguente mozione:

« Il Consiglio d'Amministrazione incarica il Direttore di continuare gli sforzi fatti per ottenere la ratifica delle diverse convenzioni votate dall'Organizzazione internazionale del Lavoro, e di richiamare sopra di esse l'attenzione generale con appropriate pubblicazioni indicando le ragioni che hanno provocato il voto ed adoperandosi in favore delle ratifiche a mezzo della diffusione di tutte le informazioni sulle esperienze fatte in seguito all'applicazione delle leggi conformi o pressochè identiche alle convenzioni sopraindicate ».

Il delegato operaio francese ha dichiarato che il Consiglio non poteva associarsi alla tesi del delegato padronale francese e di quello tedesco. La classe operaia francese si opponeva a che si facesse una questione sola del pagamento delle riparazioni e del prolungamento della giornata di lavoro. Il compito dell'Ufficio non poteva essere che uno: affrettare con tutte le sue forze la ratifica della Convenzione di Washington sulle otto ore.

Anche la delegata del Governo britannico, pur ricordando che il Ministero laburista non intende perdere di vista il problema delle riparazioni, ha sostenuto che un abbinamento di tale questione con quella del prolungamento della giornata di lavoro sarebbe inammissibile.

Chiudendo il dibattito, il Direttore dell'Ufficio internazionale ha riassunto quanto era stato precedentemente esposto dai singoli oratori sottolineando le dichiarazioni dei delegati governativo e padronale della Germania sul carattere « necessariamente transitorio » del prolungamento della durata del lavoro nella Germania stessa, ma rilevando,

in pari tempo, come non sia possibile contare sull'acquiescenza dell'Ufficio ad una violazione dei limiti stabiliti dalla Convenzione di Washington.

Egli ha illustrato, infine, l'utilità d'un funzionamento regolare e completo dell'Organizzazione internazionale del Lavoro e la necessità di proseguire attivamente l'opera di ratifica. A tale compito il Direttore dell'U. I. L., sicuro dell'approvazione unanime del Consiglio d'amministrazione, ha confermato di volersi dedicare con ardore e con fermezza.

Il Consiglio d'Amministrazione ha, in ultimo, votato all'unanimità la mozione proposta dal delegato governativo italiano (De Michelis), di cui sopra si è riportato il testo integrale.

Nell'ultima giornata dei suoi lavori il Consiglio stesso ha deciso che siano iscritte all'ordine del giorno della Conferenza Internazionale del Lavoro del 1925 le seguenti questioni :

1° Rapporto generale sulle assicurazioni sociali ;

2° Riparazione degli infortuni sul lavoro.

Quindi il Consiglio ha esaminato le risoluzioni che gli erano state trasmesse dalla Conferenza tenuta a Ginevra nell'ottobre 1923, ed ha incaricato il Direttore d'assolvere i compiti vari che ad esse si riferiscono.

Il Consiglio, cui è stata sottoposta la questione dei rapporti fra il Territorio della Saar e l'Organizzazione internazionale del Lavoro, ha chiesto al Direttore di presentargli proposte precise, che verranno discusse nella prossima sessione.

Il Congresso, infine, ha preso visione dei lavori compiuti dalle varie commissioni convocate dall'Ufficio dall'ultima Conferenza in poi.

La prossima sessione del Consiglio si terrà a Ginevra, l'8 aprile 1924.

ITALIA

Il Presidente del Consiglio per la « Dante Alighieri ». — S. E. Mussolini, che segue con profondo interesse l'attività che svolge la *Dante Alighieri* a sostegno dell'Italianità nel mondo, ha diretto al sodalizio un nobilissimo messaggio, che qui si riporta integralmente :

« Il nome e l'opera della « Dante » hanno un posto luminoso nella storia dell'Italia moderna. Negli anni più tristi di questa storia la « Dante » è simbolo di una fede intatta, tenacemente custodita e difesa ; negli anni più aspri e più combattuti il simbolo di una resistenza incrollabile.

« La « Dante » ha il vanto e l'orgoglio di essere stata sempre dove era la buona causa, e se ora la guardiamo lontana, da quando essa

nasce per volontà di pochi uomini che cercano di affermare sulla divisione civile e sul disordine spirituale un superiore compito nazionale, essa appare come un primo esempio e una delle prime forze di quel movimento di rinnovazione che doveva dare all'Italia la ferma coscienza di sè e del suo avvenire.

« Nella difesa della lingua, la « Dante » ha difeso la tradizione italiana, nella difesa della tradizione italiana, la « Dante » ha difeso la causa dell'unità ; l'unità del territorio nazionale, per la quale essa ha combattuto fino all'estremo mirabili battaglie, e l'unità morale di tutti gli italiani dispersi per il mondo.

« Noi oggi la consideriamo come una delle nostre istituzioni più care e più gloriose, ma se oggi il suo lavoro è meno solitario di quello che fosse ieri, il suo compito è più vasto. L'Italia, che costruisce con animo di ferro le fondamenta della sua fortuna, imperiosamente domanda che i suoi figli guardino più lontano e moltiplichino il loro sforzo, sempre e ovunque ».

Il IX Congresso geografico italiano. — Dal 22 al 30 aprile prossimo avrà luogo in Genova il IX Congresso geografico italiano. Il primo di tali congressi fu tenuto pure a Genova, nel 1892, in occasione della Commemorazione del IV centenario della scoperta dell'America. Furono, fin d'allora, gettate le basi alla istituzione dei Congressi geografici italiani, che tanto hanno di poi contribuito all'incremento ed alla diffusione degli studi geografici fra noi.

La continuativa direzione di tali congressi è tenuta dal Comitato Geografico Nazionale italiano, il quale coordina la propria azione con quella dei Comitati esteri attraverso l'Unione Geografica internazionale. La convocazione del Congresso avrà quest'anno importanza speciale, in quanto sono ancora in discussione i problemi del nuovo assetto politico del mondo europeo e coloniale, mentre è all'inizio la nuova situazione economica mondiale.

Il Congresso non consisterà solo in riunioni puramente scientifiche ed in conferenze, ma anche in mostre, visite al porto ed alla zona industriale ligure, a gallerie e musei, nonché in escursioni per terra e per mare.

Le adunanze saranno generali, con intervento di tutti i membri del congresso, e parziali, destinate allo svolgimento di temi, alle relative discussioni ed alla presentazione delle comunicazioni. Importante è il programma relativo alle mostre che in questa occasione avranno luogo a Genova ; il Comitato ha rivolto invito particolare alle Amministrazioni dei comuni liguri, perchè contribuiscano ad accrescerne l'importanza, inviando fotografie, carte e descrizioni relative al suolo ligure e notizie su viaggiatori e studiosi liguri. Per la preparazione delle mostre è stata stabilita la suddivisione in 6 sezioni ; particolare rilievo merita quella relativa all'attività ligure all'estero

nell'attualità e nella storia, alla quale il primo contributo è dato dalla sezione ligure della mostra « Italiani all'estero », ordinata dal Commissariato generale dell'emigrazione per il 1925.

Per favorire il collocamento degli ex-combattenti all'estero. Il Governo, per ragioni di opportunità politica ed economica, è venuto nella determinazione di favorire il collocamento di ex combattenti all'estero, mediante la graduale sostituzione, con personale italiano ex combattente, del personale straniero impiegato presso ditte italiane.

Affinchè le eventuali difficoltà siano meglio superate, le Delegazioni estere dell'Associazione Nazionale degli ex combattenti italiani potranno mettersi in relazione coi Regi Uffici diplomatici e consolari all'estero. Si intende che la iniziativa presa dal Governo Italiano, porta i suoi effetti sul personale straniero impiegato all'estero presso ditte italiane, inteso nel senso delle persone che hanno una nazionalità straniera a quella del paese in cui le nostre ditte riesiedono.

Congresso internazionale per i finanziamenti esteri. — Nella sala del Consiglio provinciale del palazzo Valentini, in Roma, ha avuto luogo, nella prima decade di febbraio, il Congresso internazionale per i finanziamenti esteri.

Al congresso sono intervenute molte personalità italiane, nonché alcuni finanziari esteri. Notevole fu il discorso inaugurale del sen. Loria il quale dimostrò che le condizioni di lavoro dell'Italia sono oggi migliorate e che è nell'interesse di tutti che il capitale sovrabbondante di alcuni paesi trasmigri in Italia, dove troverà sicuro impiego.

Convegno provinciale a Bari per Corsi di Maestranze. — Il 31 gennaio u. s. s'è tenuto a Bari, ad iniziativa dell'Ente pugliese di cultura e coll'intervento di numerose autorità e rappresentanze, il convegno provinciale per i Corsi delle Maestranze da istituirsi a norma del Decreto-legge 31 ottobre 1922. Durante la riunione parlarono: il prof. Michele Viterbo, che illustrò i fini di educazione professionale dei lavoratori che i corsi stessi si propongono; il prefetto gen. De Vita; il comm. Antonio De Tullio, presidente della Camera di Commercio, e molti altri.

Al finanziamento dei corsi si provvederà con contributi delle Amministrazioni comunali, nonché con sovvenzioni dell'Associazione Nazionale dei Combattenti, dell'Associazione Nazionale per gli interessi del Mezzogiorno e dell'*Umanitaria* di Milano.

Alcuni aspetti dell'immigrazione italiana agli Stati Uniti. — Il Dott. Antonio Stella, che si occupa con passione e competenza dei problemi migratori, ha pubblicato di recente un'interessante

monografia in inglese, dal titolo « *Some Aspects of Italian Immigration to the United States* », alla quale ha scritto una prefazione il Prof. Nicholas Murray Butler, della « Columbia University ».

Già l'anno scorso, con un accurato studio su questa materia, il Dott. Stella portò un materiale prezioso di osservazioni alla Società di Giurisprudenza medica di New York. Ora, con l'esauriente monografia surricordata, egli tratta in tutta la sua complessità il problema, con un'esposizione priva d'ogni punta polemica, ma sostanziata di dati incontrovertibili, di verità decisive, che meritano di essere attentamente meditati da quanti in America vogliono considerare la questione dell'immigrazione imparzialmente, obiettivamente, senza indulgere a fanatismi.

Le statistiche e i dati presentati con scrupolo di studioso dal Dott. Stella provano che l'immigrazione italiana è fra le più utili all'America, alla quale fornisce cittadini perfetti moralmente e fisicamente, è la più redditizia dal punto di vista del lavoro, la più sana, la più dotata di capacità intellettuali.

Il volume dello Stella è utile non solo agli americani, perchè sopra all'immigrazione italiana acquistino idee chiare ed eque, ma anche agli italiani residenti in America, perchè sappiano che cosa rappresentano, perchè abbiano una precisa coscienza del loro valore sociale, e perchè conoscano gli argomenti incontrastabili con i quali controbattere cortesemente le stolte aberrazioni che li circondano. X

CECOSLOVACCHIA

L'emigrazione. — Secondo il bollettino ufficiale del Servizio cecoslovacco di statistica, nei primi otto mesi del 1923 furono rilasciati 21406 passaporti di emigrante nel modo che segue :

nel gennaio	1923	a	1.798	persone
nel febbraio	»	»	2.226	»
nel marzo	»	»	3.608	»
nell'aprile	»	»	4.042	»
nel maggio	»	»	3.627	»
nel giugno	»	»	2.326	»
nel luglio	»	»	1.781	»
nell'agosto	»	»	1.998	»

Di tali emigranti, 5.101 partirono per l'Argentina ; 4.804 per gli Stati Uniti ; 3.675 per la Francia ; 1802 per l'Ungheria ; 1.237 per l'Austria ; 834 pel Canada ; 802 per la Jugoslavia ; 626 per la Germania ; 340 pel Brasile ; 335 per la Russia ; 241 per la Polonia ; 123 per l'Italia ; 687 per altri Stati.

FINLANDIA

Tassa sui viaggiatori di commercio esteri. — Col 1° gennaio u. s. è entrata in vigore in Finlandia una nuova legge concernente il soggiorno e l'esercizio dei viaggiatori esteri di commercio che sirechino in quello stato per proprio conto o come agenti.

Ai termini di detta legge, ogni viaggiatore estero di commercio è tenuto al pagamento di una tassa mensile di 1000 marchi finlandesi, che il viaggiatore dovrà corrispondere ogni mese o frazione di mese per tutto il tempo nel quale si tratterà in Finlandia, « allo scopo di offrire oppure vendere mercanzia, come anche di raccogliere annunci commerciali di *reclame* da essere pubblicati in giornali esteri o riviste ».

La negligenza nel pagamento di tale tassa importa, ai termini della legge, l'obbligo di pagare una multa equivalente al doppio dell'ammontare della tassa dovuta.

FRANCIA.

La mano d'opera italiana nelle regioni devastate. — Notizie recenti dal Nord della Francia confermano quanto era ormai risaputo sul rapido rifiorimento della regione di Lilla, dove le « ricostruzioni » sono state condotte col criterio economico di recuperare anzitutto i mezzi di produzione e di richiamare, poi, le popolazioni offrendo loro abitazioni e lavoro; di ricongiungere le attività rinascenti all'economia nazionale; di ridare alle finanze dello Stato rudemente provate il concorso dei suoi tributi.

Le grandi ricostruzioni eseguite nel dipartimento del Nord non escludono, tuttavia, numerose altre che per essere effettuate attendono ancora i verdetti delle Commissioni cantonali di accertamento o le sentenze dei tribunali di appello e i finanziamenti necessari. Specialmente arretrate sono, fra le altre, le ricostruzioni rurali; le imprese che assumeranno questi lavori dovranno disseminare i loro cantieri: più di quanto abbiano fatto finora, e le spese di trasporti, le spese generali e quelle di controllo da parte degli organi statali aumenteranno in conseguenza.

Non è facile fare previsioni sulla campagna lavorativa del 1924. Le difficoltà verificatesi durante l'anno scorso hanno profondamente scosso le imprese, delle quali non poche dovettero liquidare ed alcune fallirono. Fra le cause di preoccupazione predomina, naturalmente, la precarietà dei finanziamenti, la quale, se influisce sfavorevolmente sull'attività delle imprese nel dipartimento del Nord, pur così ricco di risorse proprie, fa maggiormente sentire i suoi effetti negli altri dipartimenti devastati.

Alla circospezione con la quale le imprese intendono procedere nel 1924, dovrà corrispondere la circospezione da parte dei nostri emigranti nel dirigersi verso quelle regioni soltanto quando siano chiamati da *veri* datori di lavoro, e, una volta arrivati a destinazione, nel non abbandonare chi è tenuto ad assicurare loro il lavoro, respingendo le fallaci promesse degli speculatori a loro danno.

Nel dipartimento del Nord, la popolazione italiana, secondo le dichiarazioni di soggiorno, risulta così composta :

CIRCONDARI	Uomini	Donne	Fanciulli	Totale
Avesnes	1426	120	121	1667
Cambrai	1932	146	130	2208
Douai	1778	300	390	2468
Dunkerque	115	18	8	141
Hazebrouck	593	59	48	700
Lilla	2505	326	305	3136
Valenciennes	1443	219	246	1908
Totali	9792	1188	1248	12228

Passando nel dipartimento del Pas-de-Calais, Arras offre al visitatore la visione di tutti gli stadi della ricostruzione: case crollanti, sgombero di macerie, costruzioni intraprese e poi abbandonate, abitazioni che attendono l'opera dell'artigiano per essere definitivamente assestate. Le costruzioni compiute ed abitate sono molte: la spesa della maggior parte di esse varia dai 60 agli 80.000 franchi; per poche soltanto s'è superata la somma di 150.000 franchi. Si sono spesi finora, per la ricostruzione della città di Arras, due miliardi, e per eliminare tutte le tracce della guerra si calcola occorra ancora un altro miliardo.

Il lavoro ristagna dovunque: in parte, per effetto della stagione, ma anche e soprattutto a cagione della crisi economica che inferisce nella regione dal giugno 1923 in poi, e che non accenna a cessare. La mancanza dei pagamenti ha prodotto numerosi dissesti: si sono avute purtroppo vittime anche fra le aziende italiane, e sovente imprenditori e cottimisti dissestati si sono rivalsi sui nostri operai, ai quali non hanno pagato le mercedi.

Nel dipartimento del Pas-de-Calais l'Italia non ha agenzie consolari, mentre ne ha due in quello del Nord, a Dunkerque, l'una, ed a Lilla, l'altra, che è attivissima e s'addimostra di grande utilità per l'assistenza dei connazionali.

Esposizione del lavoro. — Si sta alacramente organizzando l'esposizione del lavoro, che deve aver luogo a Parigi nel mese di novembre 1924 e che si rinnoverà ogni anno in una grande città della Francia.

A cura del comitato centrale, presieduto dall'On. Lebrun, Senatore di Meurthe-et-Moselle, è stato redatto un regolamento, di cui si è data comunicazione ai comitati dipartimentali dell'istruzione tecnica, incaricati di promuovere esposizioni dipartimentali o regionali dove saranno scelti gli invii destinati all'esposizione principale.

Sono ammessi a prendere parte all'esposizione del lavoro, qualunque sia il loro sesso e sotto riserva di provare di possedere la cittadinanza francese, gli operai, i capomastri e gli artigiani, nonché gli impiegati ed i collaboratori non specializzati del lavoro. Gli apprendisti concorreranno in una sezione speciale.

Per i lavori non suscettibili d'esposizione, si possono presentare dei piani o degli attestati rilasciati da commissioni professionali a base paritetica e la cui costituzione è stabilita dai comitati regionali o dipartimentali dietro consultazione delle camere sindacali.

Sono autorizzate le esposizioni collettive di gruppi d'operai.

Saranno escluse dall'esposizione: le materie esplosive, detonanti, fulminanti ed in genere tutte le materie pericolose o nocive e i prodotti contrari alle convenienze.

Il reclutamento della mano d'opera agricola italiana pel Sud-Ovest della Francia. — In considerazione dello stato del mercato del lavoro — secondo notizie che circolano nella regione del Sud-Ovest — le autorità francesi si sono preoccupate di offrire tutte le facilitazioni possibili ai proprietari della regione del Sud-Ovest pel reclutamento della mano d'opera straniera. Ai lavoratori agricoli italiani, si applicano le stesse regole di controllo di quelli che sono destinati all'industria.

«Le domande di mano d'opera agricola sono, dunque, sottoposte al visto del Console, ma devono essere prima di tutto indirizzate per tale scopo al capo del controllo della mano d'opera straniera agricola, 35, rue des Potiers, a Tolosa.

«Tale agente farà avere gli stampati necessari ai proprietari che, non potendo designare nominativamente un operaio, desiderino formulare domande numeriche, e allorchè tali domande debitamente compilate gli saranno pervenute di ritorno, si incaricherà della loro trasmissione.

«Se si tratta di lettere di arruolamento individuale, lo stesso agente le visterà ed avrà cura di presentarle al visto della competente Autorità italiana.

«Si ricorda d'altro canto ai datori di lavoro, in linea generale, che essi non debbono rivolgersi direttamente ai consolati per presentare domande di mano d'opera straniera, giacchè questi non sono qualificati per adempiere le mansioni d'agenzia di collocamento».

La mano d'opera belga nell'industria tessile di Roubaix-Tourcoing. — Sulla partecipazione della mano d'opera belga alle industrie tessili francesi nella regione di Roubaix e di Tourcoing, si hanno interessanti notizie.

Su 91.000 operai ed operaie, un quinto è di nazionalità belga. I belgi varcano la frontiera ogni mattina per recarsi al lavoro in Francia, e fanno la strada inversa allorchè la loro giornata è terminata. Numerose linee di tramways francesi, servizi frequenti dei « vicinaux » belgi, che arrivano sino alla linea di confine, e soprattutto le automobili e le biciclette, permettono agli operai belgi di percorrere così, quotidianamente, i 10, 12 o 15 chilometri che separano le loro case dal luogo di lavoro. Fra questi 18.000 lavoratori belgi, quasi tutti fiamminghi, prevale l'elemento maschile.

Un'altra parte del personale occupato è di nazionalità belga ed abita a Roubaix ed a Tourcoing, ma, eccettuato un piccolo nucleo, tali lavoratori, che sono sei o settemila circa, rappresentano un elemento fluttuante, che cambia frequentemente domicilio ed officina e fin'anco genere di lavoro.

Poco specializzati, ma accettando lavori onerosi che esigono piuttosto forza che abilità professionale, sono soprattutto manovali o gente da fatica: la maggior parte è senza famiglia e non ha domicilio fisso.

Si ritiene che le ragioni che spiegano l'attrazione che esercita la regione di Roubaix-Tourcoing su così importante contingente di operai belgi, siano da ricercarsi nella differenza del cambio, negli alti salari e nelle « allocazioni familiari » pagate dall'industria tessile, ed infine nel desiderio degli operai stessi di sottrarsi all'« emprise » degli organizzatori sindacalisti del proprio paese.

Si calcola che l'industria tessile di Roubaix e di Tourcoing paghi un milione di salari e soprasalari (allocazioni familiari) al giorno, ossia circa trecento milioni di franchi francesi all'anno. Poichè gli operai belgi costituiscono il quinto delle maestranze, sono press'a poco duecentomila franchi al giorno e sessanta milioni all'anno, che passano nel Belgio.

INGHILTERRA.

La politica imperiale britannica dell'emigrazione. — La questione dell'emigrazione non ha cessato di essere fra quelle di maggiore attualità per l'Impero inglese. Una legge speciale, l'*Empire Settlement Act*, è stata, come è noto, votata il 31 maggio 1922, allo scopo di favorire il movimento di redistribuzione della mano d'opera tra la metropoli inglese e le sue dipendenze. Ma il principio generale che ogni uomo ed ogni donna in grado di coltivare la terra di oltremare possa attendere alla produzione delle derrate di prima

necessità, nonostante le sovvenzioni accordate dal Governo inglese e dai Domini ai coloni, ha avuto, nel primo anno, una limitata applicazione. Il numero dei passeggeri assistiti è stato di appena 27.397. Tuttavia vengono intensificate le trattative di accordi del Governo britannico con le colonie e con Società private. Ma la cifra richiamata è considerevolmente piccola, in presenza del problema che la legge avrebbe dovuto risolvere e che può esprimersi con il proposito di fortificare l'Impero con una migliore ripartizione dei suoi abitanti e con una migliore utilizzazione delle sue energie produttive. Tale fenomeno è dovuto simultaneamente alle lacune avvertite nella preparazione delle condizioni adatte all'immigrazione, da parte del Governo inglese e dei Domini stessi; all'opposizione del *labour party* e all'intensa propaganda antiemigratoria, che conducono le associazioni dei proprietari terrieri e dei lavoratori agricoli.

Per l'importanza che la questione assume nei riflessi non solo della Gran Bretagna, ma della possibilità di un'emigrazione, specialmente di colonizzatori e di agricoltori, dai paesi dell'Europa continentale, e dal nostro in particolare, ci sembra utile tracciare qui, brevemente, un riassunto dello stato attuale della questione e dar conto delle opinioni e delle tendenze, recentemente manifestate, in Inghilterra, dai partiti politici, tanto in Parlamento quanto fuori di esso.

Il Comitato per la colonizzazione d'oltre mare ha pubblicato un importante rapporto sui fatti più notevoli concernenti la colonizzazione intra-imperiale nel 1922. La ferma convinzione di tutti i partigiani dell'emigrazione intra-imperiale è che la politica migratoria nell'interno dell'Impero inglese, adeguatamente sovvenzionata e sviluppata scientificamente e sistematicamente, possa agire con la gradualità indispensabile per rimediare ai gravi disordini sociali, industriali ed economici, che la guerra ha prodotti o intensificati nell'Impero stesso.

La relazione del Comitato per la colonizzazione nota che la politica della colonizzazione imperiale è finora, in quanto concerne i coloni di sesso maschile, una politica di colonizzazione della terra e soltanto della terra. I Domini, paesi essenzialmente agricoli, non possono offrire impiego remunerativo se non agli immigranti che possano e vogliano lavorare la terra. Occorrono, cioè, quasi esclusivamente lavoratori agricoli in questi paesi, dove l'Inghilterra si propone di avviare l'eccezione di una popolazione prevalentemente industriale. Siffatta emigrazione deve, inoltre, concepirsi come un'emigrazione finanziata, non soltanto per l'Inghilterra, ma anche per gli altri paesi. I Domini desiderano infatti una mano d'opera di *élite*, che è naturalmente difficile poter ottenere con l'emigrazione individuale. La tendenza ad esigere condizioni di possidenza di un minimo di capitale, che va generalizzandosi nelle grandi colonie autonome, e che ha avuto maggior rilievo da un comunicato ufficiale diramato a Lon-

dra durante la Conferenza imperiale dell'ottobre scorso (*), rende, d'altra parte, minori le probabilità di larghe emigrazioni individuali, e rafforza la necessità di un'emigrazione organizzata. Il rapporto del Comitato nota, a tal proposito, che la colonizzazione di uomini coniugati e delle loro famiglie costituisce una forma ideale di emigrazione e che è opportuno provvedere ad organizzare l'emigrazione per gruppi della stessa regione o della stessa località.

Due diverse correnti si manifestano poi nei Domini, relativamente alla nazionalità degli immigrati; quella che, come l'australiana, mira esclusivamente al reclutamento di immigranti inglesi, e quella rappresentata dal Canada, che è favorevole all'accoglimento di emigranti stranieri. Nel mese di novembre scorso, il Ministro canadese per gli interni, Stewart, dichiarava appunto: « Noi ci proponiamo di sviluppare su vasta scala la nostra pubblicità e la nostra propaganda; e concentriamo i nostri sforzi sulla Gran Bretagna, sui paesi scandinavi, su l'Olanda, il Belgio, la Francia e gli Stati Uniti ». E quanto poi alla tecnica del reclutamento, la Commissione nominata dalla Conferenza intrainperiale propone, che gli emigranti inglesi siano scelti in base al cosiddetto sistema di « nomina individuale », che cioè le persone trovantisi nelle Isole britanniche e desiderose di emigrare siano scelte direttamente dagli abitanti dei Domini.

La pubblica opinione inglese, d'altra parte, seguita a considerare l'emigrazione come un rimedio sovrano della crisi economica, benchè, senza dubbio, abbia fatto notevoli progressi la corrente che ritiene l'emigrazione un fenomeno evitabile, qualora la Gran Bretagna fosse altrimenti governata e consacrasse il denaro, impiegato nel fornire coloni ai Domini, allo sviluppo delle proprie industrie. Gli avversari dell'emigrazione fondano il primo argomento della loro opposizione sull'ipotesi, che aumentando la popolazione dei Domini, questi sviluppino la loro industria al punto da minacciare quella della madre-patria. L'insufficienza, d'altro canto, degli attuali servizi emigratori ha fatto lamentare, a più di un oratore, nella Camera dei Comuni e dei Lordi, i rischi cui si espongono i lavoratori inglesi che abbandonino il loro paese di nascita. Il partito laburista, a mezzo dell'on. Ramsay MacDonald, ora *premier*, ha tratto motivo da una tale insufficienza per definire il suo programma anti-emigratorio. Secondo il *leader* laburista, la Gran Bretagna non dovrebbe far ricorso all'emigrazione se non nel caso in cui fosse provato che essa abbia realmente cessato di essere una grande potenza industriale a produzione specializzata. Egli nega che l'emigrazione costituisca un rimedio alla disoccupazione, affermando invece che una migliore organizzazione del mercato di lavoro ne arresterebbe più efficacemente le conseguenze.

(*) Vedi *Bollettino* di novembre 1928, pag. 852.

Ma a tali opinioni si obietta che la valorizzazione dei Domini non può dipendere che dall'emigrazione, e che l'interruzione dei movimenti migratori è la sola causa della disoccupazione e della crisi degli alloggi. Le agevolanze commerciali per lo sbocco della produzione esuberante, determinata dal lavoro dei nuovi venuti, sarebbero poi, secondo queste tendenze, compensate dall'assorbimento della produzione metropolitana nel quadro di un sistema doganale, che armonizzi gli interessi tutti dell'Impero e dia alla politica imperiale un più saldo cemento economico. Il problema dell'emigrazione ha in verità un concreto riferimento al problema doganale, che ha formato oggetto dell'ultima lotta elettorale, nella quale la tesi protezionista dei conservatori è stata battuta dai laburisti.

Il Ministro canadese Bruce, nel discorso pronunciato alla Conferenza imperiale britannica e riportato in questo stesso *Bollettino* (*), dichiarava essere inutile discutere particolarmente di emigrazione, finchè i paesi ivi rappresentati non avessero trovato gli sbocchi opportuni.

Sir. Ph. Lloyd Greame, in pieno accordo col *Board of Trade*, rilevava anche che le misure preferenziali tendevano a far sì che i Domini, aprendosi largamente all'emigrazione, fossero sicuri di poter offrire degli sbocchi alla produzione degli emigranti.

Sia dal punto di vista inglese, sia da quello dei paesi continentali europei, interessati allo svolgimento di trattative per un'emigrazione complementare di mano d'opera nazionale nei Domini britannici, la misura delle possibilità di una larga immigrazione in quei territori, dev'essere considerata in stretta connessione con la politica doganale che prevarrà in Inghilterra. Dipenderà da essa se i Domini apriranno le loro porte con maggiore o minore ampiezza alle correnti immigratorie inglesi o straniere. L'esperienza di un Impero, che rappresenta i due quinti dei continenti, apre forse nuove vie ad un'organizzazione internazionale del mercato di lavoro; ed è perciò interessante, oggi, conoscere i termini in cui si pone il problema della colonizzazione di questi paesi che sono sue dipendenze autonome.

R U S S I A

La produzione ed i prezzi. — Un fenomeno che caratterizza attualmente la situazione economica in Russia, è l'aumento sensibile e costante del prezzo dei prodotti industriali, che si riflette in uno scarso e difficile smercio di tutti i prodotti e in una crescente disoccupazione, a causa della necessaria riduzione della produzione.

(*) Vedi *Bollettino* di novembre 1923, pag. 852.

Il fenomeno proviene in parte dal rincaro della mano d'opera, ma soprattutto dall'aumento delle spese generali. La nuova politica che ha determinato l'applicazione generale dei contratti collettivi, il pagamento dei salari quasi interamente in numerario, la loro determinazione in rubli-merci secondo l'indice dei prezzi e non in rubli sovietici, che perdevano continuamente il loro valore, hanno prodotto un notevole rialzo dei salari, senza che ad esso abbia corrisposto un adeguato aumento della produzione individuale degli operai.

Quanto alle spese generali, il loro aumento è dovuto non solo alle imposte elevate, ma anche ad una partecipazione al mantenimento di imprese inattive, all'amministrazione dei sindacati commerciali e dei *trusts*, al mantenimento dei *bureaux* di vendita, alle spese per gli intermediari.

I due problemi più importanti che nel momento attuale devono essere risolti dall'industria nazionalizzata sono l'organizzazione della produzione secondo un metodo razionale e l'aumento del reddito.

MAROCCO

La colonizzazione francese. — Partecipando a Parigi ad una seduta dell'*Academie d'agriculture*, della quale, poco tempo fa, è stato nominato membro, il maresciallo Lyautey, residente generale di Francia al Marocco, ha parlato della colonizzazione nell'impero sceriffiano.

« Al Marocco, egli ha detto, la popolazione dominante è la popolazione berbera autoctona, quella che aveva fatto dell'Africa del Nord uno dei granai di Roma. Essa è sempre profondamente attaccata al suo suolo, che ama e di cui è gelosa, ed ha tutte le qualità del buon agricoltore, così come lo conosciamo in Francia ».

Nella popolazione pacifica e specialmente agricola, i francesi hanno trovato « il primo ed il più efficace concorso »; ed a nessuno poteva venire in mente di « espropriare brutalmente della terra che loro appartiene (perchè tutta la terra è posseduta, non esistendo al Marocco il nomadismo), degli indigeni che nei francesi confidavano e che questi avevano tanto interesse a tenersi tranquilli a fianco ».

« D'altro canto, ha detto il Lyautey, il demanio dello Stato, sperperato dagli antichi Sultani, era estremamente ridotto. Ne conseguiva che le terre disponibili per i coloni e per gli europei erano rare da principio, e rare sono ancora. Ma se i marocchini non sono nomadi, molte tribù hanno conservato l'antica consuetudine della proprietà collettiva delle terre. Noi riusciamo a poco alla volta a far loro comprendere ed a convincerli che la vera forma della proprietà è la proprietà individuale; così, a mano a mano che trasformiamo le terre collettive d'una tribù in terre individuali, poichè accresciamo il valore della proprietà di ogni membro della tribù, che prima si stendeva su

vasti spazi sovente incolti, noi domandiamo in contraccambio la cessione d'una parte della terra collettiva allo Stato. E' appunto su questa terra collettiva che creiamo dei *lots* demaniali a profitto della colonizzazione francese.

« Da dieci anni (poichè tanti ne annovera il protettorato), fra cui cinque anni di guerra, vi abbiamo già più di 1000 coloni francesi stabiliti su 300.000 ettari, e tale numero cresce ogni giorno ».

Ma, « a fianco di questi coloni », il Lyautey conta essenzialmente sulla stessa popolazione marocchina, che ama i lavori agricoli e che il colono francese deve « associare » a sè, assistendola ed addestrandola colla sua esperienza tecnica, con uno spirito di cordiale cameratismo, quale è dovuto ad « un compagno di lavoro » e ad « un collaboratore che è pronto a rispondere ad un'amabile accoglienza ».

CANADA'

Nuove disposizioni sulle pensioni. — Il Governo canadese sta per dare esecuzione ad un progetto di Cassa Nazionale delle pensioni, in applicazione di una legge del 1908, « *The Government Annuities Act* », alla quale furono apportate modificazioni nel 1920.

L'esecuzione del progetto è stata affidata, or è qualche mese, al Ministero del Lavoro cui è preposto il Sig. James Murdock, che ha occupato durante 16 anni il posto di Vice-Presidente della Fraterna Unione dei Ferrovieri (*Brotherhood of Railroad Trainmen*). In virtù del sistema nazionale delle pensioni, ogni persona, a partire dall'età di 5 anni, può, con versamenti fatti al Governo, costituirsi una pensione sicura per il tempo nel quale non sarà più in grado di lavorare per vivere. Nel caso in cui il partecipante venisse a morte prima dell'età stabilita per la pensione, le somme versate, aumentate del loro interesse composto al 4 %, sarebbero restituite agli eredi.

Il « *Government Annuities Act* » è stato votato nell'intento di sviluppare presso il popolo canadese le abitudini di economia e d'incoraggiare i canadesi a costituirsi un reddito sicuro per gli anni di vecchiaia. La Cassa Nazionale di pensioni costituisce per gli individui di tutte le età e di tutte le condizioni un investimento remuneratore e di una assoluta sicurezza che la pensione costituita sia esigibile immediatamente od a più o meno lunga scadenza. La pensione può essere ottenuta col pagamento al Governo dell'annualità o delle annualità necessarie: l'ammontare di questi versamenti dipende dall'età del contribuente nel momento in cui è stato effettuato il primo versamento, dall'importanza della pensione che egli vuole costituirsi, dall'età nella quale desidera incominciare a percepire la pensione e dal genere di pensione scelta. Ogni persona, uomo o donna, residente al Canada può partecipare a questa Cassa di pensioni; i padroni possono farvi dei versamenti per conto dei loro operai, oppure aiutare i loro

operai a parteciparvi. Ogni associazione, a patto che i suoi scopi siano legali, filantropici, religiosi o diversi può partecipare alla Cassa Nazionale dei suoi membri.

I vantaggi sono i seguenti: a) l'investimento offre un'assoluta sicurezza per la garanzia concessa dal Governo canadese; b) la pensione è esente dalle imposte generali del *Dominion*; c) è pagabile fino alla morte; d) non è trasferibile; e) non è alienabile; f) è inestinguibile; g) il denaro così investito non può essere più rubato; h) il tasso di collocamento non è alla mercè delle fluttuazioni degli affari e delle condizioni economiche; i) il partecipante ottiene il miglior rendimento possibile per il suo denaro, poichè le spese di amministrazione della Cassa di pensioni sono a carico del governo; l) il contratto così stabilito tra il depositante e lo Stato non può essere annullato che se venga provato davanti ai tribunali che il depositante mira a costituirsi una pensione in frode dei suoi creditori.

Politica immigratoria. — Recentemente alla Camera dei Deputati e nella stampa si è parlato della possibilità di larghe colonizzazioni al Canada e negli altri Domini dell'Impero britannico. In altra parte di questo stesso « Bollettino », a proposito della politica imperiale britannica dell'emigrazione (vedi pag. 119) abbiamo rilevato le difficoltà, che si oppongono all'avviamento immediato, e su vasta scala, di lavoratori stranieri in quelle regioni. Come la politica degli altri paesi dell'Europa continentale, che cercano in esse uno sbocco alla loro emigrazione, la politica emigratoria del nostro Paese deve tener conto di un dato di fatto d'importanza fondamentale, e precisamente del carattere *sussidiario* dell'emigrazione da altri paesi dell'Europa, di fronte a quella britannica, prevalentemente desiderata dai Domini. E' opportuno, poi notare che l'emigrazione individuale, allorchè si tratta di colonizzare immensi territori e di assicurare ai lavoratori nazionali favorevoli condizioni di impiego e di rendimento del lavoro, appare non idonea al fine di attuare una vasta colonizzazione, specialmente nel Canada e nell'Australia, data la debole densità di popolazione di quei Domini, l'estensione della superficie coltivabile e la necessità di disporre di ingenti mezzi finanziari.

L'avvento del Governo laburista ed il suo programma emigratorio, che sostiene la possibilità di rimediare alla crisi industriale con mezzi diversi dall'emigrazione, possono essere considerati come un indizio di più favorevole sviluppo per la politica colonizzatrice dei paesi continentali europei, sempre però qualora non si dimentichi il carattere sussidiario di ogni emigrazione del genere, di fronte a quella anglosassone.

Condizione rilevante di successo per siffatta emigrazione, è che si tratti, ad ogni modo, di emigrazione in pari tempo *organizzata e finanziata*. Il Commissariato non perde di vista l'importanza di questi due essenziali requisiti della colonizzazione italiana. A prescindere dall'attento studio dato ai progetti di colonizzazione presentati in passato per l'Australia Occidentale e lo Stato di Vittoria, esso ha seguito e segue con particolare cura le fasi e le possibilità di una colonizzazione nelle grandi dipendenze autonome dell'Impero britannico, le quali, forse, a motivo della politica sempre più restrizionista affermantesi nell'America del Nord, potrebbero domani rappresentare nuovi sbocchi di lavoro ai nostri emigranti.

CILE.

Disposizioni per l'Immigrazione. — Il Ministero delle Relazioni estere del Cile ha inviato, nell'ottobre 1923, una circolare ai consoli della repubblica all'estero per precisare le formalità che debbono compiere gli stranieri che desiderano immigrare al Cile.

La circolare ricorda che l'immigrazione al Cile è regolata dalla legge N. 37446 del 12 dicembre 1918, detta *ley de residencia*, che interdice a certe categorie d'immigranti l'entrata nel Cile per ragioni di salute o d'altra specie, e riconosce alle autorità cilene il potere d'impedire lo sbarco o di espellere fuori del paese ogni persona che non esercita o non può esercitare una professione che le permetta di guadagnarsi da vivere.¹

Affinchè il controllo dell'immigrazione al Cile possa effettuarsi in modo soddisfacente, i consoli cileni all'estero faranno conoscere le disposizioni della legge del 1918 alle persone che loro chiedano un visto, ed assumeranno sul conto di dette persone tutte le informazioni, previste che essi trascriveranno di poi in un formulario su tre esemplari. Inoltre, tali persone dovranno fornirsi di una carta di identità recante la loro impronta digitale, d'un certificato di moralità, rilasciato dal Sindaco o dal Prefetto di polizia della località di loro provenienza, d'un certificato medico che provi che esse non sono affette da nessuna malattia contagiosa o cronica e incurabile, e, se il console lo ritenga utile, d'un estratto del loro casellario giudiziario constatante che non sono perseguite in giudizio e che non sono state condannate per un reato qualsiasi. Infine, gli emigranti che desiderano recarsi nel Cile con un biglietto di terza classe debbono produrre agli agenti consolari cileni altri documenti, ed in ispecial modo degli attestati circa le loro attitudini professionali, e gli stranieri che desiderano trasferirsi in quella repubblica con un biglietto di seconda o di prima classe sono tenuti ad esporre il motivo del loro viaggio.

STATI UNITI D'AMERICA

Il progetto Johnson dinanzi alla Commissione della Camera dei rappresentanti per l'immigrazione. — Nel dicembre u. s. e nei primi giorni del mese di gennaio, sono state tenute varie sedute della Commissione della Camera dei rappresentanti per l'immigrazione, sotto la presidenza dell'On. A. Johnson e per l'esame del progetto che questi ha presentato a fine di disciplinare con procedimenti di più rigido restrizionismo l'immigrazione straniera agli Stati Uniti.

Nelle sedute della Commissione (*hearings*) si interrogano, di solito, varie persone competenti o ritenute tali in materia di immigrazione, per dar modo a ognuno di esporre il proprio parere e nel tempo stesso per permettere a ciascun deputato di formarsi un concetto chiaro della materia. Tuttavia, per l'esame del suo progetto, il Johnson dichiarò sin da principio che gli interrogatori sarebbero stati pochi e brevi, interessandogli un sollecito disbrigo del lavoro preparatorio per potere presentare al più presto il progetto stesso.

La prima seduta ebbe luogo il 18 dicembre: s'iniziò colla lettura del *bill* Johnson, che si decise di porre a base di ogni futura discussione e quindi parlò l'On. Box, esprimendo parere contrario alla visita all'estero.

Nella seconda seduta, del 19 dicembre, si stabilì in via d'esperimento di ridurre la quota degli immigranti da ammettersi agli Stati Uniti al 3 % sul censimento del 1890, di cui 1/3 sarebbe riservato ai parenti degli immigrati già residenti nella Confederazione americana, e di estendere la legge ai cittadini degli altri Stati americani che intendessero trasferirsi agli Stati Uniti.

La seduta del 26 (terza) fu particolarmente notevole per l'interrogatorio di Mr. Edgar Wallace dell'*American Federation of Labour*, il quale fra l'altro disse che la grande organizzazione operaia americana è favorevole all'esame degli immigrati all'estero; contraddisse l'opinione corrente sulla scarsità di lavoratori agli Stati Uniti, sostenendo che si possono trovare lavoratori anche negli Stati Uniti purchè si paghi loro un salario giusto; concluse esprimendo parere favorevole al progetto Davis di basare l'ammissibilità sui naturalizzati nel 1910.

Nella seduta del 27 (quarta) furono interrogati l'On. Muller, che raccomandò che l'esclusione dei cinesi sia estesa ai giapponesi, e Mr. Klemp, che insistè sulla convenienza di ammettere agricoltori, dato che gli americani non vogliono accettare lavori campestri.

Importanti, nella seduta del 31 (quinta), le dichiarazioni di Mr. A. Furusett, rappresentante della gente di mare, che domandò l'eliminazione dal *bill* Johnson di tutte le disposizioni che ostacolano lo sbarco dei marinai, e dell'On. Hill, per l'ammissibilità fuori quota « dei genitori, dei fratelli, delle sorelle e dei figli dei cittadini americani », per la quale non sembra, tuttavia, che la Commissione, per

quanto riguarda almeno i fratelli e le sorelle, dimostrasse soverchio favore.

Nella seduta del 2 gennaio (sesta), dopo la lettura della protesta del Governo americano, fu, tra gli altri, interrogato Mr. Lutz, della *National Industrial Conference Board*, che riferì sulla Conferenza tenuta da detta istituzione nel mese di dicembre a New York; contestò la veridicità delle statistiche presentate dal Dott. Harry Laughlin alla Commissione e sulle quali questa ha principalmente basato le sue preferenze per le razze nordiche; concluse approvando la protesta del Governo italiano e dichiarando che, a suo giudizio, se non si può fare a meno delle restrizioni, esse debbono valere per tutti e non già ispirarsi ad un odioso criterio discriminatorio.

Contro le discriminazioni parlarono vivacemente, nella seduta del 3 (settima) l'On. Louis Marshall, il rabbino Wise, il giudice Rosenblatt ed altri israeliti, i quali si trovarono tutti d'accordo nel dichiarare essere preferibile una quota dell'1 % sul censimento del 1920 anche a quella che accettasse l'8 % sul censimento 1890. Al rabbino Wise rispose il Johnson, negando che la Commissione intendesse « discriminare fra una razza e l'altra », ma ribadendo i motivi che consigliano nuove restrizioni, intese ad impedire « un'invasione di stranieri ».

Nella seduta del 4 (ottava) fu interrogato l'On. Cotillo, che presentò un memoriale, aggiungendo alcune considerazioni sulle eventuali conseguenze per l'immigrazione italiana, del progetto Johnson, e insistendo pel mantenimento della presente legge, finchè non siano stati meglio e più liberamente studiati i fenomeni immigratori. « Facciamo in modo, egli concluse, che prima di venire a determinazioni contrarie (alla legge attuale), si sappia quel che si fa ».

Nella stessa seduta parlò Mr. Emery, della *National Association of Manufactures*, il quale si dichiarò favorevole ad un sistema d'immigrazione « flessibile » e che ammetta emigranti desiderabili a seconda dei bisogni del paese. L'ammissibilità dovrebbe essere determinata da una commissione in cui troverebbe posto una rappresentanza del Ministero dell'Agricoltura, del Commercio e del Lavoro. « La legge di quota, disse l'Emery, è assurda: il 3 per cento può essere troppo, ma anche troppo poco per il paese » Quanto alla visita all'estero, bisognerebbe interpellare in proposito i paesi stranieri e mettersi d'accordo con loro.

A favore di detta visita, da intendersi e da applicarsi, invece, come vogliono i restrizionisti ad oltranza, parlò a lungo Mr. Dawes, della *N. Y. State Hospital Commission*. Dopo di che, furono interrogati il Prof. Henning, dell'Università di Baltimora, che riferì sulle statistiche del Dott. Laughlin; il Dott. Johnson, editore di riviste « radicali » di New York, che protestò contro le descriminazioni, e l'italiano Cairoli Gigliotti, il quale propose di basare l'ammissibilità sul contributo dato dalle varie nazionalità all'esercito americano durante la guerra.

Sul finire della seduta, l'On. Johnson fece distribuire due tabelle con dati statistici computati secondo l'ammissibilità degli immigranti in base al censimento del 1890 ed in base al numero dei naturalizzati secondo il censimento del 1920.

Nella seduta del 5 (nona), brevissima, il Prof. C. Nunzio, di Salem O. si dichiarò favorevole ad una legge immigratoria « elastica, basata sui bisogni sociali ed economici del paese », ed il *congressmann* Cellar, di Brooklyn, raccomandò la nomina di una commissione, che, dopo accurate indagini all'estero, dovrebbe fornire elementi sicuri di giudizio sulle questioni immigratorie.

Il progetto Davis per l'applicazione delle leggi d'immigrazione. — Abbiamo accennato nello scorso numero del Bollettino (XXIII, I, p. 32) al progetto presentato dal Segretario del Lavoro James L. Davis alle Commissioni sull'immigrazione del Senato e della Camera dei rappresentanti, ed inteso a perfezionare gli organi per l'applicazione delle leggi d'immigrazione.

Crediamo sia opportuno aggiungere alle notizie già date un esposto particolareggiato del progetto stesso, che è stato diffusamente e in vario senso discusso dalla stampa americana.

Il progetto, quale è redatto dal Segretario del Lavoro, non si prefigge di stabilire una qualsiasi quota di limitazione all'immigrazione, poichè nella sua lettera di accompagnamento il Segretario predetto asseriva che tale questione è di competenza del potere legislativo e che spetta al Congresso decidere in proposito. Il progetto del Segretario però estenderebbe qualsiasi restrizione basata sulla quota a tutti i paesi, compresi il Canada, il Messico, l'America centrale e meridionale, che sono dalla vigente legge esentati da tali limitazioni.

Le proposte del progetto del Segretario Davis sono le seguenti :

1° Selezione ed esame di tutti gli immigrati all'estero. Ciò si eseguirebbe disponendo che ogni individuo, che desiderasse emigrare, debba ottenere da un Ufficio consolare americano all'estero un certificato di immigrazione, basato su un questionario verificato, da presentarsi dal richiedente all'Ufficio consolare e controllato dal funzionario consolare o di immigrazione; il certificato di immigrazione verrà rilasciato solo dopo che il richiedente avrà dimostrato la sua ammissibilità in base alle leggi di immigrazione; per chi è in possesso di un tale certificato non sarà necessario presentare il passaporto vistato, attualmente indispensabile. I certificati di immigrazione verranno rilasciati ad immigrati aventi i requisiti voluti e appartenenti alle seguenti categorie, nell'ordine di preferenza qui indicato :

a) I mariti, le mogli e i figli minorenni di sudditi esteri che hanno dichiarato il loro desiderio di prendere la cittadinanza americana ;

b) gli immigrati che hanno prestato servizio nelle forze di terra e di mare degli Stati Uniti durante la guerra mondiale;

c) i preti di qualsiasi religione;

d) i professori o membri di professioni liberali riconosciute;

e) gli operai specializzati;

f) gli operai di ogni altro genere, compresi i domestici.

2° Sospensione delle limitazioni basate sulla quota mediante il rilascio di speciali certificati di immigrazione al di fuori delle restrizioni di quota a due speciali categorie:

a) Al marito, alla moglie, al figlio minorenne, al padre o alla madre vivente a carico di un cittadino degli Stati Uniti;

b) Agli agricoltori e agli operai specializzati o quando non si trova mano d'opera disoccupata dello stesso genere negli Stati Uniti, purchè non siano scoppiati o imminenti scioperi o serrate nell'industria che desidera importare tale mano d'opera.

3° Sospensione generale dell'immigrazione per ordine del Segretario del Lavoro in periodi di depressione industriale, acciocchè non venga importata mano d'opera straniera negli Stati Uniti quando esiste qui la disoccupazione.

4° Esclusione di tutti gli stranieri che non riescono ad ottenere gli speciali certificati di immigrazione, colle seguenti eccezioni: gli stranieri già ammessi legalmente negli Stati Uniti e che ritornano dopo un temporaneo soggiorno all'estero; gli studenti che siano realmente tali e che cercano di venirvi per studiare in un collegio accreditato; i marinai stranieri che siano realmente tali e che desiderano sbarcare per ragioni inerenti al loro mestiere; gli stranieri, i quali, avendo vissuto per cinque anni consecutivi in territorio estero confinante cogli Stati Uniti, sono autorizzati a entrare negli Stati Uniti per lavorare in una determinata occupazione per un determinato periodo di tempo in una data località, e gli stranieri che abitualmente passano e ripassano il confine tra gli Stati Uniti e i territori esteri confinanti per occupazioni legittime; questi figurano come non immigranti.

5° Repartizione di qualsiasi quota che venisse imposta su tutto il periodo annuale, limitando il numero di certificati di immigrazione che ogni console può rilasciare in ciascun mese a un dodicesimo del numero assegnato al territorio di sua giurisdizione ogni anno. I certificati di immigrazione però saranno validi per entrare negli Stati Uniti entro un anno dalla data in cui sono stati rilasciati. Tale disposizione mira ad eliminare le corse dei piroscafi che cercano di introdurre immigranti entro le limitazioni della quota e di evitare incresciosi affollamenti nei porti di sbarco.

6° Quanto ai non immigranti, il Segretario del Lavoro potrà stabilire norme regolamentari circa la loro ammissibilità, a fine di assicurarsi che conservino la qualità di non immigranti durante la loro permanenza negli Stati Uniti, e potrà anche a tal uopo esigere il deposito di una cauzione.

7° Il progetto autorizza l'invio di funzionari di immigrazione e della sanità pubblica all'estero per adempiere alle mansioni di cui trattasi nel presente progetto.

8° Ai marinari stranieri che sbarcano per scopi inerenti al loro mestiere ó per cercare nuovo arruolamento su una nave estera si potrà concedere lo sbarco, dietro presentazione di una carta di sbarco debitamente vistata da un funzionario di immigrazione al porto di arrivo. I marinai stranieri appartenenti alle razze escluse per legge dagli Stati Uniti, come per esempio gli Oricntali, dovranno poter dare una cauzione che assicuri la loro partenza, a discrezione del Segretario del Lavoro.

9° Tutti gli stranieri forniti di certificati di immigrazione o degli speciali certificati di immigrazione dovranno passare i soliti esami fisici, mentali e morali al loro arrivo in un porto di sbarco negli Stati Uniti.

Tendenze americane nei riguardi dell'immigrazione europea. — Mentre sono più vive che mai, nell'opinione pubblica americana, le discussioni in merito alle questioni immigratorie, non sarà inutile fare cenno di una novissima tendenza ostile all'immigrazione straniera e specialmente a quella proveniente dal mezzogiorno d'Europa, tendenza di cui si fece portavoce alla recente *National Conference*, a New York, il Prof. Henry Fairfield Osborne, insegnante di biologia al Museo di Storia naturale di quella città, e che ha trovato più ampia trattazione teorica da parte del Prof. Thompson, di Miami. Si dice, dunque, che anche pei popoli vale la legge di Gresham (« la moneta cattiva scaccia la buona »), così che, quando gruppi di individui — razze, popoli, classi — che hanno diverso « standard of living » (tenore di vita), vengono a competere fra loro, il gruppo che ha il tenore di vita più basso tende ad eliminare ed a soppiantare quello che ha il tenore di vita più alto. E ciò perchè il gruppo a tenore di vita più basso può profittare dei vantaggi posti in essere dal gruppo dal tenore di vita più alto, cioè delle riduzioni sul costo della vita che la civiltà ha reso possibili, senza averne gli oneri. Ne consegue che le classi inferiori possono risparmiare di più e quindi a poco a poco impadronirsi del dominio detenuto dalle classi superiori.

Applicando tale teorica all'immigrazione e sostituendo, perciò, nel ragionamento surriferito gli immigranti alle classi inferiori, il Thompson mette in guardia i suoi connazionali contro i pericoli che presenterebbe, a suo giudizio, la parsimonia degli emigranti. In alcune regioni carbonifere egli ha constatato che più di metà dei 53272 minatori di origine straniera sono proprietari della loro casa, mentre solo un terzo dei 20605 minatori americani dispongono di case proprie. « Siamo attenti, conclude il Thompson: se non facciamo spendere di più agli stranieri, questi finiranno coll'impadronirsi di

tutta l'America. E siccome è difficile far spendere loro di più, per evitare screzi e dispiaceri impediamo che altri stranieri vengano in America ».

La tendenza teorizzata dal Prof. Thompson è indice di uno stato d'animo nei riguardi dell'immigrazione straniera che è più largamente diffuso di quanto comunemente si creda, e che si riflette anche in numerosi progetti di legge immigratoria. Fra quelli di data più recente meritano particolare menzione il progetto presentato alla Camera dal deputato Roujne e l'altro presentato al Senato dal senatore Harris, che vorrebbero sospesa l'immigrazione rispettivamente per sei e per cinque anni, ed infine il progetto Lineberger, che propone di basare la quota al 3 % sul censimento del 1850. X

SIRIA.

L'avvenire agricolo. — Secondo studi e informazioni, basate sopra recenti esperienze fatte per la cultura del cotone in quella regione, quando siano compiuti i lavori già previsti per l'irrigazione di vaste estensioni di terreno, la Siria potrà riservare a detta cultura circa 800.000 ettari, colla certezza di una produzione di qualità superiore a quella del cotone di Idlib.

Quanto al problema dell'irrigazione, che è di interesse capitale per l'economia della Siria, essendole ormai pressochè venuta a mancare l'antica funzione di intermediaria tra i commerci dall'occidente e dell'oriente, si rileva che esso dovrà richiamare, e già richiama tutta l'attenzione della Potenza mandataria. Meritano a tal riguardo attenta considerazione i progetti per la sistemazione idraulica della vallata media dell'Oronte, delle pianure di Akkar e di Amsk e della zona di percorso, in territorio siriano, dell'Eufrate.



AZIONE DEL COMMISSARIATO

L'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero. — Il Governo ha emanato un Decreto Legge (1) con cui si provvede alla istituzione di un nuovo ed importante organismo, che prende il nome di *Istituto nazionale di Credito per il lavoro italiano all'estero* ed al quale sono assegnati i seguenti scopi :

a) di finanziare per intero, o in partecipazione, imprese di lavori o di colonizzazioni all'estero che impieghino, almeno prevalentemente, mano d'opera italiana ;

b) di anticipare somme per cauzioni o per provviste di materiali o di attrezzi occorrenti per appalti di lavori, o per opere di colonizzazione, tanto ad imprese, quanto a collettività o a cooperative di lavoratori nazionali ed eccezionalmente, a singoli coloni od assuntori di piccole industrie all'estero ;

c) di accogliere elementi e notizie relative a lavori o colonizzazioni da compiersi all'estero, formulandone, se del caso, anche i relativi progetti, nonchè di raccogliere notizie relative al movimento commerciale e alla situazione dei mercati in rapporto all'impiego del lavoro italiano ;

d) di promuovere, intensificare e raccogliere il risparmio da parte degli italiani all'estero.

L'attività finanziaria dell'Istituto vuol essere regolata dai principii dell'impresa bancaria privata. E perciò il decreto, oltre a disporre che ogni finanziamento sia preceduto dal relativo studio tecnico, stabilisce le garanzie legali da richiedere per ogni operazione. L'organizzazione dell'Istituto è fondata pure sui medesimi principii. Non si tratta di un organo statale o parastatale, ma di una ordinaria società anonima, regolata dal codice di commercio. Soltanto, trattandosi di un'attività toccante l'interesse pubblico nella quale è impegnata la garanzia del Fondo dell'emigrazione, non si sono potute omettere alcune norme a salvaguardia di quell'interesse, come la nomina governativa di alcuni Consiglieri o Sindaci della Società.

Le forze finanziarie create dall'emigrazione in tutti i suoi aspetti — dal trasporto dell'emigrante fuori dei confini alla rimessa dei suoi risparmi in patria — contribuiranno per la massima parte a finanziare l'attività dell'emigrante all'estero, che dovrà poi essere,

(1) Vedi in questo fascicolo, a pag. 158.

a sua volta, causa del maggior beneficio finanziario ed economico della Nazione.

Il Fondo dell'emigrazione garantirà i nuovi impieghi per l'emigrazione; infatti il Decreto stabilisce che sia garantito, a carico del Fondo, il pagamento di un interesse minimo del 4.50 % annuo sul valore delle azioni e quello dei 3.50 % sulle obbligazioni. Per il collocamento delle une e delle altre si presteranno i comuni, gli uffici postali, quelli che rilasciano passaporti. Alla posta sarà pure affidato il pagamento degli interessi.

La creazione di questo Istituto rappresenta la realizzazione, da parte del Governo, di voti, progetti e proposte che per anni e anni erano rimaste vane. S. E. il Presidente del Consiglio, on. Mussolini, in occasione della firma del decreto suaccennato, ha esposto sinteticamente le linee programmatiche dell'azione che l'Istituto dovrà svolgere, colla lettera seguente, diretta al Commissario generale dell'emigrazione, prof. De Michelis, a cui è stato affidato l'incarico della prima organizzazione dell'Istituto stesso:

« Con recente decreto il Governo Nazionale ha dato vita all'Istituto di Credito per il lavoro italiano all'estero; ora Ella riceve il mandato di attendere alla sua prima organizzazione fino alla costituzione di una regolare società anonima. Si tratta del periodo di lavoro meno facile; ma sono sicuro che a Lei non faranno difetto nè la serenità, nè il fermo volere per assolvere quel mandato con sollecitudine.

Lo scopo dell'Istituto è chiaro: Sostituire all'emigrazione caotica l'emigrazione, memore di una lontana ma ancor viva tradizione colonizzatrice, di uomini orgogliosi della forza fecondatrice del proprio lavoro, accompagnare questi umili e forti pionieri d'Italia con tecnici italiani e con capitali italiani prestati in parte dal risparmio dello stesso emigrante; fare che il frutto del lavoro italiano non vada ad aumentare soltanto redditi stranieri, ma divenga forza promotrice della pacifica espansione morale ed economica della Patria, e sia nelle sue economie pienamente garantito.

Quanti pensano che occorra dare alla politica dell'emigrazione dignità sempre maggiore e opera vieppiù fattiva, e quanti sanno che nuclei di italianità all'estero, compatti, coscienti ed economicamente attrezzati, sono mezzi potenti di irradiazione delle idee italiane e dei prodotti italiani; quelli che dolorano alla fuoriuscita di generosa gente italiana, e quelli che in ciò vedono una incomprimibile necessità demografica del popolo italiano, da confortare tuttavia con la ricerca più intensa delle occasioni di impiego proficuo all'estero; ogni buon italiano insomma — al di qua e al di là dei confini — deve dare al nuovo Istituto l'appoggio della propria simpatia ed il contributo, cospicuo o modesto, della propria capacità finanziaria.

Sono certo che questa cordiale collaborazione delle migliori forze della Patria non verrà a mancare all'Istituto che il Governo a questi

altissimi fini ha voluto, e che costituisce opera degna, quant'altra mai, di impegnare gli sforzi della rifiorente generazirne d'Italia.

E poichè ho fiducia che la Sua attività organizzatrice risponderà degnamente al nobile scopo, al quale Ella si accinge con assoluto disinteresse, Le sarò vicino col mio costante ausilio, come oggi lo sono col mio augurio. — Mussolini ».

A proposito dei servizi di contingentamento. — I dirigenti delle Compagnie nazionali di navigazione, che eserciscono i servizi di trasporto degli emigranti per gli Stati Uniti, hanno diretto collettivamente al Commissario generale dell'emigrazione, prof. De Michelis, la lettera seguente :

« Le sottoscritte Compagnie Nazionali di Navigazione Vetrici di emigranti, sono liete di attestare alla Eccellenza Vostra la loro legittima soddisfazione per il successo conseguito dalla organizzazione italiana, in confronto delle Nazioni straniere, per i servizi di selezione e distribuzione dei passeggeri e degli emigranti in relazione al « Percentage Bill ». Efficaci riuscirono le misure adottate dalla Eccellenza Vostra per contenere l'emigrazione irregolare attraverso i porti stranieri e per infrenare il grave abuso di agenti clandestini.

Se l'Italia può vantare il primato tra i paesi europei per la organizzazione dei servizi relativi al « Percentage Bill » e se l'Italia ebbe, in confronto delle altre Nazioni, il minimo coefficiente di respinti allo sbarco, ciò si deve alla saggezza ed alla diligenza con cui l'Eccellenza Vostra provvide a disciplinare rigorosamente i menzionati servizi.

I Vettori italiani sentono il dovere di esprimere concordemente a Vostra Eccellenza il loro grato animo poichè non è dubbio che se l'accurato lavoro di organizzazione dei servizi emigratori ha giovato al buon nome italiano nell'America del Nord, ha altresì risparmiato alla bandiera italiana i notevoli danni di una meno perfetta organizzazione ».

*Transatlantica Italiana : VENCESLAO CARRARA — PASSALACQUA ;
Lloyd Sabaudò : R. DE LA PENNE ; Navigazione Generale Ita-
liana : BRUNELLI — BIANCARDI ; Sicula Americana : VARVESI ;
Società Cosulich : COSULICH.*

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

Sezione 1^a Penale

20 giugno 1923. — Olivari Vittorio, Capitano del « Regina d'Italia » del Lloyd Sabauda c. Fondo dell'emigrazione.

Trasporto di emigranti da porti transoceanici. Obbligo della speciale licenza consolare.

R. D. 15 marzo 1909, n. 130 (art. 19). — Legge 17 luglio 1910, n. 538 (art. 13 ter); Testo Unico della legge dell'emigrazione 13 novembre 1919, n. 2205 (art. 20 e 72).

Gli articoli 20 e 72 del T. U. approvato con R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205 non hanno abrogato l'ultima parte dell'art. 19 del decreto 15 marzo 1909, n. 130 e la sanzione dell'art. 13 ter della legge 17 luglio 1910, n. 538 in quanto a quella riferita;

Quando sul piroscafo non si trovi imbarcato il Regio Commissario non è menomamente a dubitarsi che sia in pieno vigore l'obbligo del capitano di piroscafo iscritto in patente di vettore, che trasporti emigranti di ritorno al di sopra dei 50, di munirsi della licenza consolare.

Dal fatto poi che l'art. 20 del T. U. del 13 novembre 1919 prevede la sola ipotesi dell'obbligo della licenza pel capitano di piroscafo non iscritto su patente di vettore, non può argomentarsi che sia abrogato l'obbligo della licenza pel capitano di piroscafo iscritto su patente.

Non ha alcun valore la clausola derogatoria sancita nell'art. 72 del medesimo T. U. con cui si dichiarano abrogate tutte le disposizioni legislative concernenti la materia regolata dalla legge sull'emigrazione, le quali non siano richiamate negli articoli precedenti.

Movimento dell'emigrazione italiana

ANNO 1923

A) Emigrazione complessiva.

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI.

MESI	1922			1923			Differenza fra il 1923 e il 1922		
	Emigrazione non transoceanica	Emigrazione transoceanica	TOTALE	Emigrazione non transoceanica	Emigrazione transoceanica	TOTALE	Emigrazione non transoceanica	Emigrazione transoceanica	TOTALE
Gennaio . . .	5.125	5.628	10.753	10.896	10.771	21.667	+ 5.771	+ 5.143	+10.914
Febbraio . . .	5.698	3.979	9.677	12.315	11.482	23.797	+ 6.617	+ 7.503	+14.120
Marzo	13.047	5.447	18.494	21.057	10.857	31.914	+ 8.010	+ 5.410	+13.420
Aprile	14.470	4.378	18.848	21.641	8.653	30.294	+ 7.171	+ 4.575	+11.746
Maggio	13.479	3.700	17.179	15.642	8.983	24.625	+ 2.163	+ 5.283	+ 7.446
Giugno	9.474	8.159	17.633	12.739	11.951	24.690	+ 3.265	+ 3.792	+ 7.057
Luglio	8.486	6.415	14.901	12.195	12.093	24.288	+ 3.709	+ 5.678	+ 9.387
Agosto	10.928	16.833	27.761	9.596	20.058	29.654	- 1.332	+ 3.225	+ 1.893
Settembre . . .	11.787	15.058	26.845	14.786	19.158	33.944	+ 2.909	+ 1.100	+ 7.099
Ottobre	11.391	20.075	31.466	13.538	26.185	39.723	+ 2.147	+ 6.110	+ 8.257
Novembre . . .	9.859	20.900	30.759	15.487	23.473	38.960	+ 5.025	+ 2.573	+ 8.291
Dicembre . . .	9.286	10.838	20.124	10.331	13.889	24.223	+ 1.043	+ 3.051	+ 4.099
<i>1° trimestre . .</i>	<i>23.870</i>	<i>15.054</i>	<i>38.924</i>	<i>44.268</i>	<i>33.110</i>	<i>77.378</i>	<i>+ 29.398</i>	<i>+18.056</i>	<i>+38.454</i>
<i>2° trimestre . .</i>	<i>37.423</i>	<i>16.237</i>	<i>53.660</i>	<i>59.022</i>	<i>29.887</i>	<i>79.909</i>	<i>+12.599</i>	<i>+13.650</i>	<i>+26.249</i>
<i>3° trimestre . .</i>	<i>31.201</i>	<i>35.306</i>	<i>66.507</i>	<i>36.577</i>	<i>51.399</i>	<i>87.976</i>	<i>+ 5.376</i>	<i>+13.003</i>	<i>+18.379</i>
<i>4° trimestre . .</i>	<i>30.536</i>	<i>51.813</i>	<i>82.349</i>	<i>39.359</i>	<i>63.547</i>	<i>102.906</i>	<i>+ 8.823</i>	<i>+11.734</i>	<i>+20.557</i>
1° SEMESTRE . .	61.293	31.291	92.584	94.290	62.997	157.287	+32.997	+31.706	+64.703
2° SEMESTRE . .	61.737	90.119	151.856	75.936	114.856	190.792	+14.199	+24.737	+38.936
Totale	123.030	121.410	244.440	170.226	177.853	348.079	+47.193	+56.443	+103639

(1)

(1)

(1) Per le ragioni esposte nell'Avvertenza al prospetto che segue le cifre di 170.226 e 348.079 si devono elevare rispettivamente a 217.889 e 395.712.

B) *Emigrazione non transoceanica.*

I.

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

Anno 1923.

MESI	Emigranti espatriati				Paesi di destinazione																	
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
Gennaio	10.896	7.950	2.246	700	9.099	167	43	31	1.094	65	37	1	—	36	86	—	1	1	127	34	73	1
Febbraio	12.315	9.228	2.297	790	10.602	158	48	23	1.126	69	52	—	—	24	95	1	1	12	62	27	15	—
Marzo	21.057	16.667	2.960	1.430	18.138	465	55	41	1.775	84	62	1	—	35	218	3	—	14	120	28	15	2
Aprile	21.641	16.915	3.253	1.473	18.337	550	163	26	1.905	106	92	21	—	47	386	20	1	10	209	11	17	8
Maggio	15.642	11.280	3.093	1.269	12.839	943	258	56	774	92	81	17	6	25	276	1	5	18	192	46	7	6
Giugno	12.739	8.283	3.035	1.421	10.430	1.006	143	50	574	87	66	3	2	20	199	18	2	16	84	27	7	5
Luglio	12.195	7.803	3.157	1.235	8.992	1.605	106	30	687	61	75	4	1	15	206	9	6	14	312	56	5	11
Agosto	9.596	5.426	2.922	1.248	7.867	571	123	23	468	98	62	—	1	21	171	2	1	23	125	31	3	6
Settembre	14.786	7.992	4.721	1.073	12.460	409	77	19	1.186	65	64	2	—	28	225	—	—	29	136	65	13	8
Ottobre	13.538	7.255	4.415	1.868	11.158	388	98	22	1.031	36	72	7	4	21	135	—	51	213	236	56	9	—
Novembre	15.487	9.027	4.560	1.900	13.906	296	98	12	558	48	38	3	2	29	133	—	1	14	218	110	24	—
Dicembre	10.334	6.241	2.990	1.103	9.164	343	96	17	336	30	23	3	1	14	88	—	—	—	54	152	5	3
1° trimestre	44.268	33.846	7.503	2.920	37.839	760	146	95	3.995	218	151	2	1	65	399	4	2	27	309	89	103	3
2° trimestre	50.022	36.478	9.381	4.163	41.606	2.499	364	132	2.953	285	239	47	10	92	801	39	8	44	676	84	31	19
3° trimestre	30.577	21.221	10.800	4.556	29.319	2.585	306	72	2.341	224	201	6	2	64	602	11	7	66	373	162	21	25
4° trimestre	39.359	22.523	11.965	4.871	34.226	1.032	287	51	1.925	114	133	13	7	64	356	6	52	227	308	318	38	3
1° SEMESTRE	94.290	70.323	16.894	7.083	79.445	3.289	710	227	6.948	503	390	43	11	187	1.200	43	10	71	884	173	134	22
2° SEMESTRE	75.836	43.744	22.765	9.427	63.545	3.617	593	123	4.266	338	334	19	9	128	958	16	59	293	1.081	470	59	28
Totale	170.126 (1)	114.067	39.649	16.510	142.990	6.906	1.303	350	11.214	841	724	62	20	315	2.158	59	69	364	1.965	643	193	50

Avvertenza. — La presente tavola è costruita in base alle schede individuali di espatrio che vengono staccate dai passaporti di emigranti a cura degli Uffici di frontiera. Si deve avvertire che, per il sistema stesso della rilevazione, il movimento emigratorio così accertato risulta necessariamente inferiore al movimento effettivo, in quanto sfuggono alla rilevazione, così fatta, gli emigranti che espatriano con passaporto di antico modello non munito della scheda di « espatrio », o passano le frontiere per vie secondarie dove mancano ancora Uffici di controllo.

(1) Per quanto sopra, ritenendosi congruo un aumento di circa il 30 per cento, il totale degli espatri per paesi non transoceanici accertati

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO DI ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

Anno 1923.

REGIONI	Emigranti espatriati				Paesi di destinazione																	
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
Piemonte	36.463	21.438	12.123	2.902	34.974	866	28	19	237	41	73	4	2	33	31	—	1	64	21	30	17	13
Liguria	4.319	2.571	1.389	359	3.990	79	5	15	55	3	16	—	—	42	1	—	—	4	52	40	7	1
Lombardia	27.164	16.061	5.212	1.991	21.052	4074	53	33	735	115	53	1	5	38	37	1	2	14	8	31	10	1
Veneto e Friuli	40.740	38.277	7.740	3.732	39.410	1232	670	177	8.652	301	38	11	6	18	1096	9	3	45	5	9	61	6
Venezia Tridentina	2.739	2.185	365	189	1.356	121	178	27	907	2	15	—	—	41	—	1	1	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	1.500	817	477	206	241	8	250	20	37	2	2	—	—	863	—	50	25	—	—	—	—	1
Emilia	12.887	7.038	3.067	1.882	11.437	210	10	7	774	43	104	—	—	7	24	1	2	6	109	150	—	3
Toscana	13.787	8.176	3.761	1.850	12.523	156	50	12	562	65	138	17	1	63	11	2	—	9	85	85	5	3
Marche	3.629	2.232	793	604	2.928	25	4	—	464	139	3	—	3	—	5	—	1	1	7	47	4	—
Umbria	2.331	1.445	913	473	2.604	19	1	6	91	103	—	—	—	3	4	—	—	—	—	—	—	—
Lazio	799	497	226	76	602	34	10	5	73	4	23	2	1	11	6	—	3	3	8	3	10	1
Abruzzi e Molise	1.910	1.312	365	203	1.701	8	5	1	110	22	14	1	—	9	3	—	—	—	—	—	28	—
Campania	5.314	2.971	1.449	894	4.649	31	25	10	141	—	145	26	1	32	10	5	3	54	65	102	5	—
Puglie	2.075	1.325	434	316	1.785	11	5	3	85	—	1	—	1	22	16	37	3	54	25	8	2	18
Basilicata	173	102	49	22	148	2	—	—	1	—	—	—	—	5	—	—	—	—	16	—	—	1
Calabria	558	356	123	59	431	6	—	—	44	—	1	—	—	1	7	—	—	10	15	20	3	—
Sicilia	2.501	1.298	768	440	1.778	15	9	5	4	1	96	—	—	31	3	—	—	55	1211	53	38	2
Sardegna	1.848	1.136	400	312	1.274	9	—	1	152	—	1	—	—	—	—	—	—	17	352	39	3	—
TOTALI	170228	114067	39.649	16.510	142990	6906	1.303	350	11.214	841	724	62	20	315	2158	59	69	364	1965	643	193	50

Avvertenza. — La presente tavola comprende soltanto gli espatri accertati in base alle schede individuali staccate dai passaporti a cura degli Uffici di frontiera. Si veda in proposito l'Avvertenza al prospetto a pag. 146.

MOVIMENTO MENSILE DEI PASSAPORTI RILASCIATI AD EMIGRANTI ITALIANI
CON DESTINAZIONE A PAESI NON TRANSOCEANICI:
Anno 1923.

M E S I	Totale dei passaporti rilasciati	Paesi di destinazione																	
		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
Gennaio	16.635	13.543	295	164	51	1.778	79	61	4	3	20	134	26	20	96	122	124	52	63
Febbraio	18.769	16.008	381	93	45	1.493	100	83	12	1	35	200	16	12	55	150	56	14	21
Marzo	23.123	19.409	717	181	41	1.717	92	103	13	5	58	376	10	8	72	261	30	10	20
Aprile	22.179	17.612	955	408	66	1.483	71	86	22	10	59	437	45	12	50	509	40	25	139
Maggio	17.281	13.751	1.288	214	115	802	111	93	11	4	43	354	21	23	127	213	47	10	54
Giugno	15.480	12.223	1.276	150	61	601	151	208	6	2	33	335	28	10	93	212	50	7	22
Luglio	15.200	11.447	1.603	125	52	981	72	85	4	3	82	309	28	20	84	208	53	9	35
Agosto	14.542	11.884	622	164	42	835	85	98	11	3	45	295	48	17	89	237	40	6	43
Settembre	11.535	12.434	430	111	33	1.446	54	72	10	10	34	258	13	14	262	249	74	11	20
Ottobre	17.996	14.776	473	164	33	1.399	67	125	5	12	40	238	19	65	166	305	68	27	14
Novembre	15.487	13.465	385	98	22	630	27	75	3	1	35	109	20	16	102	318	106	33	37
Dicembre	13.046	11.430	369	79	15	464	37	58	6	1	75	93	10	16	45	207	100	21	20
1° trimestre	59.527	48.960	1.393	438	137	4.988	271	247	29	9	113	710	52	40	223	533	204	76	104
2° trimestre	54.240	43.886	3.519	368	242	2.886	333	387	30	16	135	1.126	94	51	270	994	137	42	235
3° trimestre	45.277	35.765	2.655	400	127	3.262	211	255	25	16	161	862	89	51	435	694	167	26	98
4° trimestre	46.529	39.671	1.227	341	70	2.492	131	258	19	14	150	440	49	97	373	830	274	81	71
1° SEMESTRE	113.467	92.546	4.912	1.306	379	7.874	604	634	68	25	248	1.836	146	91	493	1.527	341	118	319
2° SEMESTRE	91.806	75.436	3.860	741	197	5.755	342	513	44	30	311	1.302	138	148	748	1.524	441	107	169
Totale	205.273	167.982	8.772	2.047	576	13.629	946	1.147	112	55	559	3.138	284	239	1.241	3.051	782	225	488

IV.
DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI PASSAPORTI RILASCIATI AD EMIGRANTI ITALIANI
CON DESTINAZIONE A PAESI NON TRANSOCEANICI.

Anno 1923.

REGIONI	Totale dei passaporti rilasciati	Paesi di destinazione																	
		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Balcanci e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
Piemonte	42.814	40.348	1440	71	94	279	45	203	6	5	74	66	9	6	88	17	33	21	9
Liguria	6.758	6.233	100	17	19	68	5	36	—	1	93	11	1	10	18	65	67	7	5
Lombardia	33.788	27.319	4.942	92	45	883	130	78	4	5	53	39	9	14	86	13	33	10	13
Veneto e Friuli	57.707	41.787	1.378	1.031	195	8.121	275	43	27	12	38	1.505	3	12	218	3	12	23	21
Venezia Tridentina	3.900	1.983	176	315	23	1.315	2	25	1	1	3	55	—	—	—	—	1	—	—
Venezia Giulia e Zara	2.002	260	4	283	25	19	1	1	1	3	3	1.189	2	57	31	1	—	—	117
Emilia	14.007	13.018	270	20	24	1.004	48	166	3	—	14	32	—	4	21	82	108	3	—
Toscana	15.930	13.086	240	105	45	746	173	205	9	5	145	22	6	7	45	125	67	10	9
Marche	4.313	3.415	41	11	2	557	144	5	—	4	2	26	—	1	16	14	49	23	3
Umbria	3.260	3.014	24	2	10	103	89	—	—	4	3	4	1	1	10	4	—	—	—
Lazio	1.016	737	46	26	16	61	2	26	4	2	12	15	9	15	20	14	5	—	6
Abruzzi e Molise	2.193	1.951	15	4	1	67	30	22	7	—	4	13	3	2	8	4	2	58	2
Campania	6.713	5.553	49	30	54	84	—	260	45	7	42	33	30	44	232	67	228	7	6
Puglie	3.190	2.135	20	19	8	81	—	2	—	5	8	102	202	55	210	46	8	1	270
Basilicata	186	148	1	—	—	1	—	—	—	—	13	3	—	2	—	18	—	—	—
Calabria	608	451	7	1	2	10	—	—	2	1	3	6	—	4	61	17	37	4	2
Sicilia	3.779	1.058	10	15	7	5	1	71	—	—	47	14	9	7	133	2.278	56	55	13
Sardegna	2.140	1.584	9	—	6	133	1	4	3	—	2	—	—	33	301	58	3	3	3
TOTALE	205.273	167982	8.772	2.047	576	13.629	946	1.147	112	55	559	3.138	234	239	1241	3.051	782	225	488

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E REGIONALE DEL MOVI

Anno

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigranti di età superiore a 15 anni		Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto e Friuli		Veneta Tridentina		Veneta Giulia e Zara	
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
	Addetti all'agricoltura	15.214	4.226	5.306	2039	401	131	4.238	471	1.601	572	181	30	43
Addetti alle industrie estrattive	10.955	1	824	—	66	—	1.358	—	6.229	—	517	—	63	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterro, di scavo, ecc.	19.381	1.451	1.545	249	216	36	2.270	106	6.055	121	207	2	57	3
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc.	39.175	—	7.101	—	296	—	8.500	—	17612	—	777	—	152	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche	4.598	—	1.413	—	441	—	615	—	895	—	76	—	173	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri	5.670	14	1.022	1	567	—	544	2	2.277	2	107	—	103	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	169	1.062	64	225	2	1	47	218	47	465	1	8	1	—
Calzolai, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	934	10	275	3	21	—	78	2	66	—	9	—	13	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	541	1.571	113	555	14	51	79	229	37	170	8	3	7	25
Addetti alle industrie alimentari	553	7	233	3	20	1	57	1	95	—	4	—	11	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicato	581	33	101	5	68	—	50	9	58	11	8	1	14	2
Operai, industriali senz'altra specificazione	9.610	2.880	1.533	719	138	31	1.178	308	2.637	974	241	17	10	2
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	1.431	92	537	28	98	5	274	19	87	11	8	3	26	6
Addetti all'industria dei trasporti	1.318	—	368	—	49	—	108	—	162	—	17	—	34	—
Esercenti il piccolo traffico	846	55	64	20	34	2	2	2	8	2	—	—	—	1
Addetti ad aziende commerciali	558	111	192	66	43	10	39	7	51	4	3	1	23	4
Incisori, disegnatori e decoratori	476	8	150	1	3	—	58	3	142	4	11	—	13	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	265	103	21	4	11	5	76	28	19	13	—	—	3	3
Addetti ai servizi domestici	324	2.901	83	1114	17	123	128	729	20	339	5	61	3	26
Appartenenti a condizioni non professionali	633	405	238	148	30	14	78	75	58	20	4	4	31	8
Attendenti alle cure domestiche	—	24654	—	6843	—	976	—	3000	—	5032	—	235	—	389
Professioni e condizioni diverse, ignote o non specificate	753	—	250	—	30	—	134	—	98	—	1	—	32	—
TOTALE	114067	39619	21438	2121	2571	1389	19961	5212	38277	7740	2185	365	817	477

MONTI DI ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCCEANICI.

13.

	Emilia		Toscana		Marche		Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Campania		Puglie		Basilicata		Calabria		Sicilia		Sardegna	
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
000	254	845	180	72	17	170	45	32	4	191	129	737	342	161	1	8	5	96	41	147	6	123	8	
076	—	520	1	345	—	43	—	7	—	18	—	14	—	23	—	1	—	8	—	59	—	214	—	
092	201	3104	356	917	77	723	139	103	5	636	15	611	122	96	—	6	—	104	3	165	11	239	5	
573	—	853	—	529	—	174	—	102	—	80	—	250	—	677	—	5	—	36	—	139	—	319	—	
199	—	252	—	68	—	50	—	43	—	25	—	87	—	68	—	49	—	9	—	70	—	62	—	
96	9	131	—	37	—	53	—	16	—	32	—	120	—	90	—	4	—	9	—	79	—	45	—	
1	1	2	5	—	32	—	—	1	—	—	—	3	2	—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	
55	1	77	—	22	1	51	—	5	—	23	—	107	3	24	—	17	—	14	—	75	—	22	—	
32	114	94	129	7	16	8	18	11	4	19	7	59	34	10	102	3	5	10	12	27	92	3	5	
96	1	23	—	3	—	3	—	3	—	1	—	28	—	8	—	—	—	3	—	26	1	9	—	
4	—	188	2	3	—	4	1	2	—	1	—	40	—	5	—	—	—	6	—	13	—	7	2	
997	340	1110	222	148	80	110	12	31	5	299	45	339	93	73	3	7	1	41	2	37	19	41	1	
76	5	133	4	12	—	8	—	47	2	3	—	51	3	13	—	—	—	3	1	47	4	10	1	
40	—	102	—	8	—	18	—	14	—	5	—	44	—	33	—	—	—	8	—	286	—	22	—	
6	3	463	22	—	—	—	—	—	—	—	—	245	2	—	—	1	—	—	—	21	1	2	—	
23	9	69	4	10	—	3	—	4	1	2	1	50	4	12	—	—	—	2	—	26	—	6	—	
16	—	31	—	8	—	5	—	7	—	1	—	12	—	6	—	—	—	1	—	7	—	2	—	
25	5	26	9	5	—	—	—	7	1	1	—	50	25	6	2	—	—	—	—	15	13	—	—	
17	152	16	231	1	10	1	17	11	36	—	10	16	26	—	4	—	—	—	7	1	6	—	10	
41	27	57	25	3	3	3	3	17	55	4	—	24	3	4	3	—	—	4	—	28	6	4	11	
—	1945	—	2571	—	557	—	678	—	113	—	158	—	787	—	317	—	35	—	54	—	604	—	357	
24	—	57	—	4	—	8	—	34	—	1	—	25	—	16	—	1	—	2	—	30	—	3	—	
930	3067	8176	3761	2232	793	1445	913	497	226	1342	365	2971	1449	1325	434	102	49	356	173	1298	763	1136	400	

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E PER PAESI DI DESTINAZIONE DEL MOVIMENTO

Anno

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigranti di età superiore a 15 anni		Francia e Principato di Monaco		Svizzera		Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria		Germania		Belgio e Olanda		Lussemburgo	
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
	Addetti all'agricoltura	15.214	4 286	13518	3 932	1025	254	30	9	14	1	234	26	17
Addetti alle industrie estrattive	10.985	—	1.6.964	—	255	—	24	—	5	—	3.565	1	28	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterco, di scavo, ecc.	19.381	1.451	16582	1.378	281	33	95	6	31	—	1.797	12	158	7
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc.	39.175	—	33108	—	1651	—	274	—	45	—	2.808	—	228	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche	4.598	—	3.752	—	155	—	69	—	24	—	254	—	14	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri	5.670	14	4.895	13	74	—	62	1	31	—	311	—	14	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	169	1.062	154	911	12	133	—	3	1	2	2	1	—	4
Calzolari, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	951	10	794	7	40	—	6	—	3	—	17	2	3	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico.	541	1.571	415	1.299	43	138	5	17	3	3	20	23	—	1
Addetti alle industrie alimentari	553	7	385	6	22	1	43	—	5	—	6	—	3	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate	581	33	364	26	25	3	14	—	7	1	63	—	—	—
Operai, industriali senz'altra specificazione	9.640	2 880	8.286	2.610	134	143	85	12	15	5	772	58	99	14
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	1.433	92	1.055	53	116	13	32	6	8	2	56	1	2	—
Addetti all'industria dei trasporti	1 318	—	807	—	77	—	21	—	8	—	30	—	2	—
Esercenti il piccolo traffico	846	55	779	47	14	2	3	—	8	—	2	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali	558	111	596	100	28	3	36	2	5	1	14	—	5	—
Incisori, disegnatori e decoratori	476	8	350	6	22	—	5	—	—	—	52	1	4	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	265	108	112	32	53	10	3	1	2	—	9	—	1	3
Addetti ai servizi domestici	324	2.901	170	1.900	110	715	3	50	2	13	26	32	1	3
Appartenenti a condizioni non professionali	633	405	449	282	60	65	23	11	12	—	8	1	1	76
Attendenti alle cure domestiche	—	24654	—	21509	—	871	—	256	—	70	—	524	—	55
Professioni e condizioni diverse, ignote o non specificate	753	—	552	—	58	—	16	—	4	—	19	—	2	—
TOTALE	114067	39649	93887	31171	4258	2389	858	374	233	98	10065	682	582	166

ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

33

U.	Gran Bretagna e Irlanda		Stati Scandinavi		Russia e Polonia		Spagna e Portogallo		Stati Balcanici e Jugoslavia		Grecia		Turchia		Egitto		Tunisia		Algeria		Marocco		Altri paesi		
	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
23	—	—	—	—	—	23	—	78	26	—	—	—	—	—	2	200	3	16	2	9	—	2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	6	—	23	—	—	—	—	—	—	—	85	—	24	—	1	—	—	—	—	—
2	15	—	—	—	25	1	119	6	—	—	—	1	—	3	2	124	4	75	—	30	—	—	—	—	—
—	3	—	3	—	27	—	547	—	3	—	45	—	148	—	78	—	98	—	77	—	9	—	—	—	—
—	2	—	2	—	25	—	161	—	2	—	2	—	19	—	76	—	20	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	6	—	107	—	—	—	—	2	—	6	—	41	—	94	—	6	—	3	—	—	—
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	1	1	2	—	20	—	—	—	—	—	—	2	—	39	—	11	—	4	—	1	—	—	—
6	—	—	—	—	7	4	13	31	—	1	1	—	4	7	8	20	10	7	2	5	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	6	—	38	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	8	—	1	—	—	—	—	—
—	12	—	1	—	30	—	12	3	—	—	—	—	—	4	—	10	—	34	—	—	—	—	—	—	—
4	3	—	2	1	26	2	79	23	—	—	—	—	—	2	—	53	6	40	2	—	—	—	—	—	—
6	—	—	1	—	20	—	18	5	3	—	—	—	1	7	3	29	1	18	1	4	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	8	—	23	—	—	—	—	—	—	6	—	294	—	18	—	3	—	5	—	—	—
3	6	1	1	—	12	—	5	1	—	—	—	—	—	1	1	12	—	1	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	5	—	17	3	2	—	—	—	—	5	1	15	1	2	—	—	—	—	3	—	—
—	1	—	—	—	4	—	11	—	—	—	—	—	—	1	1	7	—	3	—	—	—	—	1	—	—
18	3	—	—	—	8	4	2	—	3	3	1	1	25	29	52	12	—	—	—	—	—	—	4	—	—
31	—	—	—	2	1	5	2	11	1	—	—	—	1	1	17	—	16	1	2	—	3	—	3	—	—
17	—	1	—	—	14	2	23	7	—	1	—	—	1	4	5	14	6	1	—	—	2	1	1	—	—
169	—	5	—	4	—	22	—	473	—	5	—	—	1	—	39	—	441	—	95	—	30	—	11	—	—
—	4	—	—	—	4	—	35	—	—	—	—	1	—	4	—	38	—	6	—	2	—	—	—	—	—
285	51	7	11	9	259	40	1338	622	14	10	54	5	242	108	1169	519	480	109	140	40	31	15	—	—	—

MOVIMENTO MENSILE DEL RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI NON TRANSOCEANICI.
 Anno 1923.

MESI	Emigrati adulti rimpatriati			Paesi di provenienza																	
	Totale	Uomini	Donne	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
Gennaio	2.675	2.052	623	2.023	144	53	21	195	88	28	1	—	32	59	—	—	1	20	2	1	2
Febbraio	2.561	1.908	653	2.099	90	41	23	104	106	13	1	—	9	55	1	—	—	14	2	1	2
Marzo	3.878	2.828	1.050	3.092	218	72	32	171	119	52	—	—	3	79	7	—	6	22	4	—	3
Aprile	3.465	2.498	967	2.862	106	53	24	151	40	43	—	—	14	67	1	—	60	32	6	3	3
Maggio	4.169	2.903	1.266	3.516	137	74	30	134	23	54	—	1	8	41	2	—	8	96	24	20	1
Giugno	5.507	4.027	1.480	4.602	309	72	17	201	56	37	—	—	23	88	—	1	11	26	59	5	—
Luglio	5.519	3.779	1.740	4.500	273	82	25	280	77	56	—	1	23	62	3	3	38	40	36	7	3
Agosto	6.762	4.776	1.986	5.162	879	103	23	261	71	75	2	—	8	81	3	2	6	34	45	3	1
Settembre	7.543	5.517	2.026	5.744	829	204	46	402	74	73	3	3	6	104	4	1	7	10	30	2	1
Ottobre	8.181	6.783	1.398	6.339	613	208	35	518	125	48	9	2	47	131	1	1	8	69	17	2	8
Novembre	14.118	13.036	1.082	11.516	792	194	45	1.063	275	32	—	—	12	135	—	—	4	34	8	8	—
Dicembre	15.120	13.796	1.324	11.936	981	240	44	1.293	380	29	4	1	9	171	—	—	—	12	8	6	6
1° trimestre . . .	9.114	6.788	2.326	7.219	450	166	76	470	313	93	2	—	44	193	8	—	7	66	8	2	7
2° trimestre . . .	13.141	9.488	3.653	10.980	552	199	71	486	119	134	—	2	45	196	3	2	79	154	89	28	4
3° trimestre . . .	19.824	14.072	5.752	16.406	1.980	394	94	943	222	204	5	4	42	247	8	6	51	84	111	12	5
4° trimestre . . .	37.419	33.635	3.784	29.791	2.380	612	124	2.874	760	109	13	3	68	437	1	2	12	115	33	16	14
1° SEMESTRE . . .	22.255	16.276	5.979	18.199	1.062	365	147	956	432	227	2	1	89	389	11	1	86	210	97	30	11
2° SEMESTRE . . .	57.243	47.707	9.536	45.197	4.372	1.036	218	3.817	1.002	313	18	7	110	684	9	7	63	199	144	28	19
Totale	79.498	63.983	15.515	63.996	5.374	1.401	365	4.773	1.434	540	20	8	199	1.073	20	8	149	409	241	58	30

Avvertenza — La presente tavola è costruita in base alle cedole di rimpatrio, che vengono staccate dai passaporti di emigranti a cura degli Uffici di frontiera. Si avverte che nella rilevazione dei dati dalle accennate cedole si tiene conto soltanto degli emigrati adulti.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO DI RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI NON TRANSOCEANICI.

Anno 1923.

REGIONI DI DESTINAZIONE	Emigrati adulti rimpatriati			Paesi di provenienza																		
	Totale	Uomini	Donne	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco- Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Jugoslavia	Romania e Bulgaria	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisi	Algeria	Marocco	Altri paesi
Piemonte	21.707	14.967	6.740	20.518	830	10	50	118	54	83	3	—	15	8	4	1	—	10	5	12	11	5
Ungaria	2.761	1.839	922	2.565	46	6	7	11	3	15	1	—	65	2	3	2	—	2	8	20	3	2
Lombardia	16.834	14.401	2.433	12.243	3267	43	29	966	123	43	1	3	25	14	2	—	1	35	14	7	5	3
Veneto e Friuli	21.781	20.232	1.549	15.360	688	973	204	3075	893	28	3	1	9	513	28	—	—	14	—	3	4	5
Venezia Tridentina	637	523	114	282	94	113	20	93	2	9	—	—	—	18	3	—	—	—	—	3	—	—
Venezia Giulia e Zara	706	423	283	41	4	174	27	9	2	1	—	2	—	395	39	—	2	6	2	—	—	2
Emilia	3.412	2.793	619	2.921	116	11	8	136	20	42	1	1	6	13	4	—	—	6	49	78	1	—
Toscana	5.614	4.101	1.513	4.907	246	40	15	176	16	93	1	—	33	3	—	2	—	10	58	9	3	2
Marche	597	476	121	485	17	2	—	44	33	1	—	—	1	2	1	—	—	2	4	—	—	—
Umbria	1.183	900	283	929	6	1	—	12	232	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Lazio	251	179	72	187	25	7	4	2	1	12	—	2	2	2	1	1	—	—	1	2	—	2
Abruzzi e Molise	602	510	92	518	7	4	—	5	39	6	1	—	1	4	—	—	—	—	—	1	14	2
Campania	1.410	1.025	385	1.034	18	18	18	37	1	124	8	—	3	1	3	4	2	4	39	91	1	4
Puglie	650	522	68	567	—	6	4	16	—	9	—	—	—	1	—	6	3	32	4	1	1	—
Basilicata	72	61	11	62	2	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	4	—	—
Calabria	209	166	43	192	2	1	—	1	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	1	4	—	—
Sicilia	572	400	172	229	3	12	7	1	—	69	1	—	11	6	—	2	—	22	190	3	13	—
Sardegna	500	405	95	336	3	—	1	71	—	2	—	—	24	—	—	—	—	1	31	6	2	3
TOTALE	79.498	63.983	15.515	63.396	5374	1.401	365	4773	1434	540	20	8	199	685	88	20	8	149	409	241	58	39

Avvertenza. — Si veda l'avvertenza al prospetto precedente.

C) *Emigrazione transoceanica*

I.

MOVIMENTO DELLE PARTENZE E DEGLI ARRIVI NEI PORTI DEL REGNO
DI EMIGRANTI TRANSOCEANICI ITALIANI E STRANIERI.

1. — *Emigranti italiani e stranieri partiti dai porti del Regno per paesi transoceanici.*

Anno 1923.

PORTI DI PARTENZA NEL REGNO	Emigranti partiti			Emigranti italiani										
	Totale	Italiani	Stranieri	per sesso		per paesi di destinazione								
				Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterr.	Australia	Altri paesi
Genova . . .	91.265	87.694	6.571	67.971	19.723	2762	10.018	915	10908	60.886	2103	6	96	—
Napoli . . .	80.096	69.923	10.173	57.792	12.131	3436	39.688	13	231	24.965	562	1	1035	4
Palermo . . .	12.072	12.072	—	9.284	2.788	—	8.334	—	21	3.701	13	—	—	—
Messina . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste . . .	12.420	7.078	5.342	5.607	1.381	37	2.582	—	824	3.536	99	—	—	—
TOTALE . . .	198853	176767	22.086	140744	36.023	6235	57.622	916	14984	93.691	2777	7	1131	4

2. — *Emigrati italiani e stranieri arrivati nei porti del Regno da paesi transoceanici.*

Anno 1923.

PORTI DI ARRIVO NEL REGNO	Emigrati arrivati			Emigrati italiani									
	Totale	Italiani	Stranieri	per sesso		per paesi di provenienza							
				Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterr.	Australia
GENOVA	12.454	11.034	1.420	8.423	2.609	—	523	209	1.694	7.936	294	23	—
Napoli	27.895	20.684	7.211	15.906	4.778	85	15.920	—	1.559	2.765	88	50	217
Palermo	8.080	7.687	393	6.036	1.651	—	7.525	—	—	162	—	—	—
Messina	275	275	—	241	34	—	13	—	8	122	—	—	132
Trieste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	48.704	39.680	9.024	30.608	9.072	85	23.981	209	3.561	11.035	382	73	349

II.

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI
TRANSOCEANICI.

(Partiti dai porti del Regno)

Anno 1923.

MESI	Emigranti partiti				Paesi di destinazione								
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio . . .	10.715	7.568	1.604	1.543	149	2.009	—	1.685	6.610	149	—	113	—
Febbraio . . .	11.401	9.079	1.223	1.099	101	2.936	—	1.416	6.582	246	2	118	—
Marzo	10.769	7.893	1.620	1.256	430	2.355	159	1.304	6.255	194	—	70	2
Aprile	8.820	6.316	1.347	1.137	388	2.422	—	1.116	4.656	143	1	90	2
Maggio	8.897	6.279	1.465	1.153	392	2.119	128	1.077	4.939	173	1	68	—
Giugno	11.866	8.856	1.800	1.210	801	6.188	—	723	3.997	114	—	43	—
Luglio	12.045	9.186	1.808	1.051	657	5.618	150	935	4.431	148	—	106	—
Agosto	19.911	15.211	2.378	2.352	1.156	10.253	—	799	7.489	245	—	19	—
Settembre . . .	19.083	13.998	2.674	2.411	848	5.023	175	1.164	11.479	273	—	121	—
Ottobre	26.112	19.104	4.023	2.985	1.205	8.904	—	1.231	14.091	420	3	258	—
Novembre . . .	23.284	16.507	3.691	3.086	56	7.350	304	1.823	13.431	273	—	47	—
Dicembre . . .	13.831	9.033	2.514	2.257	52	2.445	—	1.711	9.131	417	—	78	—
1° trimestre . .	32.885	24.549	4.447	3.898	689	7.300	159	4.405	19.447	589	2	301	2
2° trimestre . .	29.583	21.451	4.612	3.520	1.581	10.729	128	2.916	13.892	432	2	201	2
3° trimestre . .	51.069	38.395	6.860	5.814	2.661	20.894	325	2.898	23.399	616	—	246	—
4° trimestre . .	63.230	44.644	10.258	8.328	1.313	18.699	304	4.765	36.653	1110	3	383	—
1° SEMESTRE . .	62.468	45.991	9.059	7.418	2.261	18.029	287	7.321	33.039	1021	4	502	4
2° SEMESTRE . .	114.299	83.039	17.118	14.142	3.974	39.593	629	7.663	60.052	1756	3	629	—
Totale	176.767	129.030	25.177	21.560	6.235	57.622	916	14.984	93.091	2777	7	1131	4

III.

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI
TRANSOCRANICI.(Partiti dai porti del Regno ed espatriati per imbarcarsi in porti esteri)
Anno 1923.

MESI	Emigranti partiti				Paesi di destinazione								
	Totale	Uomini	Donne	*Minori di 15 anni	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio . . .	10.771	7 621	1.607	1 543	151	2.019	12	1.687	6 619	149	2	113	19
Febbraio . . .	11.482	9.147	1.234	1.101	102	2.939	11	1.423	6.592	246	5	124	40
Marzo . . .	10 857	7.973	1 627	1.257	431	2.367	171	1.311	6.270	195	5	71	36
Aprile . . .	8.953	6.437	1.354	1.162	393	2.429	24	1.121	4.674	145	12	91	64
Maggio . . .	8 983	6.361	1.469	1.153	429	2.121	136	1.083	4 952	173	5	70	14
Giugno . . .	11.051	8.926	1.811	1.214	805	6.193	31	728	4.009	115	3	45	22
Luglio . . .	12.093	9.229	1.810	1.054	609	5.626	150	937	4 445	148	5	107	6
Agosto . . .	20 058	15.323	2.332	2.353	1206	10.257	20	802	7.515	226	5	19	8
Settembre . .	19.158	14.065	2 630	2.413	865	5.026	191	1.168	11.493	273	9	121	9
Ottobre . . .	26.185	19 106	4.034	2.985	1211	8.904	17	1.237	14 108	421	14	258	15
Novembre . .	23.473	16.668	3.715	3.090	142	7.357	322	1.834	13.465	287	4	53	9
Dicembre . .	13.889	9 034	2.548	2.257	52	2.448	25	1.715	9.112	4 8	1	78	10
1° trimestre .	33.110	24.741	4.468	3.901	684	7.325	194	4.421	19.481	590	12	308	95
2° trimestre .	29.887	21.724	4.634	3.529	1027	10.743	191	2.932	13.635	433	20	206	100
3° trimestre .	51.309	38.617	6.872	5.820	2743	20.909	361	2.907	23 453	647	19	247	23
4° trimestre .	63.647	44 918	10.297	8.332	1405	18.709	361	4.786	36.715	1126	19	359	34
1° SEMESTRE .	62.997	46.465	9.102	7.430	2311	18.068	385	7.353	33.116	1023	32	514	195
2° SEMESTRE .	114.856	83.535	17.169	14.152	4148	39 618	725	7.693	60.168	1773	38	635	57
Totale . . .	177.853	1300.026	271.215	215.82	6459	57.686	1110	15.046	93 284	2796	70	1150	252

IV.

MOVIMENTO MENSILE DEI PASSAPORTI RILASCIATI AD EMIGRANTI
ITALIANI CON DESTINAZIONE A PAESI TRANSOCEANICI.

Anno 1923.

MESI	Totale dei passaporti rilasciati	Paesi di destinazione								
		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio	9.261	225	989	20	1.300	6.394	167	13	63	50
Febbraio	13.262	339	3.672	26	1.300	7.506	236	14	34	135
Marzo	11.475	536	1.851	58	1.337	7.239	204	13	55	162
Aprile	9.218	631	1.658	38	1.038	5.464	157	13	55	164
Maggio	10.276	925	2.482	39	911	5.516	190	8	71	134
Giugno	14.376	761	6.331	39	802	6.082	180	7	57	97
Luglio	16.879	763	6.770	84	837	8.034	174	15	56	146
Agosto	23.657	1.218	6.769	30	1.138	11.015	303	15	67	112
Settembre	27.944	1.242	5.427	29	1.488	18.985	422	51	98	211
Ottobre	24.063	888	8.011	45	1.469	12.959	361	19	140	201
Novembre	15.420	146	5.773	47	1.030	7.776	296	13	128	211
Dicembre	8.813	109	1.687	24	904	5.265	209	16	139	140
1° trimestre	33.928	1.100	6.612	104	3.957	21.139	607	40	152	387
2° trimestre	33.870	2.317	10.491	116	2.751	17.062	527	28	183	355
3° trimestre	68.490	3.223	18.966	134	3.463	41.931	899	81	321	499
4° trimestre	48.326	1.113	15.771	116	3.403	26.000	866	48	107	572
1° SEMESTRE	67.868	3.417	17.003	220	6.708	38.201	1.134	68	335	782
2° SEMESTRE	116.816	4.366	34.737	250	6.856	67.631	1.715	129	428	1.041
Totale	184.684	7.783	51.740	470	13.574	105.235	2.899	197	563	1.823

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI PASSAPORTI RILASCIATI AD EMIGRANTI
ITALIANI CON DESTINAZIONE A PAESI TRANSOCEANICI.

Anno 1923.

REGIONI	Totale dei passaporti rilasciati	Paesi di destinazione								
		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Piemonte	11.050	85	1.539	17	367	11.322	309	94	177	140
Liguria	3.523	42	399	7	187	2.238	191	5	3	451
Lombardia	6.350	105	1.118	5	514	4.129	133	34	231	81
Veneto e Friuli	21.904	2.255	2.099	105	5.096	11.870	187	9	194	89
Venezia Tridentina	2.903	32	1.141	—	197	1.296	226	—	2	9
Venezia Giulia e Zara	4.812	7	1.405	4	220	3.001	154	3	2	16
Emilia	4.217	35	1.029	4	217	2.853	43	1	9	26
Toscana	6.339	50	2.058	4	1.404	2.534	209	15	43	72
Marche	10.261	503	763	—	163	8.778	31	—	—	23
Umbria	1.521	4	336	—	131	1.024	8	—	—	18
Lazio	3.123	230	1.337	10	111	1.402	22	—	1	10
Abruzzi e Molise	16.516	2.341	6.336	15	370	7.316	59	7	—	72
Campania	17.143	501	8.880	71	1.327	5.728	428	8	13	187
Puglie	10.034	182	3.504	9	373	5.805	23	4	28	106
Basilicata	6.117	91	1.023	24	682	3.886	287	5	9	110
Calabria	22.506	901	4.581	159	1.957	14.225	445	1	19	158
Sicilia	32.291	350	13.919	33	254	17.103	144	7	232	219
Sardegna	1.021	6	273	3	4	725	—	4	—	6
TOTALE	184.684	7.783	51.740	470	13.574	105.235	2.899	197	963	1623

VI.

MOVIMENTO MENSILE DEL RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI
DA PAESI TRANSOCEANICI.

Anno 1923.

MESI	Emigrati arrivati				Paesi di provenienza								
	TOTALE	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio . . .	1.096	828	169	99	8	541	—	166	330	16	1	34	—
Febbraio . . .	1.954	1.490	280	184	—	948	14	182	790	19	1	—	—
Marzo . . .	3.019	2.137	336	546	—	1.512	15	298	1.030	22	5	137	—
Aprile . . .	2.923	1.779	511	633	—	1.130	—	351	1.328	70	—	44	—
Maggio . . .	3.516	2.865	733	518	—	2.142	—	400	936	37	1	—	—
Giugno . . .	4.178	2.603	828	747	—	1.567	123	498	1.897	29	6	58	—
Luglio . . .	3.614	2.102	768	744	—	1.914	—	336	1.273	46	45	—	—
Agosto . . .	3.999	2.589	651	729	—	2.216	37	395	1.245	45	—	31	—
Settembre . .	2.639	1.667	362	600	—	1.919	—	222	475	12	1	—	—
Ottobre . . .	3.957	2.482	784	691	40	2.927	—	347	607	13	1	22	—
Novembre . .	3.974	3.027	437	510	26	3.126	—	183	577	37	15	10	—
Dicembre . .	4.851	4.105	331	415	11	4.039	20	183	547	36	2	13	—
1° trimestre .	6.069	4.455	785	829	8	3.001	29	646	2.150	67	7	171	—
2° trimestre .	10.617	6.947	2.072	1.898	—	4.839	123	1.249	4.161	136	7	102	—
3° trimestre .	10.212	6.358	1.781	2.073	—	6.049	37	953	2.993	103	46	31	—
4° trimestre .	12.782	9.614	1.562	1.616	77	10.092	20	713	1.731	86	18	45	—
1° SEMESTRE .	16.686	11.102	2.857	2.727	8	7.040	152	1.095	6.911	193	14	273	—
2° SEMESTRE .	22.994	15.972	3.333	3.689	77	16.141	57	1.666	4.724	189	64	76	—
Totale . . .	59.680	27.074	6.190	6.416	85	23.981	209	3.561	11.035	382	78	349	—

X Nota ai dati statistici dell'annata 1923.

I dati del movimento dell'emigrazione italiana vengono desunti dalle due cedole di espatrio e rimpatrio che si distaccano dal passaporto speciale degli emigranti, all'atto stesso della partenza o del ritorno, per opera delle Autorità residenti nei porti e nelle stazioni di confine terrestre per cui transitano gli emigranti.

Per quanto riguarda in particolare l'emigrazione transoceanica, si tiene conto anche di una fonte sussidiaria di controllo, cioè delle liste di bordo dei passeggeri ed emigranti, che ogni comandante di piroscafo nazionale o straniero ha l'obbligo di presentare all'Ispettorato di emigrazione al momento della partenza o dell'arrivo del piroscafo.

I risultati delle indagini condotte col metodo sopra riferito, messi a confronto con quelli derivanti dai registri dei passaporti, tenuti dagli Uffici circondariali di P. S., presentano una sensibile differenza, in quanto che il numero delle persone iscritte nei passaporti rilasciati è talvolta molto superiore al numero di quelle effettivamente espatriate, soprattutto per quanto riguarda l'emigrazione continentale. Tale divario dipende in parte dal fatto che non tutti quelli che ottengono il passaporto partono realmente, ma in parte notevole anche dal fatto che il controllo dei passaporti alla frontiera non è così perfetto da permettere un'esatta rilevazione del movimento di espatrio. Inoltre non mancano di coloro i quali, pur essendo emigranti, si provvedono di passaporti a libretto, i quali, come è noto, non sono muniti delle cedole di espatrio e rimpatrio e perciò non sono soggetti a rilevazione.

Per tali ragioni le statistiche dell'emigrazione continentale, che danno il movimento degli espatri accertati in base alle schedine staccate dai passaporti, non rappresentano realmente il movimento effettivo dell'emigrazione stessa. Sono dati che peccano sicuramente per difetto. Per ovviare in qualche modo a questa differenza e per avvicinarli con maggiore approssimazione al vero si ritiene che le cifre dell'emigrazione continentale si possano aumentare di una percentuale non minore del 25 e non maggiore del 30. Così si è fatto per quei dati statistici contenuti nella presente nota, che si riferiscono all'emigrazione continentale avvenuta negli anni 1922 e 1923 (1).

Lievi differenze presentano invece le statistiche dell'emigrazione transoceanica rispetto a quelle dei passaporti rilasciati.

1. *L'emigrazione complessiva dal Regno per l'estero nell'anno 1923 ha subito un notevole aumento in confronto dell'anno precedente. Gli espatri ascsero a 395.742, con una differenza in più di 116.854 rispetto al 1922. Crebbero di intensità tanto l'emigrazione continentale quanto quella transoceanica; ma per la prima l'aumento (60.411) fu maggiore, sebbene di poco, che per la seconda (56.443).*

(1) Esper questo motivo che i dati citati per l'emigrazione continentale in queste considerazioni illustrative differiscono da quelli che si leggono nei prospetti che precedono.

Come già nell'anno precedente, anche nel 1923 il numero di coloro che si recarono in paesi d'Europa e del bacino del Mediterraneo (217.889) superò quello di coloro che si diressero a paesi posti di là dall'Oceano (177.858).

Di fronte a questo contingente di espatri si ebbero, nel 1923, 119.178 rimpatri, dei quali 79 mila da paesi continentali e 40 da paesi transoceanici. Rispetto all'anno precedente vi fu un aumento di 23.857 rimpatri da paesi continentali e una diminuzione di 14.602 da paesi transoceanici.

L'emigrazione continentale raggiunse la massima intensità nei mesi di marzo e aprile, in ciascuno dei quali partirono 27 mila persone, e la minima nell'agosto, in cui ne partirono 12 mila; negli altri mesi si aggirò fra le 13 e le 20 mila persone, con una media mensile di circa 17 mila. Sbalzi più sensibili si osservano per l'emigrazione transoceanica: da un minimo di 8900 in ciascuno dei mesi di aprile e maggio si arriva ad un massimo di 26 mila in ottobre. Le partenze più numerose si ebbero, come nell'anno precedente, dall'agosto al novembre.

2. Nell'anno 1923 l'emigrazione continentale si diresse prevalentemente in Francia, per il qual paese partirono 183.027 persone, con un aumento di circa 74 mila in confronto del 1922. Seguono, ma a grande distanza, il Belgio con 14.354 emigranti (5.300 meno che nel 1922), la Svizzera con 8.840 (2100 in più), i paesi dell'Africa mediterranea con 4051, Paesi Balcanici e la Jugoslavia con 2762, ecc. Notevole la diminuzione degli espatri per il Lussemburgo, il cui numero discese da 7.100 nel 1922 a 1076 nel 1923.

Anche la proporzione tra emigranti maschi ed emigranti femmine ha subito, nell'ultimo anno, una lieve variazione. L'emigrazione maschile è discesa, rispetto al 1922, dal 71 al 67 per cento del totale; quella femminile è rimasta pressochè immutata; per i minorenni la percentuale è salita dal 7 al 10.

Le regioni che hanno dato più largo contributo all'emigrazione continentale sono: il Veneto con quasi 64 mila emigranti, diretti per oltre tre quarti in Francia; il Piemonte con circa 47 mila, anch'essi recatisi quasi tutti in Francia; la Lombardia con 35 mila, dei quali 28 mila (oltre i quattro quinti) in Francia e 5 mila nella Svizzera. Vengono poi l'Emilia e la Toscana con circa 17 mila emigranti ciascuna e, a maggiore distanza, la Campania con 6.800, la Liguria con 5.500, le Marche con 4.600, l'Umbria con 3.600, la Venezia Tridentina con 3.500, la Sicilia con 3.200 e le Puglie con poco più di 2.600. Le altre regioni hanno avuto un numero di emigranti inferiore a 2.500.

Esaminando la distribuzione degli emigranti continentali secondo la professione esercitata in patria, si rileva che per i maschi le categorie più numerose sono quelle dei muratori, manovali, scalpellini, ecc. (50.144), dei braccianti, giornalieri, terrazzieri, ecc. (24.808), degli addetti all'agricoltura (19.474) e alle industrie estrattive (14.061). Dopo queste quattro categorie, che, prese insieme, costituiscono il 74 per cento del totale, vengono gli operai e industriali senz'altra specificazione (12.339), i falegnami, ebanisti, carpentieri, ecc. (7.258), gli addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche (5.885), a servizi ed esercizi pubblici (1834), all'industria dei trasporti (1687).

di calzolai, sellai, ecc. (1.221), gli esercenti il piccolo traffico (1.083). Le altre professioni sono rappresentate ciascuna da meno di mille emigranti.

La grande maggioranza delle donne che espatriarono nel 1923, il cui numero ascende complessivamente a 50.751, si dichiararono attendenti alle cure domestiche (31.557). Delle rimanenti, 5486 erano addette all'agricoltura, 3713 ai servizi domestici, 2011 all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico, 1.359 alle industrie tessili; 1857 erano braccianti e giornalieri, 3686 operaie senz'altra specificazione.

Quanto alle regioni di provenienza degli emigranti, danno il maggior numero di appartenenti all'industria edilizia il Veneto (circa la metà), la Lombardia e il Piemonte. Dalle medesime regioni, nonché dalla Toscana e dall'Emilia, partono specialmente i braccianti e giornalieri; dal Piemonte e dalla Lombardia gli agricoltori e i contadini, dal Veneto gli addetti alle industrie estrattive.

La Francia assorbe la quasi totalità degli addetti all'agricoltura, dei braccianti e giornalieri, dei muratori, manovali e scalpellini e di alcune altre categorie professionali, come i falegnami, i calzolai, ecc. Nel Belgio si recano, in discreto numero, minatori, muratori, braccianti ed operai in genere. Gli altri paesi non danno motivo, per ciò che riguarda le professioni degli emigranti, a speciali rilievi.

I nostri connazionali che rimpatriarono da paesi continentali nell'anno 1923 furono complessivamente 79.498, con un aumento di 23.857 in confronto dell'anno precedente.

La percentuale dei rimpatriati sui partiti fu del 36, vale a dire quasi uguale a quella del 1922, che era stata di 35.

I rimpatri avvennero soprattutto dalla Francia (63.396), per la quale si ebbe un aumento di 27 mila in confronto del 1922. Circa 5.400 emigrati ritornarono dalla Svizzera, 4700 dal Belgio, 1400 dal Lussemburgo, altrettanti dall'Austria, Cecoslovacchia e Ungheria e poco più di mille dagli Stati Balcanici e dalla Jugoslavia. Per gli altri paesi il numero dei rimpatriati è limitato a poche centinaia e per taluni a cifre insignificanti.

Anche nel 1923 le regioni in cui furono più numerosi i rimpatri sono quelle che diedero un più forte contributo all'emigrazione, e cioè: il Veneto (21.781) il Piemonte (21.707), la Lombardia (16.834), la Toscana (5.614), l'Emilia (3.412) e la Liguria (2.761).

3. Come si è già detto, nel 1923 emigrarono per paesi transoceanici 177.853 persone, comprese quelle che si recarono a prendere imbarco in porti stranieri (poco più di un migliaio).

Oltre la metà di esse si diressero all'Argentina (93284) e circa un terzo agli Stati Uniti (57.686). Correnti di emigrazione abbastanza numerose si ebbero anche per il Brasile (15.046), per il Canada (6.459) e per l'Uruguay (2.796).

In confronto del 1922 l'aumento percentuale fu del 63 per l'Argentina, del 78 per gli Stati Uniti, del 65 per il Brasile, del 38 per il Canada e del 47 per l'Uruguay.

Il 73 per cento degli emigranti transoceanici erano maschi, il 15 per cento femmine e il 12 per cento minori di 15 anni.

Dall'esame della distribuzione regionale dei passaporti rilasciati ad emigranti con destinazione a paesi transoceanici, risulta che il maggiore contingente di espatri è dato dalla Sicilia con 32.291 emigranti; vengono poi la regione veneta e quella calabrese con circa 22 mila emigranti ciascuna, gli Abruzzi e Molise e la Campania con 17 mila, il Piemonte con 14 mila, le Marche e le Puglie con 10 mila, la Lombardia, la Toscana e la Basilicata con 6 mila.

L'Argentina fu meta preferita per gli emigranti della Sicilia (17103), delle Calabrie (14225), del Veneto (11.870), del Piemonte (11.322), delle Marche (8.778), degli Abruzzi e Molise (7.316), delle Puglie (5.805) e della Campania (5.728).

Gli emigranti che si diressero negli Stati Uniti provenivano soprattutto dalla Sicilia (13919), dalla Campania (8.880), dagli Abruzzi e Molise (6.836), dalle Calabrie (4.581) e dalle Puglie (3.504).

Oltre un terzo di coloro che espatriarono per il Brasile appartenevano al Veneto (5.096); parecchi provenivano anche dalle Calabrie (1.957), dalla Toscana (1.404) e dalla Campania (1.327).

Infine i maggiori contingenti all'emigrazione per il Canada furono dati dagli Abruzzi e Molise e dal Veneto; a quella per il Centro America dalle Calabrie e dal Veneto; a quella per l'Uruguay dalle Calabrie, dalla Campania e dal Piemonte; a quella per l'Australia dalla Sicilia, dalla Lombardia, dal Veneto e dal Piemonte.

Il movimento di rimpatrio dai paesi transoceanici nell'anno 1923 non fu molto rilevante; ritornarono infatti 39.680 emigrati, con una notevole diminuzione rispetto al 1922, in cui erano stati 54.282. La grande maggioranza di essi provenivano dagli Stati Uniti (23.981) e dall'Argentina (11.035).

La proporzione dei ritornati sui partiti fu di poco superiore al 22 per cento.

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Regio Decreto-Legge 15 dicembre 1923, n. 3148. Costituzione di un Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero. (Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1924 n. 35).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico della legge sull'emigrazione approvato con il R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205 ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per l'interno, le colonie, le finanze, l'economia nazionale, i lavori pubblici e le poste ed i telegrafi ;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO :

Art. 1° — E' costituito l'« Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero » avente per iscopo :

a) di finanziare per intero, o in partecipazione, imprese di lavori o di colonizzazioni all'estero che impieghino, almeno prevalentemente, mano d'opera italiana ;

b) di anticipare somme per cauzioni o per provviste di materiali o di attrezzi occorrenti per appalti di lavori, o per opere di colonizzazione, tanto ad imprese, quanto a collettività o a cooperative di lavoratori nazionali ed, eccezionalmente, a singoli coloni od assuntori di piccole industrie all'estero ;

c) di raccogliere elementi e notizie relative a lavori o colonizzazioni da compiersi all'estero, formulandone, se del caso, anche i

relativi progetti di massima e di dettaglio da cedere, quale parte di sovvenzione, alle imprese di cui ai comma precedenti; come pure d'incoraggiare studi e ricerche aventi l'obbietto ora indicato, nonchè di raccogliere notizie relative al movimento commerciale e alla situazione dei mercati in rapporto all'impiego del lavoro italiano;

d) di promuovere e intensificare e raccogliere il risparmio da parte degli italiani all'estero.

Sono parificati ai lavori di cui ai precedenti comma a) e b) quelli eseguiti nei possedimenti di diretto dominio ed eccezionalmente, anche quelli eseguiti nel Regno, purchè destinati, questi ultimi, a servizi statali di assistenza diretta degli emigranti.

L'Istituto ha la sua sede in Roma e potrà istituire uffici, agenzie e rappresentanze tanto all'interno, quanto all'estero nei centri maggiori di emigrazione.

Art. 2. — Il finanziamento concesso all'Istituto dev'essere sempre preceduto da uno studio tecnico eseguito dall'Istituto stesso, o fatto eseguire da organi competenti.

La somministrazione di somme e di anticipazioni dev'essere fatta, possibilmente, a scadenze brevi e in ragione del progresso delle opere. Essa è subordinata, in ogni caso, alla prestazione di ipoteche o di altri diritti reali di privilegio, consentiti dalla legislazione locale, sui terreni, sui fabbricati e quanto altro forma oggetto dell'impresa, ovvero alla regolare concessione di sovvenzioni, canoni, contributi e prezzi di appalto, da parte di Governi o di imprese concessionarie di lavori all'estero ed eventualmente alla prestazione di altre garanzie riconosciute valide e sufficienti.

Art. 3. — Salvo quanto è disposto nel presente decreto, l'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero assumerà la forma di una ordinaria società anonima per azioni, col capitale non superiore ai cento milioni di lire italiane. Lo statuto sarà approvato e mandato in vigore; le eventuali modificazioni nonchè gli aumenti, se necessari, del capitale sociale, deliberati in conformità del Codice di commercio, saranno approvati con decreto del Ministro per gli affari esteri.

La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello statuto, delle successive modificazioni e del bilancio, tengono luogo delle pubblicazioni ed inserzioni prescritte dal Codice di commercio per gli atti delle società anonime.

L'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, avrà la durata di 30 anni dalla data della pubblicazione del decreto che ne approva lo statuto.

Art. 4. — I componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto debbono essere cittadini italiani. Quattro dei componenti il Consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro per gli affari esteri, tre dei quali previo concerto coi Ministri per l'economia

nazionale, per le finanze e per le colonie, e il quarto su proposta del Commissario generale dell'emigrazione. Essi durano in carica un biennio.

I sindaci saranno in numero di tre effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente, nominati ogni due anni dal Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministero per le finanze.

La nomina governativa dei consiglieri, i quali non saranno tenuti a prestare la cauzione prevista dall'art. 123 del Codice di commercio e quella dei sindaci, non implica alcuna responsabilità del Governo per gli atti, le operazioni e in generale per l'amministrazione dell'Istituto.

In seno al Consiglio di amministrazione sarà costituito un Comitato esecutivo presieduto dal presidente del Consiglio di amministrazione e composto di cinque consiglieri, fra i quali quello nominato su proposta del Commissario generale per l'emigrazione.

Art. 5. — Gli uffici che rilasciano passaporti per l'estero, i Comuni e gli uffici postali concorreranno al collocamento delle azioni e delle obbligazioni dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero. Agli uffici postali sarà affidato anche il pagamento degli interessi nel modo che verrà concordato col Ministero delle poste e dei telegrafi. L'invio delle somme riscosse sarà fatto mercè versamenti nel conto corrente dell'Istituto e sarà soggetto alla tassa di versamento del correntista in conto proprio.

Art. 6. — Le Casse di risparmio, i Monti di pietà, gl'Istituti e Casse di assicurazioni e gl'Istituti pubblici di credito sono autorizzati a sottoscrivere le azioni e le obbligazioni dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, anche in deroga ai loro statuti.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad impiegare in obbligazioni dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero in proporzione di un decimo della quota che, per legge 8 agosto 1895, n. 486, è obbligata a reimpiegare in titoli di Stato e garantiti dallo Stato, l'eccedenza delle rimesse degli emigranti alle casse postali di risparmio, che si verificherà a partire dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

A partire dalla stessa data, la Cassa di risparmio del Banco di Napoli investirà gradatamente in obbligazioni dell'Istituto un decimo dei depositi degli emigranti a norma dell'art. 44 del testo unico 28 aprile 1919, n. 204. Uguale obbligo avrà per i depositi degli emigranti anche la Cassa di risparmio del Banco di Sicilia.

Art. 7. — Sulle azioni dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero è garantito, a carico del fondo per l'emigrazione, il pagamento di un interesse minimo del 4.50 % annuo sul valore nominale delle azioni stesse; sulle obbligazioni quello del 3.50 %.

Nel bilancio del fondo per l'emigrazione saranno di anno in anno stanziati i fondi occorrenti per rimborsare all'Istituto la somma even-

tualmente necessaria, in base alle risultanze del bilancio per il pagamento degli interessi sulle azioni e sulle obbligazioni emesse, al tasso sopraindicato.

Art. 8. — Le società e gli enti nazionali od esteri con sede, filiale o rappresentanza in Italia o nelle Colonie di diretto dominio che esercitando nel Regno, nelle Colonie o all'Estero il credito, la navigazione o qualunque altra impresa, si occupino del trasporto degli emigranti o della raccolta e trasmissione dei depositi e delle rimesse degli emigranti italiani, o dedichino altrimenti la loro attività, prevalente o notevole ad imprese, operazioni od affari comunque connessi con l'emigrazione italiana, sono tenuti ad investire gradualmente in obbligazioni dell'Istituto, dal 2 al 20 % del proprio fondo di riserva, di cui all'art. 182 Codice di commercio o, se trattisi di ditte straniere, del capitale impiegato in Italia per gli scopi anzidetti. Sono esenti dall'obbligo predetto gli Istituti contemplati dal precedente art. 6.

I criteri e le modalità di detto investimento saranno oggetto di uno speciale regolamento da approvarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per l'economia nazionale.

Art. 9. — In luogo delle tasse di registro ed ipotecarie, di quelle in surrogazione del registro e bollo, delle concessioni governative e di bollo, fatta eccezione per le cambiali inerenti alla costituzione e funzionamento dell'Istituto, alle operazioni, atti e contratti relativi all'attività da esso esplicata, l'Istituto verserà all'Erario una quota annua di abbonamento, comprensiva di decimi e addizionale, in ragione di 5 centesimi per ogni cento lire di capitale, di azioni ed obbligazioni impiegate.

La liquidazione di detta quota si fa su denuncia dell'Istituto, da presentarsi entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio annuale, redatta in base alle risultanze del bilancio stesso, ed il pagamento sarà eseguito, colle modalità che verranno indicate, entro un mese dalla denuncia, od, in mancanza di questa, dalla notificazione dell'accertamento d'ufficio.

I diritti notarili, dovuti in dipendenza degli atti di cui sopra, sono ridotti a metà.

Art. 10. — In caso d'irregolare funzionamento dell'Istituto, il Governo può nominare, su proposta del Ministro per gli affari esteri, un Commissario Regio per un periodo non maggiore di 6 mesi e fino ad insediamento del nuovo Consiglio.

Lo Stato concederà all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero l'opera temporanea dei funzionari, in deroga, occorrendo, all'art. 7 del R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, restando a carico dell'Istituto, se del caso, il rimborso dello stipendio e le speciali indennità ad essi dovute. I funzionari messi a disposizione dell'Istituto conservano il grado e i diritti di carriera che a loro competono nell'Amministrazione a cui appartengono ed alla quale ritornano

col grado di anzianità che avrebbero conseguito se vi fossero sempre rimasti. Detto personale non è sostituito nei ruoli cui appartiene.

L'Istituto nazionale per il lavoro italiano all'estero, ha il diritto di affiggere gratuitamente, previo accordo colle Amministrazioni competenti, avvisi e cartellini nei locali e nelle vetture delle Ferrovie dello Stato, o negli uffici postali, nelle agenzie di viaggio o di navigazione e sui piroscafi.

Il personale diplomatico e consolare e dell'emigrazione all'estero faciliterà l'opera delle agenzie dell'Istituto, le quali dovranno tenersi di continuo in contatto con esso.

Art. 11. — Con decreto Reale, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto coi Ministri competenti, verranno stabilite le norme necessarie per la esecuzione del presente decreto-legge.

Art. 12. — Il Commissario generale dell'emigrazione provvederà a tutte le formalità ed operazioni per organizzare l'Istituto fino al momento di entrata in funzione del Consiglio di amministrazione. Tutte le spese necessarie saranno anticipate dal fondo dell'emigrazione al quale dovranno essere rimborsate dentro tre mesi dalla data di cui sopra.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE STEFANI —
CARNAZZA — CORBINO — COLONNA DI
CESARO'.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 31. — GRANATA.

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158. Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (*Gazzetta Ufficiale*, 9 febbraio 1924, n. 34).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti il decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, col quale furono riordinati i servizi del collocamento nel Regno e fu istituita l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro; il decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1564, concernente le disposizioni sulle contravvenzioni al predetto decreto-legge; il decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1672, portante norme per l'assicurazione dei dipendenti non operai delle aziende private; il R. decreto 5 febbraio 1922, n. 209, col quale fu estesa nei territori annessi la legislazione vigente nel Regno sul collocamento e sulla disoccupazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro Segretario di Stato per l'interno, col Ministro per le finanze, col Ministro per i lavori pubblici, col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO :

CAPO I.

Estensione ed oggetto dell'assicurazione.

Art. 1. — L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria è obbligatoria per le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che abbiano compiuta l'età di 15 anni e non superata quella di 65 anni e che prestano l'opera loro alle dipendenze di altri, escluse le categorie previste nell'articolo seguente.

Art. 2. — L'obbligo dell'assicurazione secondo il presente decreto non si applica:

- 1° Ai lavoratori agricoli, salvo le disposizioni contenute nell'ultimo comma;
- 2° Agli impiegati ed assimilati la cui retribuzione ragguagliata a mese superi le L. 800 ed a quelli addetti ad aziende pubbliche o private le quali assicurino la stabilità dell'impiego;
- 3° A coloro che lavorano a domicilio anche se per conto di altri;
- 4° Ai domestici, ai portieri ed in genere alle persone addette sotto qualsiasi denominazione ai servizi famigliari;
- 5° Al personale artistico, teatrale e cinematografico;

6° A coloro che prestano la loro opera alla dipendenza di persona tenuta verso di essi alla somministrazione degli alimenti ;

7° A coloro la cui retribuzione consiste esclusivamente nella partecipazione agli utili o al prodotto dell'azienda ;

8° Agli operai, agenti ed impiegati stabili dello Stato, delle Ferrovie dello Stato, della Real Casa, delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto e soggette alla legge per l'equo trattamento ;

9° A coloro che solo occasionalmente prestano l'opera loro alla dipendenza altrui ;

10° A coloro che siano occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiano annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi.

Con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale possono essere esonerate dall'obbligo dell'assicurazione, anche limitatamente a talune località, speciali categorie di persone che non si prestino al controllo della disoccupazione.

Con le norme che saranno stabilite dal regolamento potranno essere dichiarate soggette all'obbligo dell'assicurazione, con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale, particolari categorie di lavoratori agricoli : l'obbligo potrà anche essere limitato a determinate località.

Art. 3. — L'assicurazione ha per iscopo l'assegnazione di sussidi nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro.

Non dà diritto al sussidio secondo il presente decreto la disoccupazione nei periodi di stagione morta per le lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale o di sosta per le lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale saranno stabilite e, successivamente, semprechè occorra, modificate le tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione.

La disoccupazione derivante da conflitti fra lavoratori e datori di lavoro non dà diritto al sussidio finchè dura, a causa del conflitto stesso, l'inattività totale o parziale dell'azienda.

La disoccupazione derivante da licenziamento volontario o dipendente da colpa dell'assicurato non dà diritto al sussidio per un periodo di trenta giorni dalla data del licenziamento, fermo restando il disposto del penultimo comma dell'articolo 6.

CAPO II.

Contributi.

Art. 4. — Si provvede agli scopi indicati nell'art. 3 col contributo degli assicurati e con quello dei datori di lavoro.

I contributi sono stabiliti in relazione alla retribuzione percepita dall'assicurato, nella seguente misura, per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico dell'assicurato :

Classe di retribuzione giornaliera o raggugliata a giorno	Contributo quindicinale
1° Fino a L. 4	L. 0.70
2° Oltre L. 4 fino a L. 8	» 1.40
3° Oltre L. 8	» 2.10

Il versamento dei contributi potrà essere effettuato anche a periodi diversi dalla quindicina : il regolamento stabilirà la relativa misura di contributi e le norme per determinare il numero di questi contributi equivalente al contributo quindicinale.

Col regolamento saranno stabilite le norme per la determinazione della retribuzione agli effetti della misura del contributo ed agli effetti dell'articolo 2, numero 2.

Con le norme che saranno stabilite dal regolamento per talune categorie di assicurati i contributi potranno essere riferiti ad apposite tabelle di salari medi o convenzionali.

Scaduto il primo quinquennio dalla entrata in vigore del presente decreto, la misura dei contributi di cui nel presente articolo potrà essere modificata con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale per tutte o per talune circoscrizioni, e potranno essere stabiliti anche distinti contributi per categorie di industrie.

Art. 5. — I contributi potranno essere riscossi per mezzo di marche da applicarsi sopra tessere personali intestate ad ogni assicurato o in quegli altri modi che saranno stabiliti dagli statuti delle singole casse di assicurazioni contro la disoccupazione.

Il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi anche per la parte di contributo cui è obbligato l'assicurato e la trattiene sulla mercede : qualunque patto in contrario è nullo.

Il privilegio stabilito dall'articolo 1957 del Codice civile per i crediti dello Stato si estende ai crediti derivanti da contributi di assicurazione non versati dal datore di lavoro.

Il regolamento determinerà le norme per l'acquisto delle marche, per la loro applicazione ed obliterazione, per la emissione e la rinnovazione delle tessere e le modalità per il versamento dei contributi.

Per gli assicurati che siano soggetti anche all'obbligo dell'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia, i contributi per le due assicurazioni di regola saranno riscossi cumulativamente.

CAPO III.

Sussidi di disoccupazione.

Art. 6. — Le persone assicurate secondo il presente decreto hanno diritto in caso di disoccupazione involontaria ad un sussidio

giornaliero ragguagliato alla classe di contributo per la quale negli ultimi sei mesi è stato eseguito il maggior numero dei versamenti quindicinali, nella misura sotto indicata :

Classe di contributo	Sussidio giornaliero
1°	L. 1.25
2°	» 2.50
3°	» 3.75

Il sussidio di disoccupazione viene corrisposto a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione del lavoro.

Qualora all'assicurato sia pagata una indennità di licenziamento il sussidio sarà corrisposto dall'ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente all'indennità di licenziamento ragguagliata a giornate.

I sussidi di disoccupazione non possono essere nè ceduti nè sequestrati.

Art. 7. — Il disoccupato non ha diritto al sussidio se nel biennio precedente non sono stati versati per suo conto almeno 24 contributi quindicinali.

Il sussidio viene corrisposto fino ad un massimo di 90 giorni se nel biennio precedente furono versati almeno 24 contributi quindicinali e fino ad un massimo di 120 giorni se ne furono versati almeno 36. Gli stessi limiti si applicano anche al numero massimo di giornate sussidiabili a favore di uno stesso assicurato nel corso di un anno per diversi periodi di disoccupazione.

L'assicurato il quale abbia percepito il sussidio per il periodo di 90 giornate potrà entro l'anno essere riammesso al godimento del sussidio sino al raggiungimento del massimo di 120 giornate qualora, tenuto conto dei versamenti già eseguiti, risultino versati per suo conto almeno 36 contributi quindicinali nel biennio precedente alla data di inizio della nuova disoccupazione.

L'assicurato il quale abbia percepito il sussidio per il periodo massimo di 120 giorni non potrà esservi riammesso se non dopo che siano stati versati per suo conto almeno 12 nuovi contributi quindicinali e semprechè si verifichino le condizioni previste nei precedenti comma.

Agli effetti delle precedenti disposizioni per biennio si intende il periodo di 48 quindicine anteriori a quella nella quale l'assicurato è entrato in stato di disoccupazione e per anno il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Nella determinazione delle quindicine di contributo necessarie agli effetti del diritto al sussidio e della durata di questo è computato utile il periodo di servizio militare effettivo, volontario od obbligatorio, benchè per esso non sia versato alcun contributo, per coloro che, trovandosi assicurati prima del servizio stesso, provino che furono versati per loro conto almeno 12 contributi quindicinali durante i 12 mesi precedenti al servizio militare.

Art. 8. — Per conseguire il diritto al sussidio di disoccupazione il disoccupato deve farne domanda all'organo assicuratore, secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento, entro il giorno successivo all'ultimo di occupazione.

Fermo restando quanto è disposto nel secondo comma dell'art. 6 per il periodo di carenza, in caso di ritardata presentazione della domanda, il sussidio sarà corrisposto a decorrere dal quinto giorno dopo quello della presentazione stessa.

Il regolamento stabilirà altresì le norme per il controllo della disoccupazione, per l'accertamento delle condizioni per il diritto al sussidio e per la sospensione del diritto medesimo.

Col regolamento sarà disciplinata l'erogazione dei sussidi di disoccupazione per le industrie nelle quali si verificano normalmente lavorazioni a turno o lavorazioni saltuarie e saranno altresì stabiliti i casi nei quali i periodi di disoccupazione interrotti da brevi periodi di lavoro possono essere considerati come disoccupazione continuata.

Art. 9. — Potranno essere istituiti dagli organi dell'assicurazione corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a vantaggio dei disoccupati: e potrà essere altresì subordinato il pagamento dei sussidi alla frequenza di tali corsi secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

CAPO IV.

Organi dell'assicurazione.

Art. 10. — Sono organi dell'assicurazione la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e le Casse provinciali o interprovinciali per l'assicurazione contro la disoccupazione da essa dipendenti.

Art. 11. — Presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è istituito il « Fondo nazionale per la disoccupazione »; tale fondo costituisce una gestione autonoma della Cassa amministrata, secondo le norme che saranno stabilite col regolamento, dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale medesima e da un Comitato speciale composto come segue:

1° Il presidente della Cassa nazionale;

2° I due vice-presidenti della Cassa medesima;

3° Un rappresentante dei datori di lavoro ed uno degli assicurati, ambedue eletti dal Consiglio di amministrazione della Cassa nel proprio seno;

4° Un funzionario in rappresentanza di ciascuno dei Ministeri dell'economia nazionale, delle finanze, dei lavori pubblici.

La Cassa nazionale è preposta al funzionamento delle Casse provinciali o interprovinciali per la disoccupazione, ne dirige e ne coordina l'azione e ne approva i bilanci preventivi e consuntivi. Essa esercita

in genere tutte le altre attribuzioni che le sono demandate dal presente decreto e dal regolamento.

L'impiego dei fondi disponibili delle Casse provinciali e interprovinciali è demandato al Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale e può essere fatto cumulativamente, su proposta del Comitato speciale.

Art. 12. — Il Collegio dei sindaci della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali esercita le proprie attribuzioni anche per quanto riguarda la gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 13. — Il fondo nazionale della disoccupazione è costituito :
1° Da una quota dei contributi di cui all'art. 4 del presente decreto nella misura che sarà stabilita secondo le norme del regolamento ;

2° Da una metà dei proventi delle pene pecunarie previste dal presente decreto e dal regolamento.

Il fondo nazionale ha per iscopo di sovvenire le Casse provinciali ed interprovinciali le quali non siano in grado di provvedere con i propri mezzi agli oneri dell'assicurazione. Le anticipazioni e le sovvenzioni sul fondo nazionale saranno corrisposte alle Casse suddette secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento.

Qualora i disavanzi di una Cassa assumano carattere di stabilità dovuto a peculiari condizioni di luogo, potrà essere disposto per quel luogo, con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale e dopo 3 anni di disavanzo in un quinquennio, un congruo aumento dei contributi di assicurazione, per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico degli assicurati.

Art. 14. — Presso ciascun istituto di previdenza sociale istituito ai termini del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, è costituita una cassa provinciale o interprovinciale per la disoccupazione, amministrata secondo le norme dello statuto che sarà approvato con decreto del Ministro per l'economia nazionale, su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale.

Le norme per la gestione amministrativa e contabile delle Casse provinciali e interprovinciali saranno stabilite con decreto del Ministro per l'economia nazionale su proposta della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Presso le Casse provinciali od interprovinciali possono essere costituite sezioni professionali.

Gli impiegati delle Casse suddette fanno parte, a tutti gli effetti, del personale della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ; però le spese relative sono a carico delle singole Casse. Può essere disposta dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, ove particolari circostanze lo esigano ed in casi assolutamente eccezionali, la nomina di distinti direttori per il ramo invalidità e vecchiaia e per il ramo disoccupazione.

Le casse provinciali o interprovinciali concorreranno nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale, alle spese per gli impiegati degli istituti di previdenza sociale addetti a servizi comuni per i predetti rami di assicurazione o che comunque prestino la loro opera a tutti e due i detti rami di assicurazione, ed in genere concorreranno alle spese comuni per il funzionamento degli istituti di previdenza.

Art. 15. — Contro le decisioni degli organi locali dell'assicurazione concernenti la misura dei contributi e il diritto ai sussidi e la liquidazione ed attribuzione di essi, possono gli interessati ricorrere in via amministrativa, in prima istanza, al Comitato del competente istituto di previdenza sociale, ed in seconda istanza al Comitato speciale di cui nell'art. 11. Avverso la deliberazione del detto Comitato è ammesso il ricorso al Ministero dell'economia nazionale, la cui decisione è definitiva.

CAPO V.

Anticipazioni per lavori contro la disoccupazione.

Art. 16. — Allo scopo di combattere, attenuare e prevenire la disoccupazione, la Cassa nazionale può concedere anticipazioni sulle disponibilità dei fondi per l'assicurazione contro la disoccupazione nei limiti di un quinto dell'ammontare di questi, per la esecuzione di lavori pubblici di interesse generale o di interesse locale, designati dal Ministro per l'economia nazionale d'intesa col Ministero per i lavori pubblici. Il rimborso di dette anticipazioni dovrà essere eseguito nel termine massimo di due anni dalla corresponsione della somma.

CAPO VI.

Disposizioni generali e penali e disposizioni transitorie.

Art. 17. — La vigilanza per la esecuzione del presente decreto è demandata al Ministero dell'economia nazionale, il quale pubblicherà ogni triennio una relazione sull'applicazione del presente decreto.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali sottoporrà all'approvazione governativa le modificazioni allo statuto della Cassa rese necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 18. — I registri, i certificati, gli avvisi affissi al pubblico e tutti i documenti o atti in genere che possono occorrere tanto agli organi dell'assicurazione quanto ai privati per la esecuzione del presente decreto sono esenti da tasse di bollo e registro, di concessione governativa, sulle assicurazioni, o da qualsiasi altra tassa. Sono estese alle Casse provinciali od interprovinciali le disposizioni a favore delle istituzioni pubbliche di beneficenza sul gratuito patrocinio.

Gli avanzi di esercizio realizzati dagli organi dell'assicurazione sono esenti da imposte.

Art. 19. — Chiunque contraffà le marche di assicurazione emesse in esecuzione del presente decreto o fa uso di marche contraffatte o le pone in vendita o le mette altrimenti in circolazione ovvero cancella e fa scomparire dalle marche i segni appostivi per il loro annullamento, o fa uso delle marche alterate o le pone in vendita o le mette in circolazione, ovvero fabbrica o detiene strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione, soggiace alle pene stabilite nel libro II, titolo VI, capo II del Codice penale. A tale effetto le marche di assicurazione sono equiparate alla carta bollata, marche da bollo e francobolli.

Chiunque contraffà od altera le tessere speciali per l'assicurazione o scientemente fa uso di tessere contraffatte od alterate, o le pone in vendita o altrimenti in circolazione è punito con la multa da L. 500 a L. 2000.

Art. 20. — In caso che sia omessa l'assicurazione o non sia provveduto al pagamento dei contributi relativi o questi siano versati in misura inferiore alla dovuta, il datore di lavoro, oltre il pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dell'assicurato, è tenuto al pagamento di una somma eguale a quella dovuta ed è punito con una multa non inferiore a L. 100, estensibile a L. 5000.

Prima che il giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta e che sarà considerata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta in via amministrativa dal Comitato del competente istituto di previdenza sociale, il quale potrà anche ridurre l'ulteriore somma dovuta ai termini del comma precedente. La domanda interrompe il corso dell'azione penale. La decisione del Comitato è definitiva ed ha senz'altro forza esecutiva.

Art. 21. — Il datore di lavoro che trattiene alle persone obbligate all'assicurazione somme maggiori di quelle fissate dall'articolo 4 del presente decreto, è punito con ammenda estensibile a L. 500, salvo le maggiori pene previste dal Codice penale.

Gli imprenditori, i capi di industrie e di laboratori e in genere coloro che sono preposti ai lavori, i quali si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro dati e documenti necessari ai fini dell'applicazione del presente decreto sono passibili di ammenda estensibile a L. 500 senza pregiudizio delle penalità comminate da altre leggi e regolamenti.

Art. 22. — Chi indebitamente riscuote con alterazione di dati o con altri modi dolosi il sussidio di disoccupazione è punito con una multa dal doppio al decuplo del sussidio o delle parti di sussidio indebitamente percepite, salvo le maggiori pene previste dal Codice penale.

Indipendentemente da tali pene, il responsabile viene escluso dal sussidio di disoccupazione per la durata di un anno, su deliberazione del Comitato del competente istituto di previdenza sociale.

Uguale esclusione dal sussidio di disoccupazione salvo le eventuali pene stabilite dal Codice penale, è applicabile a carico di chi con alterazione di dati o con altri modi dolosi tenta di ottenere il sussidio di disoccupazione.

Una multa uguale a quella di cui al primo comma del presente articolo, salvo sempre le maggiori pene del Codice penale, è applicata al datore di lavoro ed a chiunque con dati dolosi renda possibile l'indebita percezione del sussidio di disoccupazione.

Agli effetti penali del presente articolo e del precedente articolo 19 gli impiegati della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali sono ritenuti pubblici ufficiali.

Art. 23. — Il regolamento potrà stabilire altre penalità e sanzioni per la inosservanza delle disposizioni del presente decreto e del regolamento, oltre quelle espressamente indicate nel presente decreto. Le pene pecunarie che saranno stabilite nel regolamento non potranno eccedere le L. 2000.

Art. 24. — Agli scopritori delle contravvenzioni compete, sul prodotto netto di esse, una percentuale nella misura, non eccedente il 10 per cento, che verrà fissata con decreto del Ministro per l'economia nazionale; nel decreto stesso saranno indicate le persone cui non compete la percentuale.

Art. 25. — I proventi netti delle pene pecunarie per contravvenzioni al presente decreto ed al regolamento sono devoluti per metà alle competenti Casse di assicurazione contro la disoccupazione e per metà al fondo nazionale per la disoccupazione, ai termini dell'art. 13 del presente decreto.

Art. 26. — Il versamento dei contributi effettuato in esecuzione del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, per conto di persone che in forza del presente decreto non siano più soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, è valido limitatamente agli effetti dei diritti già acquisiti dalle persone stesse in dipendenza delle disposizioni del citato decreto-legge.

Art. 27. — Il presente decreto entra in vigore col 1° gennaio 1924, salvo quanto è disposto nell'articolo 29.

Con effetto dalla data predetta i servizi dell'assicurazione contro la disoccupazione e la gestione del fondo nazionale per la disoccupazione istituito col decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2241, si intendono trasferiti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, la quale provvederà al riordinamento dei servizi stessi secondo le norme del presente decreto. Con effetto dalla stessa data le Casse miste obbligatorie di assicurazione contro la disoccupazione istituite secondo il precitato

decreto-legge si trasformano in Casse provinciali o interprovinciali per l'assicurazione contro la disoccupazione presso gli istituti di previdenza sociale secondo le disposizioni del presente decreto: potranno due o più Casse miste essere fuse in un'unica Cassa interprovinciale.

Le disponibilità del fondo nazionale e delle Casse miste obbligatorie, nonché, limitatamente alla parte attinente all'assicurazione obbligatoria, le disponibilità delle Casse professionali che al 1° gennaio 1924 gestiscono l'assicurazione medesima, sono trasferite ed assegnate alla Cassa nazionale ed agli istituti di previdenza sociale.

Art. 28. — I funzionari e gli altri impiegati che alla data del presente decreto prestano servizio presso l'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione e presso gli uffici dipendenti passano temporaneamente alle dipendenze della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Una Commissione costituita dal Ministro per l'economia nazionale d'accordo col presidente della Cassa nazionale stabilirà, entro un termine non superiore a due mesi, quali tra i funzionari e gli impiegati suddetti debbono essere assunti in servizio presso la Cassa nazionale e presso gli organi dipendenti e le condizioni per la loro assunzione, con facoltà di derogare, ove se ne ravvisi la necessità, alle disposizioni vigenti per il personale della Cassa nazionale.

Ai suddetti funzionari appartenenti ad Amministrazioni statali, i quali siano assunti in servizio presso la Cassa nazionale, saranno riconosciuti validi e computati agli effetti del trattamento di quiescenza gli anni di servizio da ciascuno prestati presso l'Amministrazione di provenienza.

Per l'esecuzione dei servizi demandati al Ministero dell'economia nazionale in applicazione del presente decreto è data facoltà al Ministro per l'economia nazionale di assumere non oltre quattro funzionari di carriera amministrativa e non oltre due funzionari di carriera d'ordine nei posti che siano vacanti o si rendano vacanti nell'ultimo grado entro il 30 giugno 1924, scegliendoli fra gli impiegati in servizio presso l'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione i quali siano muniti dei requisiti prescritti.

Art. 29. — Il presente decreto abroga il decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, e le successive modificazioni di esso: tuttavia le disposizioni vigenti per l'assicurazione contro la disoccupazione avranno effetto fin quando non saranno entrate in applicazione le disposizioni del presente decreto.

Alla esecuzione del presente decreto sarà provveduto con regolamento da approvare con R. decreto, sentito il Consiglio di Stato.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare disposizioni per la trasformazione, in dipendenza del presente decreto, dei servizi demandati all'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione ed agli organi dipendenti, e per il trasferimento agli istituti di previdenza

sociale dei servizi relativi all'assicurazione obbligatoria gestiti dalle casse professionali, e ad emanare in genere le altre disposizioni transitorie eventualmente necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 30. — Con Regio decreto, promosso dal Ministro per l'economia nazionale, saranno stabilite le norme per l'applicazione del presente decreto nelle nuove Provincie, in sostituzione di quelle stabilite col R. decreto 5 febbraio 1922, n. 209.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI —
CARNAZZA — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli* : OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1924.

Atti del Governo, registro 221, foglio 46. — GRANATA.

Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3184. Assicurazione obbligatoria contro la invalidità o la vecchiaia per le persone di ambo i sessi. (*Gazzetta Ufficiale* 16 febbraio 1924 N. 40).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601 ;

Visti i decreti-legge 21 aprile 1919, n. 603 ; 27 ottobre 1922, n. 1479 e 8 marzo 1923, n. 616 ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, con i Ministri per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per le colonie ;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO :

TITOLO I.

Estensione ed oggetto dell'assicurazione.

Art. 1. — E' obbligatoria l'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia per le persone di ambo i sessi che hanno compiuta l'età

di 15 anni e non superata quella di 65 anni e che prestano l'opera loro alle dipendenze di altri come :

1° Operai, garzoni, apprendisti, inservienti, assistenti, commessi, sorveglianti ed impiegati in genere delle industrie, dei commerci, dell'agricoltura, compresa la caccia e la pesca, dei pubblici servizi, delle professioni liberali, e coloro che lavorano a domicilio per conto di altri, intendendosi per tali quelli che eseguono lavoro salariato per conto di un imprenditore, nella propria abitazione o in locali che non siano di pertinenza dell'imprenditore nè sottoporsi alla sua vigilanza diretta ;

2° Domestici e persone che prestino stabilmente l'opera loro nei servizi familiari.

Gli stranieri che lavorano nel Regno in una delle categorie indicate nel presente articolo sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione secondo le norme del presente decreto ; essi però non sono ammessi a godere della quota d'integrazione dello Stato se non nel caso in cui uno speciale accordo con il loro paese d'origine abbia assicurato ai cittadini italiani un trattamento di reciprocità.

Art. 2. — L'obbligo dell'assicurazione, secondo il presente decreto, non si applica :

1° Agli impiegati ed assimilati, secondo il contratto d'impiego privato, la cui retribuzione, ragguagliata a mese, superi le L. 800 ;

2° Alle persone della gente di mare durante il periodo di arruolamento su navi nazionali, quando per tale periodo contribuiscono alla Cassa invalidi della marina mercantile ;

3° Agli agenti ed impiegati dello Stato, delle Ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione della Real Casa, delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Nel regolamento sarà stabilito in quali casi, entro quali limiti e con quali condizioni il presente decreto si applichi ai dipendenti da Istituti pubblici o da aziende private pei quali, alla data del 1° luglio 1920, era assicurato un trattamento di pensione nei casi d'invalidità o di vecchiaia ; e saranno anche stabilite le modalità per coordinare il presente decreto con le disposizioni dell'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1918, n. 738, sul Consorzio per la industria zolfifera siciliana.

Nel regolamento saranno anche stabilite le norme per la liquidazione delle pensioni a favore della gente di mare che, oltre alla navigazione mercantile, possa far valere periodi di contribuzione obbligatoria in conformità del presente decreto.

Art. 3 — L'assicurazione ha per iscopo principale l'assegnazione di pensione nel caso di invalidità al lavoro e nel caso di vecchiaia. Essa ha inoltre per iscopo :

1° La concessione di un assegno temporaneo mensile in caso di morte degli assicurati ;

2° La prevalenza e la cura della invalidità.

TITOLO II.

Contributi.

Art. 4. — Si provvede agli scopi indicati nell'art. 3 col contributo degli assicurati, con quello dei datori di lavoro e col concorso dello Stato.

I contributi sono stabiliti in relazione alla retribuzione percepita dall'assicurato, nella seguente misura :

Per coloro la cui retribuzione giornaliera :

	Contributo a carico dell'assicu- rato	quindicinale a carico del datore di lavoro
è fino a L. 2	0.50	0.50
oltre L. 2 fino a 4	1 —	1 —
oltre L. 4 fino a 6	1.50	1.50
oltre L. 6 fino a 8	2 —	2 —
oltre L. 8 fino a 10	2.50	2.50
oltre L. 10.	3 —	3 —

Col regolamento saranno stabilite le norme per la determinazione della retribuzione agli effetti della misura del contributo e saranno altresì stabilite speciali disposizioni per i lavoratori della terra e per i lavoratori a domicilio, per quanto riguarda la retribuzione e la misura del contributo quindicinale.

Il regolamento stabilirà anche chi debba intendersi per datore di lavoro.

Per talune categorie di assicurati i contributi potranno essere riferiti ad apposite tabelle di salari medi, da stabilirsi con le norme che saranno indicate col regolamento.

Art. 5. — I contributi sono riscossi per mezzo di marche quindicinali, da applicarsi sopra tessere personali intestate ad ogni assicurato o con qualsiasi altro mezzo che sia ritenuto adatto.

Il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi anche per la parte di contributo a cui è obbligato l'assicurato e la trattiene sulla mercede ; qualunque patto in contrario è nullo.

Il privilegio stabilito dall'art. 1957 del Codice civile per i crediti dello Stato si estende ai crediti derivanti dai contributi di assicurazione non versati dal datore di lavoro.

I datori di lavoro che trattengono sulle mercedi delle persone obbligate all'assicurazione somme maggiori di quelle per le quali è concessa la trattenuta sono puniti con ammenda estensibile a L. 500.

In caso che sia omessa l'assicurazione o non sia provveduto al pagamento dei contributi o questi siano versati in misura inferiore

alla dovuta, il datore di lavoro, oltre al pagamento dei contributi o delle parti di contributi non versati, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dell'assicurato, è tenuto al pagamento di una somma eguale a quella dovuta ed è punito con una multa non inferiore a 100 lire, estensibile fino a L. 5000.

Prima che il giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta e che sarà considerata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta in via amministrativa dal Comitato dell'Istituto di previdenza sociale, il quale potrà anche ridurre l'ulteriore somma dovuta ai termini del comma precedente. La domanda interrompe il corso dell'azione penale.

La decisione dell'Istituto di previdenza sociale è definitiva ed ha senz'altro forza esecutiva.

Il regolamento determinerà le norme per l'acquisto delle marche, per la loro applicazione ed obliterazione, per la emissione e la rinnovazione delle tessere e le modalità per il versamento dei contributi, quando questo non possa esser fatto a quindicine.

Art. 6. — Sono computati utili agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa, ancorchè non sia versato alcun contributo :

1° Il periodo di servizio militare effettivo, volontario od obbligatorio ;

2° I periodi di malattie purchè complessivamente non eccedano i dodici mesi.

Per i detti periodi di tempo si considererà come versato a favore degli assicurati il contributo quindicinale stabilito per la classe più bassa di retribuzioni indicate nell'art. 4.

TITOLO III.

Prestazioni

Art. 7. — Il diritto alla pensione è riconosciuto :

1° All'età di 65 anni compiuti, quando siano stati versati almeno 240 contributi quindicinali ;

2° A qualunque età, quando sia riconosciuta la inabilità permanente al lavoro e purchè siano stati versati almeno 120 contributi quindicinali.

Si considera inabile al lavoro l'assicurato la cui capacità di guadagno è ridotta a meno di un terzo del guadagno abituale normale delle persone che esercitano lo stesso mestiere nella stessa località.

Qualora per un sopravvenuto miglioramento nelle condizioni del pensionato non si verifichi l'indicata condizione per il diritto alla pensione di invalidità, questo può essere sospeso.

Se la invalidità proviene da un infortunio sul lavoro e se si tratti di persone soggette all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni la pensione assegnata in base al presente decreto sarà ridotta ad una misura tale che, sommata con la rendita corrispondente alla indennità di infortunio, secondo l'età dell'invalido e calcolata con le norme stabilite dal regolamento non superi la retribuzione annua dell'assicurato.

Il regolamento stabilirà con quali norme potrà essere sospeso il diritto alla pensione o ridotta la misura di questa, nel caso di invalidità procurata con dolo dell'assicurato e negli altri casi che saranno determinati dal regolamento stesso.

Art. 8. — La pensione è costituita da due parti :

1° Una parte corrispondente ai contributi dell'assicurato e del datore di lavoro ;

2° Una parte corrispondente al concorso dello Stato.

La parte di pensione annua corrispondente ai contributi dello assicurato e del datore di lavoro è stabilita in ragione del 66 per cento sull'importo complessivo dei primi 120 contributi quindicinali ; del 50 per cento sull'importo dei successivi 120 contributi quindicinali ; del 25 per cento sui contributi rimanenti.

La parte di pensione annua a carico dello Stato è stabilita nella misura di 100 lire.

Col regolamento saranno stabilite le norme per la liquidazione ed il pagamento delle pensioni.

Art. 9. — Nel caso in cui un assicurato muoia prima di aver liquidata la pensione è corrisposto un assegno mensile di L. 50 per sei mesi, a decorrere dalla morte, al coniuge superstite, purchè non separato per propria colpa e purchè, inoltre, ove superstite sia il marito, questo sia inabile al lavoro.

Qualora l'assicurato non lasci superstite il coniuge o non sussistano per questo le condizioni richieste per aver diritto all'assegno, questo spetta ai figli di età inferiore ai 15 anni.

L'assegno può essere corrisposto in tutto o in parte ai figli di età inferiore ai 15 anni, per deliberazione del competente Istituto di previdenza sociale, semprechè concorrano fondati motivi per ritenere che al loro mantenimento non provveda convenientemente il coniuge superstite. Contro le decisioni dell'Istituto è ammesso ricorso al Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali con le modalità stabilite nel regolamento.

Metà dell'onere dipendente dal pagamento degli assegni è a carico dello Stato, sui fondi di cui al successivo art. 33.

Art. 10. — Nei casi in cui vi sia la possibilità di attenuare, oppure di eliminare la invalidità già accertata, mediante una cura opportuna o con il ricovero in un ospedale, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali può adottare tali rimedi, purchè il pensionato vi

consenta. Così pure se consti che, mercè opportune cure o con il ricovero in un ospedale, possa essere evitato o ritardato ad un assicurato di diventare invalido, la Cassa nazionale può sottoporre l'assicurato a tali mezzi preventivi di cura, purchè esso vi consenta.

Le spese del trattamento sanitario e della ospedalizzazione nei casi precedentemente considerati, sono a totale carico della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, indipendentemente dalle altre prestazioni considerate in questo decreto.

Art. 11. — Le pensioni costituite in forza del presente decreto non possono essere cedute, nè sequestrate, se non nell'interesse di stabilimenti pubblici ospitalieri o di ricoveri per il pagamento delle diarie relative.

Art. 12. — Gli assicurati che hanno compiuto il 60° anno di età e raggiunto almeno 240 contributi quindicinali possono ottenere, ancorchè non siano riconosciuti inabili al lavoro, la liquidazione anticipata della propria pensione.

In tal caso alla misura normale della pensione risultante dall'articolo 8 si applica la seguente riduzione :

del 37 per cento se l'assicurato ha compiuto 60 anni ;

del 32 per cento se l'assicurato ha compiuto 61 anni ;

del 26 per cento se l'assicurato ha compiuto 62 anni ;

del 19 per cento se l'assicurato ha compiuto 63 anni ;

del 10 per cento se l'assicurato ha compiuto 64 anni.

Tale riduzione si applica alla parte di pensione a carico dello Stato.

Per i periodi di lavoro successivi al compimento del 60° anno di età e fino al compimento del 65° anno sussiste, anche per gli assicurati che si siano valse della facoltà prevista nel presente articolo e per i rispettivi datori di lavoro, l'obbligo del contributo in conformità del presente decreto. Tale contributo darà luogo ad una successiva liquidazione a 65 anni con le norme dell'assicurazione facoltativa.

TITOLO IV

Organi dell'assicurazione.

Art. 13. — Organo dell'assicurazione per la invalidità e per la vecchiaia è la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, già Cassa di previdenza per l'invalidità e vecchiaia degli operai, la quale esercita localmente le proprie funzioni a mezzo di *Istituti di previdenza sociale*.

Art. 14. — La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è regolata dal presente decreto e dalla legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, in quanto non sia modificata dal presente decreto.

L'ordinamento della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è disciplinato dallo statuto organico, approvato con R. decreto 30 maggio 1920, n. 772, e modificato con R. decreto 31 luglio 1921, n. 1115.

Il detto statuto potrà essere successivamente modificato con Regio decreto su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa.

Art. 15. — Il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è costituito con Regio decreto, promosso dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze, ed è composto dai seguenti membri :

1° Otto rappresentanti dei datori di lavoro e otto rappresentanti degli assicurati obbligatori, designati gli uni e gli altri dalle rispettive principali organizzazioni, con le norme stabilite dal regolamento ;

2° Quattro membri scelti fra persone particolarmente competenti nella materia delle assicurazioni sociali ;

3° Il direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazione per gl'infortuni sul lavoro ;

4° Un funzionario per ciascuno dei Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze.

Con lo stesso decreto si provvede alla nomina del presidente della Cassa che può essere scelto anche fra persone estranee a quelle sopra indicate. Il Consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno due vice presidenti di cui uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro ed uno fra i rappresentanti degli assicurati.

Con Regio decreto saranno coordinate, con le presenti, le disposizioni contenute in altre leggi o regolamenti circa la amministrazione delle gestioni annesse alla Cassa.

Entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto sarà provveduto alla conferma o alla rinnovazione dell'attuale Consiglio di amministrazione della Cassa.

Art. 16. — I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica e si rinnovano per il tempo e con le norme stabilite dallo statuto.

La misura ed il modo di retribuzione dei consiglieri di amministrazione sono fissate con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze.

Ai consiglieri di cui al n. 4 dell'articolo precedente si applicano le disposizioni dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304.

Art. 17. — Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali :

1° Promuovere le eventuali modificazioni allo statuto organico della Cassa ;

2° Compilare le tariffe per la liquidazione delle rendite vitalizie relative ai versamenti facoltativi ;

3° Promuovere la costituzione degli Istituti di previdenza sociale e sorvegliare sul loro funzionamento ;

4° Deliberare sull'impiego dei fondi ;

5° Deliberare sui bilanci ;

6° Stabilire le norme per l'assunzione del personale e le relative retribuzioni ;

7° Esercitare tutte le altre funzioni ad esso demandate dal presente decreto, dal regolamento e dallo statuto.

Lo statuto e le tariffe per le rendite vitalizie sono approvate con decreto Reale, promosso dal Ministero per l'economia nazionale.

Il direttore generale della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali interviene alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Art. 18. — Nel seno del Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è istituito un Comitato esecutivo del quale fanno parte il presidente, i due vice-presidenti, i due consiglieri di cui al n. 4 dell'art. 15, quattro consiglieri eletti dal Consiglio, due fra i rappresentanti dei datori del lavoro e due fra i rappresentanti degli assicurati ed il direttore generale.

Le attribuzioni del Comitato esecutivo e le norme per il suo funzionamento sono determinate dallo statuto.

Art. 19. — Le funzioni di sindaci della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali in conformità alle disposizioni dell'art. 184 del Codice di commercio sono esercitate da un Collegio costituito da un consigliere della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, da un funzionario del Ministero dell'economia nazionale, da un funzionario del Ministero delle finanze, designati dai rispettivi Ministri, da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante degli assicurati, designati dalle rispettive principali organizzazioni.

Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio è nominato un sindaco supplente.

Il decreto Reale di cui all'articolo 16 stabilisce pure il modo e la misura della retribuzione dei sindaci.

Art. 20. — Gli Istituti di previdenza sociale sono costituiti, di regola, in ogni provincia.

Possono, però, essere riunite più provincie nella circoscrizione di un unico Istituto di previdenza sociale, come pure possono essere costituiti in una provincia due o più Istituti di previdenza sociale.

Essi sono alla diretta dipendenza della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e debbono :

1° Sorvegliare e curare tutto quanto si attiene all'applicazione del presente decreto nella propria circoscrizione ;

2° Suggestire per la riscossione dei contributi, qualora sia opportuno derogare al sistema delle marche, norme adatte alle speciali contingenze della circoscrizione e curare la riscossione stessa ;

3° Mettersi in rapporto con le società di mutuo soccorso e altre istituzioni di previdenza e con le organizzazioni operaie e industriali della propria circoscrizione, per la prevenzione e la cura della invalidità ;

4° Raccogliere e istruire le domande di pensione e compiere gli accertamenti e le revisioni delle invalidità, seguendo le direttive che saranno date dalla Cassa nazionale;

5° Promuovere le assicurazioni facoltative e in genere la previdenza libera;

6° Esprimere il proprio parere circa la misura del contributo in relazione a quella della retribuzione e circa l'adozione di tabelle di salari medi;

7° Esercitare tutte le altre attribuzioni ad essi affidate dal Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Presso ciascun Istituto funzionerà un Comitato consultivo composto di rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati. Il numero dei componenti e le attribuzioni del Comitato sono fissate dal regolamento.

Art. 21. — Gli impiegati degli Istituti di previdenza sociale fanno parte del ruolo degli impiegati della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali; essi sono nominati e possono essere revocati e traslocati dal Comitato esecutivo della Cassa secondo il proprio regolamento interno.

Art. 22. — I fondi della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali sono impiegati, con le norme e nei limiti fissati dal regolamento, nei modi stabiliti dall'art. 12 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376 ed in quegli altri che potranno essere stabiliti con Regio decreto, su proposta dei Ministri per le finanze e per l'economia nazionale.

Art. 23. — La Cassa nazionale di assicurazioni e gli Istituti di previdenza sociale godono di tutte le esenzioni fiscali concesse dalla legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, e da altre leggi alla Cassa nazionale di previdenza.

Art. 24. — La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ha facoltà, con le norme e nei limiti che saranno stabiliti dal regolamento di fare eseguire ispezioni da propri incaricati per accertare l'osservanza del presente decreto e del regolamento.

TITOLO V.

Controversie.

Art. 25. — Per la risoluzione di tutte le controversie sorgenti dall'applicazione del presente decreto è istituita, presso la sede di ciascun Istituto di previdenza sociale, una Commissione arbitrale di prima istanza, così composta:

a) un giudice di tribunale, designato dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, che la presiede;

b) due rappresentanti dei datori di lavoro, uno industriale e

l'altro agricolo e due rappresentanti degli assicurati, uno industriale e l'altro agricolo, designati dal Prefetto, sentite le rispettive organizzazioni locali ;

c) due sanitari, se la controversia abbia per oggetto l'accertamento della invalidità.

Per ciascun componente la Commissione sarà nominato un supplente.

Tanto i Commissari effettivi quanto i supplenti sono nominati dal Ministro per l'economia nazionale, con le norme e per la durata di tempo stabilite dal regolamento.

Chi, nominato arbitro, senza giustificato motivo, da apprezzarsi dal presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione ha sede la Commissione, si rifiuti di assumere l'ufficio o non intervenga alle sedute, è punito con un'ammenda dalle 25 alle 250 lire.

L'ammenda è applicata con decreto del presidente del Tribunale, il quale potrà, nel caso che l'assenza ingiustificata si verifichi per più di tre sedute, dichiarare l'arbitro decaduto e provvedere alla sua sostituzione.

Un funzionario di cancelleria avrà l'ufficio di segretario della Commissione.

Contro le decisioni delle Commissioni arbitrali di prima istanza è ammesso il ricorso, nei casi previsti dai numeri 3, 4, 5, 6, e 8 dell'art. 517 del Codice di procedura civile, e del ricorso giudica la Commissione arbitrale centrale di cui all'articolo seguente.

Le decisioni delle Commissioni arbitrali sono esecutive anche nel caso di ricorso, salvo che la Commissione centrale, a richiesta della parte, ordini preliminarmente la sospensione dell'esecuzione.

Art. 26. — E' istituita in Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale, una Commissione arbitrale centrale, per decidere sui ricorsi presentati ai termini del penultimo comma dell'art. 25.

La Commissione è composta :

1° Di un consigliere di Cassazione, designato dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, che la presiede ;

2° Di due persone esperte in materia giuridica ;

3° Di due sanitari che abbiano speciale competenza scientifica e professionale ; essi intervengono solo quando la controversia abbia per oggetto l'accertamento della invalidità ;

4° Di due rappresentanti dei datori di lavoro e di due rappresentanti degli assicurati.

I componenti la Commissione sono nominati dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Per ciascun componente sarà nominato un supplente.

L'ufficio di segreteria è tenuto da un funzionario del Ministero dell'economia nazionale, designato dal Ministro.

La Commissione dura in carica pel periodo di tempo stabilito dal regolamento.

In caso di accoglimento del ricorso, la Commissione decide sul merito: qualora però richiedansi accertamenti sul luogo, la Commissione può delegare ad eseguirli propri componenti.

Contro le decisioni della Commissione non è ammesso alcun ricorso.

Art. 27. — Davanti le Commissioni arbitrali di prima istanza e davanti la Commissione centrale non sono ammessi periti di parte; il patrocinio degli assicurati può essere affidato solamente agli Istituti di patronato e di assistenza, approvati dal Ministero dell'economia nazionale, con le norme e con le condizioni stabilite dal regolamento.

Le Commissioni, ricevuto il ricorso, provvedono esse stesse, in quanto occorra a tutti gli atti d'istruzione della causa.

Per il procedimento si osserveranno le disposizioni stabilite dal regolamento.

Tutti gli atti del procedimento avanti le Commissioni e tutti i provvedimenti di qualunque natura dalle Commissioni stesse emanati sono esenti da tassa da bollo e di registro.

Gli atti o scritti e i documenti che venissero prodotti dalle parti alle Commissioni sono pure esenti da tassa di bollo e registro, a meno che siano soggetti, secondo la loro natura, a registrazione a termine fisso.

Per le sentenze sono dovuti i diritti stabiliti dal regolamento.

Art. 28. — Le spese per il funzionamento delle Commissioni arbitrali di prima istanza e della Commissione arbitrale centrale sono a carico della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

TITOLO VI.

Assicurazione facoltativa.

Art. 29. — I cittadini italiani che appartengono a una delle categorie indicate nell'art. 1 possono aumentare con versamenti volontari la propria pensione.

Possono anche costituirsi una pensione con versamenti volontari:

1° I lavoratori indipendenti, compresi i piccoli proprietari agricoli, commercianti, industriali, esercenti professioni liberali, che paghino annualmente allo Stato una imposta diretta non superiore a L. 500;

2° Le donne maritate che attendono alle cure domestiche ed il cui marito sia compreso in una delle precedenti categorie. Possono essere ammesse anche le donne che, con altro vincolo di parentela, accudiscono alle cure domestiche presso persone comprese nelle precedenti categorie, quando risulti che non hanno altri redditi di alcuna specie per i quali paghino allo Stato, alla Provincia o al Comune imposte o tasse per un importo annuo complessivo superiore a L. 60;

3° Coloro che abbiano perdute la qualità di assicurato obbligatorio.

Coloro che alla data del 1° luglio 1920, erano già iscritti alla Cassa nazionale di previdenza hanno facoltà di fare versamenti a norma del presente articolo anche se non abbiano i requisiti indicati nell'articolo stesso.

Nel caso di assicurazioni collettive fatte da Società di mutuo soccorso, aziende industriali, commerciali, agricole o da Amministrazioni pubbliche, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali potrà accettare la iscrizione di tutti i soci delle società e di tutti i dipendenti dell'azienda.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare la legge 17 luglio 1910, n. 521, col presente decreto.

Art. 20 — Lo Stato incoraggia e premia mediante quote di concorso i versamenti volontari fatti dai cittadini italiani i quali si valgano della facoltà consentita dall'articolo precedente e che appartengono ad una delle categorie considerate nell'art. 1 del presente decreto e ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente.

Le donne che dopo il matrimonio cessano di appartenere ad una delle categorie professionali soggette all'obbligo dell'assicurazione, prima di aver versato 240 contributi quindicinali, ma dopo averne versati almeno 24, hanno diritto, quando siano riconosciute inabili, ed in ogni caso, al compimento del 55° anno di età, di liquidare la pensione corrispondente ai contributi versati, La pensione si determina con le norme dell'assicurazione facoltativa.

In tutti gli altri casi in cui una persona obbligatoriamente assicurata perda tale qualità prima che siano stati versati 240 contributi quindicinali, può ottenere che tali versamenti le siano computati utili agli effetti della liquidazione di una pensione in caso d'invalidità o vecchiaia, purchè effettui versamenti facoltativi ai termini del presente decreto e nella misura e secondo le norme stabilite dal regolamento.

Sono computati utili agli effetti dei precedenti due commi anche i versamenti fatti alla Cassa nazionale di previdenza, anteriormente alla data del 1° luglio 1920.

Art. 31 — Le quote di concorso per le iscrizioni ed i versamenti volontari sono assegnate dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali al momento della liquidazione di ciascun conto individuale, sulla annualità che le è corrisposta dallo Stato e sotto forma di rendita vitalizia complementare a quella costituita con i versamenti volontari.

La misura della rendita vitalizia complementare a carico dello Stato è per gli assicurati non obbligatori eguale alla terza parte e per gli assicurati obbligatori eguale alla sesta parte della rendita vitalizia costituita con i versamenti volontari, non computando tra questi i versamenti pei quali siano già state assegnate le quote di concorso secondo la legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376 ; in ogni caso però la rendita annua vitalizia complementare non può superare le 100 lire.

Art. 32. — Le iscrizioni e i versamenti volontari di cui all'articolo 30 sono regolati dalle disposizioni della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, sulla Cassa nazionale di previdenza, salvo per quanto riguarda le disposizioni relative ai contributi arretrati e per quanto concerne le assegnazioni delle quote di concorso che restano abrogate e sostituite con quelle dell'articolo precedente, ferma rimanendo l'integrazione per le pensioni di invalidità di cui all'art. —1 della legge predetta.

Però è data facoltà al Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali di sottoporre all'approvazione del Ministro per l'economia nazionale norme per l'assegnazione di quote speciali di concorso, in misura superiore a quella stabilita con l'art. 31 a favore di coloro che siano iscritti alla Cassa nazionale di previdenza almeno da un anno prima della pubblicazione del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e non abbiano i requisiti per essere assicurati obbligatoriamente secondo il presente decreto.

La pensione corrispondente ai versamenti volontari ed alle relative quote di concorso può essere liquidata indipendentemente da quella corrispondente all'assicurazione obbligatoria.

TITOLO VII.

Concorso dello Stato.

Art. 33. — A favore della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è assegnata sul bilancio dello Stato una annualità che per i primi sei anni, a decorrere dal 1° luglio 1924, è fissata nella misura costante di 50 milioni di lire e che viene corrisposta in rate semestrali eguali posticipate.

Con tale annualità la Cassa provvede al pagamento delle quote parti di pensione dello Stato per l'assicurazione a carico dello Stato per l'assicurazione obbligatoria, agli assegni alle vedove e agli orfani di cui all'articolo 9 ed alle assegnazioni delle quote di concorso per i versamenti volontari, accantonando, la parte residuale. Alla fine di ogni quinquennio la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali deve presentare una relazione sulle assegnazioni ed i pagamenti effettuati per conto dello Stato e sulle previsioni intorno agli oneri futuri.

La Cassa deve anche raccogliere le notizie statistiche che possono servire per il controllo e la revisione delle basi tecniche del presente decreto, in relazione alle quali, dopo un decennio dal 1° luglio 1920, potranno essere modificate le misure dei contributi o i coefficienti per le liquidazioni delle pensioni.

Decorsi i sei anni, di cui al primo comma del presente articolo, sarà nuovamente stabilita l'annualità a carico dello Stato, in misura costante per periodi decennali.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 9 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, per quanto riguarda le assegnazioni alla Cassa di cui alle lettere a), b) e c) del citato articolo, e quelle dell'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 4 aprile 1912, n. 305. Le somme ivi indicate saranno acquisite al Tesoro dello Stato.

TITOLO VIII.

Disposizioni transitorie

Art. 34. — Le persone assicurate obbligatoriamente, che alla data del 1° luglio 1920 avevano età compresa tra 60 e 65 anni, saranno ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia soltanto dopo compiuti almeno cinque anni dalla data predetta e purchè possano far valere almeno 120 contributi quindicinali.

Le persone che alla stessa data avevano età superiore a 55, ma non inferiore ai 60 anni, sono ammesse a liquidare la pensione dopo compiuto il 65° anno di età, quantunque non abbiano 240 contributi quindicinali, purchè ne abbiano almeno 120 e possano dimostrare di aver lavorato in complesso, dopo il 55° anno di età, per almeno 240 quindicine.

Gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza sono dispensati da tale dimostrazione per gli anni pei quali dopo il 55° anno di età sia stato effettuato il versamento del contributo minimo.

I datori di lavoro sono obbligati a pagare il contributo di assicurazione di cui all'articolo 4 anche per gli assicurati alle loro dipendenze che abbiano superato i 65 anni di età, in quanto tale pagamento sia necessario per gli effetti di cui nel presente articolo.

Le persone assicurate obbligatoriamente che nel primo quinquennio, a decorrere dal 1° luglio 1920, diventano assolutamente invalide al lavoro, sono ammesse a liquidare la pensione quantunque non abbiano versato 120 contributi quindicinali, purchè ne abbiano versati almeno 24 e possano dimostrare di aver lavorato abitualmente negli ultimi cinque anni antecedenti alla data suddetta.

Gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza sono dispensati da tale dimostrazione per gli anni pei quali nei quinquenni o antecedente alla data stessa sia stato effettuato il versamento del contributo minimo.

Art. 35. — Le persone che al 1° luglio 1920 si trovavano già iscritte alla Cassa nazionale di previdenza conservano tutti i diritti derivanti dalla propria iscrizione in relazione ai versamenti effettuati fino a quel giorno in conformità della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376.

Per coloro che alla stessa data si trovavano nelle condizioni previste dal 5° comma dell'art. 13 della legge (testo unico) 30 maggio 1907 è attribuita per una volta tanto una quota straordinaria di concorso con le norme stabilite dal regolamento.

Art. 36. — Per le persone già assicurate ai termini dei decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670 ; 24 luglio 1917, n. 1185, e 11 novembre 1917, n. 1907, il periodo di cinque anni, di cui al 1° comma dell'articolo 34, decorre dall'inizio della rispettiva assicurazione.

I contributi quindicinali versati in base ai predetti decreti sono computati per cinque sestì del loro importo agli effetti del diritto alla pensione e della misura di questa in conformità del presente decreto, restando abrogata ogni precedente contraria disposizione.

Art. 37. — E' computato utile agli effetti del presente decreto il periodo di servizio militare effettivo prestato a decorrere dal 25 maggio 1915 fino al 1° luglio 1920, fermo rimanendo per gli assicurati, i quali possono far valere detto servizio, il disposto dell'articolo 6. per il servizio prestato posteriormente ; sono però esclusi i periodi di tempo nei quali l'assicurato, durante il servizio militare, sia stato comandato o messo a disposizione presso stabilimenti ausiliari.

Per i periodi di tempo ritenuti utili secondo il precedente comma, si considera versato a favore degli assicurati il contributo complessivo quindicinale corrispondente alla classe minima di retribuzione,

Agli effetti della determinazione della misura della pensione secondo le percentuali dell'articolo 8, i contributi, di cui nel presente articolo, si considerano come versati dopo l'ultimo contributo effettivamente versato dall'assicurato.

Il servizio militare prestato a norma del primo comma può essere fatto valere, agli effetti dell'assegnazione a carico dello Stato di una quota di pensione determinata nel modo suindicato, anche da coloro che, appartenendo alle categorie di cui al numero 1 dell'articolo 29 effettuino versamenti volontari secondo le disposizioni del titolo VI e nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento.

Le quote di pensione corrispondenti ai contributi di cui nel presente articolo, sono a carico dello Stato e saranno rimborsate alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali sull'annualità di cui nell'articolo 33.

Art. 38. — Per gli impiegati e per i salariati delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e delle aziende municipalizzate, i quali non si siano avvalsi, o non si avvarranno entro i termini stabiliti, della facoltà di iscrizione alla Cassa di previdenza per i segretari ed altri impiegati degli Enti locali, quando essi siano titolari di posti iscritti alla Cassa medesima, il contributo quindicinale, stabilito dal presente decreto a carico del datore di lavoro, a favore della Cassa nazionale per assicurazioni sociali, è detratto dal contributo cui gli Enti sono assoggettati a norma dell'art. 12 del testo unico, approvato con decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n.868.

TITOLO IX.

Disposizioni generali.

ART. 39. — La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è esercitata dal Ministero dell'economia nazionale nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento.

E' data facoltà al Governo del Re di emanare regolamenti speciali per disciplinare le materie demandate dal presente decreto al regolamento ed in genere per l'applicazione del decreto medesimo.

Art. 40. — Le imprese di assicurazioni, nazionali ed estere, di qualsiasi natura, le quali operino nel Regno, debbono pagare annualmente, per le assicurazioni stipulate od eseguite nel Regno, un contributo di vigilanza nella misura non superiore all'uno per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, che sarà stabilita con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Fra le imprese di assicurazioni sono compresi per gli effetti del presente decreto:

1° L'Istituto nazionale delle assicurazioni;

2° La Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro;

3° I Sindacati, volontari ed obbligatori, e le Casse consorziali e private di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Sono escluse dagli obblighi del presente articolo:

1° Le associazioni mutue e cooperative di assicurazione operanti in base alla legge 7 luglio 1907, n. 506;

2° Le associazioni mutue cooperative di assicurazione aventi azione limitata al Comune di sede e quelle aventi un incasso annuo di premi non superiore a L. 20.000.

Il contributo indicato nel presente articolo non è dovuto per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, in esecuzione del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450.

Con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale sono stabilite le norme e modalità per il versamento del contributo e le penalità per l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo e del decreto predetto.

Art. 41. — Le persone, comprese quelle designate dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, incaricate di eseguire le ispezioni per accertare la osservanza del presente decreto e del regolamento, hanno tutte le facoltà concesse dalle leggi e regolamenti sul lavoro delle donne e dei fanciulli e per gli infortuni sul lavoro. Esse devono pure, nell'eseguire le ispezioni, osservare, in quanto siano applicabili, le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti predetti.

Gli imprenditori, i capi di industrie e di laboratori ed in genere i preposti ai lavori i quali si rifiutino di prestarsi alle indagini degli

ispettori e di fornire i dati e documenti richiesti, sono passibili di ammende estensibili a L. 500, senza pregiudizio delle penalità comminate da altre leggi e regolamenti.

Art. 42. — Chiunque contraffà le marche emesse in esecuzione del presente decreto o fa uso di marche contraffatte o le pone in vendita o le mette altrimenti in circolazione, ovvero cancella o fa scomparire dalle marche i segni apposti per il loro annullamento, o fa uso delle marche alterate o le pone in vendita o le mette comunque in circolazione ovvero fabbrica o detiene strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione soggiace alle pene stabilite nel libro II, titolo VI, capo II, del Codice penale.

A tale effetto le marche di assicurazione sono equiparate alla carta bollata, marche da bollo o francobolli.

Art. 43. — Il regolamento stabilirà le penalità e sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni del presente decreto e del regolamento, oltre quelle espressamente indicate nel presente decreto.

Le pene pecunarie che saranno stabilite nel regolamento non potranno eccedere le L. 2000.

I proventi delle pene pecunarie per contravvenzioni al presente decreto ed al regolamento per l'esecuzione di esso, sono versati a beneficio della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 44. — Nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale sarà stanziata la somma necessaria per l'applicazione del presente decreto.

Art. 45. — Il presente decreto si applica anche ai cittadini italiani residenti nelle Colonie che si trovino nelle condizioni previste per l'obbligo dell'assicurazione.

L'assicurazione dei cittadini italiani predetti sarà fatta presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, secondo le disposizioni del presente decreto, in quanto siano applicabili, con le modalità da stabilirsi con Regio decreto promosso dal Ministro per le Colonie, di concerto col Ministro per l'economia nazionale; con lo stesso decreto saranno anche stabilite le norme per la risoluzione delle controversie.

Le disposizioni del presente articolo potranno essere applicate con Regio decreto promosso dal Ministro per le colonie, di concerto con i Ministri per l'economia nazionale e per le finanze, a particolari categorie di indigeni, nei limiti e con le modalità che saranno stabilite caso per caso.

Art. 46. — Le persone assicurate obbligatoriamente, a norma del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, n. 603, per le quali non ricorra più l'obbligo dell'assicurazione, per effetto del presente decreto, possono conservare la qualità di assicurato obbligatorio, purchè ne facciano dichiarazione al competente istituto di previdenza sociale, entro il 31 dicembre 1924 ed effettuino regolarmente, a tutto proprio carico, il versamento dei contributi.

Qualora non sia fatta la dichiarazione di cui al comma precedente i contributi già versati, ai termini del decreto - legge 21 aprile 1919, n. 603, saranno considerati come versamenti facoltativi a tutti gli effetti del presente decreto.

Art. 47. — Il Governo del Re, entro sei mesi della pubblicazione del presente decreto, provvederà ad emanare il regolamento per l'esecuzione di esso.

Art. 48. — Sono abolite le disposizioni dei decreti-legge 21 aprile 1919, n. 603 ; 27 ottobre 1922, n. 1497, e 8 marzo 1923, n. 616.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CORBINO — OVIGLIO —
DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1924.

Atti del Governo, registro 221, foglio 129. — GRANATA.

BIBLIOGRAFIA

EMIGRAZIONE

ARIAS GINO. — *La nuova politica dell'emigrazione.* — In « Gerarchia » anno III n. 1, pag. 27.

Prendendo le mosse dalla minaccia americana di nuove e ancor più gravi restrizioni alla emigrazione europea, particolarmente dirette contro la nostra emigrazione e dal recente messaggio del Presidente della Repubblica Argentina, che preannuncia una minuziosa « disciplina » dell'immigrazione, il chiaro scrittore, in questo denso articolo, dopo avere ricordato i tempi degli « immoderati entusiasmi per i rivoletti d'oro » affluenti d'oltre Oceano, e nei quali la politica dell'emigrazione si riassumeva tutt'al più nel precetto di assicurare all'emigrante, durante la traversata, un trattamento più umano, passa adelineare alcuni tratti fondamentali della nuova politica, la quale deve ispirarsi secondo l'A. ad una esatta comprensione della realtà, senza preconcetti e senza illusioni. Ogni sforzo, egli afferma, deve tendere innanzi tutto a diminuire gradualmente la quantità della popolazione che emigra. L'emigrazione, come si manifesta oggi, massime nelle regioni meridionali, è un fatto, almeno in parte, anormale, di cui conviene che siano eliminate, fin dove si può, le cause profonde, dando vigoroso impulso ai propositi del Governo fascista per la risoluzione del problema del Mezzogiorno, vera fonte dell'emigrazione transoceanica. Il fenomeno dell'emigrazione è anche un problema di qualità, e sotto questo aspetto il Commissariato generale dell'emigrazione si è messo sulla buona strada intraprendendo, cioè, la preparazione culturale e professionale degli emigranti, e proclamandola una delle basi fondamentali della politica migratoria. Accenna all'argomento della « diplomazia dell'emigrazione », la quale nulla dovrebbe lasciare d'intentato, perchè gli Stati Uniti ci riaprano sollecitamente le porte e perchè l'Argentina e le altre Repubbliche Americane offrano le garanzie necessarie per l'emigrazione e la colonizzazione italiana; conclude rilevando, a proposito del risparmio dei nostri emigranti, due gravi pericoli che lo minacciano, e cioè la disonestà dei banchieri, e la campagna di nazionalizzazione del risparmio degli stranieri, condotta da tutta una letteratura nord-americana, fin dalla crisi del 1907.

BENNI ANTONIO STEFANO. — *L'avvenire d'Italia e la Politica economica del Governo Nazionale.* — Roma, Cooperativa Tipografica « Egeria ».

In questo opuscolo l'on. Benni ha pubblicato una sua Conferenza, tenuta in Milano la sera del 23 novembre 1923 alla Associazione Liberale lombarda. In essa, dopo avere dato uno sguardo generale alla crisi industriale nel mondo e più particolarmente alla situazione economica dell'Italia, il Segretario della Confederazione Generale dell'Industria tratta anche del problema della nostra emigrazione, che egli afferma rimanere, ancor oggi, fondamentale per la nostra vita economica e sociale. Rilevata la ineluttabile necessità dell'emigrazione, non avendo l'Italia uno sviluppo industriale ed agricolo corrispondente alla sua formidabile e continua eccedenza di mano d'opera e di ener-

glia]produttrice, l'A, pone in luce il radicale miglioramento operatosi nelle condizioni materiali dell'emigrazione stessa per merito soprattutto delle direttive attualmente seguite dal Governo Nazionale e dagli organi competenti. « L'emigrazione - egli osserva - non può essere intesa dallo Stato nel senso egoistico ed iniquo di tendere semplicemente a sbarazzarsi delle bocche inutili. L'emigrante deve partire, se non con la certezza, almeno con la ragionevole probabilità di trovare lavoro là dove si reca ». E va poi da sé che non può parlarsi di restrizioni artificiose quando si tratta di controllare l'emigrazione verso paesi i quali impongono essi stessi vincoli e limitazioni all'entrata degli emigranti. « Per parte nostra - aggiunge l'on. Benni - è chiaro quale sia il compito assegnatoci: perseverare nell'opera felicemente iniziata e svolta in questi ultimi anni; dare al nostro emigrante il più alto grado possibile di istruzione tecnica, affinché egli possa offrire all'estero un lavoro specializzato ed apprezzato; ed intensificare al massimo l'assistenza e la tutela sui nostri connazionali che espatriano, sviluppando e rafforzando, di mezzi e di dignità, gli organi a ciò preposti, dal Commissariato per la emigrazione ai nostri Consolati ».

LAVORO

MAURICE GUERREAU. — *I problemi internazionali del lavoro.* — ed. Rousseau, Parigi, 1923.

È il titolo di un poderoso studio sull'Organizzazione permanente del lavoro, del prof. Maurice Guerreau, uscito di questi giorni a Parigi. Il volume, di circa 700 pagine, è edito dalla Casa Rousseau e C. e costa 30 franchi.

UFFICIO INTERNAZIONALE DEL LAVORO. — *L'inchiesta sulla produzione.*

È uscito il secondo volume dell'*Enquete sur la Production*, dedicato alla parte della inchiesta stessa che si riferisce ai movimenti generali della produzione dal periodo precedente la guerra al 1921 o al 1923, ed al rendimento medio per operaio nello stesso periodo di tempo. I due volumi seguenti saranno dedicati allo studio delle cause della crisi della produzione ed ai rimedi proposti nonché alle esperienze fatte. Delle 1356 pagine del secondo volume, ora uscito, un migliaio circa sono consacrate alla produzione generale, con studi particolareggiati su un numero rilevante di prodotti e con ricco corredo di tavole statistiche per diversi paesi. Il materiale così raccolto consente importanti raffronti fra dati riferentisi ad un insieme di paesi che rappresentano, il più delle volte, più del 9/10 della produzione del mondo. La parte dell'opera consacrata al rendimento medio per operaio è divisa in tre sezioni, concernenti, la prima i problemi di metodo, la seconda il rendimento per operaio nei vari paesi, la terza alcune informazioni complementari sul rendimento nell'agricoltura.

